



Università degli Studi di Udine

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, dei Trasporti e della Logistica

XXV Ciclo

Tesi

*Riflessioni di diritto societario in tema di azionariato c.d. popolare
nelle società di capitali sportive*

Relatore

Chiar.mo Prof. Marco Speranzin

Dottorando

Rolando Favella

Anno Accademico 2012/13

«Quando un cactus comincia a inclinarsi da una parte fa crescere un braccio dall'altro lato, per raddrizzarsi. Poi, quando tende a piegarsi da quel lato, fa crescere un braccio dalla parte opposta. E così via. Ecco perché li vedi anche con diciotto bracci.

Un cactus tenta continuamente di star su dritto. Una cosa che cerca così disperatamente di mantenere l'equilibrio merita ammirazione»

(J.R. Moehringer, Il bar delle grandi speranze)

Ringraziamenti

Ringrazio, innanzitutto, il Professor Marco Speranzin. Per la comprensione e la pazienza accordatami, e per aver rappresentato un esempio di dedizione e convivenza tra l'attività forense e quella accademica. Nell'assolutoria ed egoriferita concessione per la quale, tra le inevitabili chiamate alle armi che impone la professione, il sudore ed il tempo dedicato alla stesura della presente ben testimonino la passione di chi scrive per la materia e per l'attività di ricerca.

Rivolgo altresì un abbraccio ed un ringraziamento ai compagni di viaggio del Dottorato di Ricerca. Una squadra che si arricchisce ogni anno sotto la guida sicura del Prof. Antonini, le cui cifre personali - competenza e cordialità - hanno costituito la nota del percorso di Dottorato.

Una menzione, infine, all'avv. Andrea Zoppolato, determinante nella stesura di questo lavoro.

Sommario

Parte Prima

Introduzione

Capitolo I L'obbligo normativo di adottare i modelli di S.p.A. o S.r.l. nello sport professionistico - Elementi di diritto commerciale nello sport professionistico

- I.1.** Riflessioni introduttive. Il riferimento normativo: La L. n. 91/81
- I.2.** Brevemente, lo sport dilettantistico
- I.3.** Il professionismo sportivo. Cenni introduttivi sulla cointeressenza tra diritto societario e diritto dello sport
- I.4.** Dettami di diritto societario nel calcio d'*elite*. Il sistema delle Licenze Nazionali e delle Licenze UEFA
- I.5.** Le società aventi azioni quotate nei mercati regolamentati. Regolamentazione CONSOB rilevante
- I.6.** Ipotesi di concentrazioni societaria nello sport. La disciplina fornita dall'*Integrity Rule* dettata dalla UEFA per la Champions League e l'Europa League
- I.7.** Brevemente, profili di diritto concorsuale con riferimento allo sport professionistico

Capitolo II L'azionariato popolare nello sport

- II.1.** Riflessioni introduttive sul fenomeno dell'azionariato popolare
- II.2.** Il c.d. azionariato popolare nelle società sportive. Il caso di scuola fornito dal *Barcelona F.C.*
- III.3.** L'esperienza tedesca e quella inglese
- II.4.** I tentativi (falliti) di importare il modello di azionariato popolare nello sport italiano. L'esempio di MyRoma. L'erroneità ontologica di detti modelli
- II.5.** Considerazioni conclusive sull'azionariato popolare nello sport. Ipotesi di riconducibilità entro fattispecie tipiche del diritto societario italiano

Parte Seconda

Capitolo III La società cooperativa

III.1. Cenni introduttivi e disciplina applicabile alle cooperative

III.2. Lo scopo mutualistico: le cooperative a mutualità prevalente e le altre cooperative

III.3. La costituzione delle società cooperative: soci, conferimenti, quote e azioni

III.4. Il principio della “porta aperta” e la variabilità del capitale e della compagine sociale

III.5. Particolari strumenti di finanziamento delle cooperative: soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa

III.6. L'assemblea dei soci e il principio democratico “una testa un voto”

III.7. Cenni ai sistemi di amministrazione e controllo delle cooperative

III.8. Principi relativi ai bilanci, alla destinazione degli utili e ai ristorni

III.9. Cenni allo scioglimento delle cooperative e alle relative conseguenze patrimoniali

III.10. Brevemente, applicazioni concrete: il settore del credito. Banche di Credito Cooperativo e Banche Popolari

III.11. Le società cooperative europee

III.12. I gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)

Conclusioni

Bibliografia

PARTE PRIMA

Introduzione

Fisiologia *versus* Patologia. Antitesi che ben rappresenta il cappello introduttivo al presente elaborato.

Il fine della disamina che costituisce l'oggetto di questa tesi è infatti quello di studiare i modelli societari c.d. partecipativi, connotati da principi volti ad enfatizzare il ruolo del singolo socio, e valutare l'opportunità - del caso sollecitandola - di un'applicazione dei medesimi nel settore dello sport professionistico.

Fisiologia, appunto, ove riferita al dettame codicistico ed alla prassi commerciale, rappresentando le società che optano per modelli partecipativi (*in primis*, per il tipo cooperativo) una regola consolidata, con fenomeni innovativi in settori fondamentali come quello del credito.

Patologia, di contro, per quanto attiene lo sport d'*élite* - che pure rappresenta un ambito in cui fatturati e molteplicità di *business* non sono secondi alle primarie realtà imprenditoriali del Paese. Patologia perché il tipo societario cooperativo - è bene anticiparlo, ad oggi non possibile ai sensi della normativa applicabile (L. n. 91 del 1981) - è stato negli ultimi anni evocato come possibile panacea dei mali dello sport italiano a livello di club.

Ed allora, sull'onda di tale comune sentire - che in vero è stato basato finora su ragioni più emotive (ed emulative) che razionali - si ritiene utile percorrere la strada che potrebbe condurre tale sentire - attraverso un'attività di ricerca e metodo - dall'alveo della genuina *boutade* mossa dalla passione sportiva a quello dell'inquadramento giuridico e della valutazione di possibili ricadute pratiche.

La rotta che si seguirà è la seguente. Comprendere gli elementi sostanziali ed i meccanismi di funzionamento del fenomeno del c.d. azionariato popolare nello sport per delinearne i contenuti giuridici e la veste societaria coincidente.

A tal fine, il punto di partenza è rappresentato dagli esempi forniti dalle analoghe realtà già presenti in altri Paesi - si pensi al caso di scuola del Barcelona Football Club - per ricondurli in una famiglia generale di società, che nel nostro caso coinciderà con il modello cooperativo. Con una digressione specifica e non marginale: l'esempio tedesco ed inglese, che ci condurrà a ravvedere elementi di analogia con esperienze già esistenti (seppur non consolidate) in Italia.

Ci addentreremo poi nella disamina dei modelli partecipativi applicati nella realtà imprenditoriale italiana e nella disciplina dettata al riguardo dalle diverse normative richiamabili.

Compresi gli assetti societari, le regole di funzionamento e le prassi di *governance* che si registrano a livello normativo e nella quotidianità, passeremo a trasporre tale scenario ad ipotesi di applicazione nell'attuale panorama rappresentato dal tessuto imprenditoriale che popola il mondo dello sport italiano. Panorama, il detto, in cui proposte applicative nel senso che costituisce l'oggetto della presente sono già state avanzate, tuttavia con risultati non incoraggianti.

Infine - preso atto del limite normativo ad oggi sussistente per la partecipazione alle competizioni professionistiche di società sportive costituite in forma diversa da quelle della S.p.A. o della S.r.l. - valuteremo le possibili soluzioni per consentire ipotesi di società con capitale detenuto dalla comunità dei tifosi.

Concludendo, infine, con una proposta di riforma normativa atta a prevedere anche tale possibilità.

Capitolo I

L'OBBLIGO NORMATIVO DI ADOTTARE I MODELLI DI S.P.A. O S.R.L. NELLO SPORT PROFESSIONISTICO - ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE NELLO SPORT PROFESSIONISTICO

I.1. *Riflessioni introduttive. Il riferimento normativo: la L. n. 91/81*

La breve analisi empirica che si condurrà in questo elaborato permetterà di individuare alcune macrofattispecie fattuali e la loro declinazione secondo gli istituti del diritto societario italiano.

Tralasciando la peculiarità rappresentata dalla presenza di tre società quotate nei mercati regolamentati, si vedrà come il panorama sportivo italiano, in particolare calcistico, descrive una realtà omogeneizzata sulla presenza di società di capitali fortemente imperniate sulla figura del socio di riferimento.

Tale realtà produce l'effetto di diminuire la contendibilità di tali società e lega inevitabilmente le fortune dei club e le scelte gestionali degli stessi alle determinazioni degli *shareholders* di controllo, influenzando in modo negativo sulla vivacità manageriale e gestionale dei club e - talvolta - sulla solidità patrimoniale dei medesimi.

Di contro, si vedrà come la realtà estera in tema di azionariato popolare e di partecipazione dei tifosi alla vita del club - tanto in punto di apporti finanziari che di gestione dello stesso - sia consolidata.

Tale discorso vale per tre Paesi in particolare, Spagna, Germania ed in Inghilterra, in relazione ai quali si possono ravvedere due modelli distinti.

Nel primo caso - che porta l'esempio notorio del *Barcelona FC* - trova applicazione in via immediata il modello di azionariato popolare in senso stretto.

Sono le stesse società calcistiche ad esser dotate di una struttura e di principi tali da consentire un'immediatezza nell'acquisizione dello *status* di socio ed una massima rappresentatività di ciascun socio nella vita sociale.

Di fatto, si tratta di società che prevedono il principio della porta aperta e il voto per testa, consentendo un'ampia rappresentatività a ciascun socio a prescindere dalla quota di capitale detenuta.

Elementi, questi, che si vedrà essere costituenti lo scheletro della società cooperativa italiana, la quale non vi è dubbio sia - al pari di qualsiasi società di capitali - «*impresa realmente capace di competere sul mercato*».¹

Di contro, nel secondo caso – quello tedesco ed inglese – l’azionariato popolare si realizza in modo mediato, ovvero sia attraverso un veicolo (che nel contesto italiano potrebbe essere rappresentato da un fondo di investimento o da un *trust*).

In particolare, non sono le società sportive ad operare secondo il modello corporativo, ma le persone giuridiche che raggruppano gli interessi dei tifosi e li canalizzano nella società sportiva *target*.

In tale modello i tifosi si associano alle predette associazioni sportive, le *Eingetragener Verein* o i *Supporters Trust*, le quali presentano le cifre del corporativismo. Tali ultime – animate dai principi di democraticità – hanno come scopo sociale la raccolta patrimoniale e l’utilizzo di tali risorse per l’acquisizione di quote di capitale della società calcistica (la quale, nella realtà tedesca, dev’essere controllata per almeno il 50% + 1 del capitale da tale veicolo).

Dunque, è tale soggetto giuridico intermedio ad esser azionista del club ed a partecipare alla gestione dello stesso e non il singolo tifoso e le comunità degli stessi.

Tale ipotesi è ad oggi già paventabile nello scenario italiano, come testimoniano talune esperienze descritte nei successivi paragrafi, le quali presentano notevoli elementi di corrispondenza con lo schema tedesco ed inglese.

Tuttavia, tale ultimo non incardina appieno gli elementi dell’azionariato popolare sportivo come saranno evidenziati nel corso di questa disamina, i quali - di contro - trovano rispondenza piena nella sola esperienza spagnola.

Esperienza, detta ultima, che si è anticipato esser contraddistinta da cifre che la rendono coincidente con lo schema italiano di diritto comune della società cooperativa.

Per l’effetto, sarà tale fattispecie - la società cooperativa - a costituire l’oggetto della presente disamina.

Sono presenti nel panorama societario dello sport professionistico italiano, ed in particolare del calcio, casi di cooperative? Vi sono ragioni economico sociali sottese alla risposta - tendenzialmente negativa - o vi è un ostacolo normativo?

In riferimento a tali quesiti il percorso che andremo a compiere a mezzo del presente elaborato si rivelerà ciclico.

¹ A. BASSI, *Cooperazione e Mutualità. Contributo allo studio della Cooperativa di consumo*, Jovene, Napoli, 1976, 3.

Si giungerà al seguente empirico riscontro fattuale - *nel panorama dello sport professionistico italiano, ed in particolare del calcio, non sussistono casi di azionariato popolare.*

Posto un tanto, la disamina tratterà un perimetro nel quale dapprima affronterà casistiche concrete riscontrate nell'esperienza estera di partecipazione dei tifosi in veste di soci del club sportivi, per poi delinearne i contenuti giuridici e ravvedere in ultima analisi gli stessi nella fattispecie di diritto italiano della società cooperativa.

Tuttavia, come detto, tale linea direttrice si rivelerà circolare, e dunque all'esito di tale iter si ritornerà all'assunto di partenza - *nel panorama dello sport professionistico italiano, ed in particolare del calcio, non sussistono casi di azionariato popolare* - con ciò individuando la ragione di tale assunto, ovverosia: *nel panorama dello sport professionistico italiano, ed in particolare del calcio, non possono sussistere casi di azionariato popolare in quanto non consentiti ai sensi della normativa applicabile.*

Difatti, anticipando la conclusione interpretativa secondo la quale il modello di azionariato popolare in senso stretto sia declinabile, in punto di diritto italiano, solo nello schema della società cooperativa, si devono richiamare le seguenti normative, tanto statali quanto interne all'ordinamento sportivo (in particolare, federale del calcio).

In primo luogo, si evidenzia la **L. n. 91 del 1981** - di fatto, la legge quadro fondante il fenomeno dello sport professionistico nell'ordinamento italiano - il cui **art. 10** dispone testuale:

«possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata».

In secondo luogo, si può rinviare alla regolamentazione interna della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed in particolare all'art. 7 dello Statuto Federale ed all'art. 1 dello Statuto e Regolamento della Lega Professionisti Serie C, le quali - nel prevedere i soggetti legittimati a partecipare ai campionati professionistici organizzati sotto l'egida federale - si riferiscono esplicitamente alle «*società di capitali*».²

² Nel richiamare le dette due normative - statale e federale - sembrerebbe emergere un conflitto tra norma generale e norma speciale, col paradosso che sarebbe tale ultima ad avere una portata derogatoria ed estensiva rispetto alla prima. Come visto, l'art. 10 della L. n. 91 del 1981 impone espressamente di costituirsi nelle forme di società per azioni o di società a responsabilità limitata alle società che intendano stipulare contratti di lavoro sportivo professionistico con gli atleti. Una lettura rigorosa di tale disposizione induce a rivalutare l'assunto generico per il quale *conditio sine qua non* ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici è l'adozione della forma di società di capitali. Difatti, tale conclusione non appare del tutto corretta ove si consideri che nel novero delle società di capitali rientra anche il tipo della società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461 cod. civ.), esclusa di contro dalla letterale elencazione del citato art. 10 della L. 91/81. Di contro, in sede federale si prevede il generico - e

Tali riferimenti evidenziano la condizione ostativa sopra richiamata. Subordinando l'iscrizione ai campionati professionistici e la possibilità di stipulare validamente contratti di lavoro sportivo professionistico con gli atleti³ alla circostanza che la società sportiva sia costituita in forma di società di capitali, tali disposizioni vengono a determinare l'impossibilità di adottare - oltre che la veste di società di persone - anche quella di società cooperativa.

Il tutto, salvo il dibattito non marginale tra gli Autori in merito alla possibilità, a ben vedere, di ricomprendere la società cooperativa codicistica nel perimetro delle società di capitali.

Tale questione dibattuta, di fatto, viene a risolversi nel campo del diritto societario, ove si discute se, e a quali condizioni, la società cooperativa possa essere classificata come società, in generale, e come società di capitali, nello specifico.⁴

Indurrebbe a rispondere in senso negativo a tale quesito la definizione scolastica di società di capitali, la quale ricomprende esclusivamente le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, conformemente al tenore letterale del sopra richiamato art. 10 L. 91/81.

Tale conclusione è a maggior ragione verosimile ove si consideri che la disciplina codicistica relativa a tali tre tipi societari è tutta contenuta nel Titolo IV del Libro V del codice civile, mentre a fornire la regolamentazione concernente le cooperative è un diverso Titolo, il V, del Libro V del codice civile.

Inoltre, si possono citare varie disposizioni di legge, le quali, riferendosi alle società di capitali, non fanno menzione delle società cooperative. A titolo esemplificativo, si rinvia al Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile, che si intitola "*Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*" e che si apre con l'art. 2484, il cui *incipit* è il seguente: «*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata [...]*».

dunque più ampio - rinvio alle «*società di capitali*», anche se, in senso contrario, vada rilevato come l'art. 15 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) parli nuovamente di «*società costituite in s.p.a. o s.r.l.*».

³ Salvo un'espressa eccezione (i c.d. calciatori giovani di serie, ovvero calciatori provenienti dal settore giovanile del Club e non legati allo stesso da un contratto di lavoro professionistico), è impossibile - per le società partecipanti ai campionati professionistici calcistici (Serie A, Serie B, Lega PRO, tanto I che II Divisione) avvalersi delle prestazioni degli atleti senza aver in essere con gli stessi un contratto di lavoro professionistico.

⁴ In particolare il dibattito sulla qualificazione della cooperativa ha storicamente proposto i seguenti dualismi: società cooperativa *versus* associazione cooperativa; società cooperativa *versus* impresa cooperativa. Si rinvia, *ex pl.*, a G. TATARANO, *L'impresa cooperativa*, in A. CICU, F. MESSINEO (già diretto da), L. MENGONI (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2002, 97-100.

Tuttavia, prima di concludere che in alcun modo la società cooperativa possa essere considerata una società di capitali occorrerebbe considerare alcuni ulteriori elementi.

Come detto, infatti, il dibattito tra gli Autori sul tema è, infatti, animato, e trova conforto anche in alcune pronunce della giurisprudenza. Difatti, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, in riferimento alle società cooperative «*si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni*». Si tratta di un rinvio di carattere generale ed automatico alle norme sulle s.p.a.

Inoltre, ove sussistano determinati presupposti (numero dei soci inferiore a venti; attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro), «*l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata*».

Mediante tali rinvii, la società cooperativa può dotarsi di una struttura del tutto simile a quella statuita dal codice civile per le società di capitali, pur mantenendo i propri elementi peculiari (variabilità del capitale; un voto per socio; principio della “porta aperta”).

Tale circostanza ha indotto alcuni autori ad individuare nella cooperativa che rinvii alle norme sulla s.p.a. o sulla s.r.l. una figura ibrida di società di capitali, figlia dell'intenzione del legislatore di creare una fattispecie non diversa da quelle disciplinate dal Titolo IV del Libro V del codice civile.

Si afferma, allora, che la cooperativa diviene «*una società caratterizzata da elementi esclusivamente strutturali, funzionali allo scopo mutualistico dell'attività che si propone di esercitare: dunque una società a capitale variabile, regolata dalle norme sulla società per azioni, ovvero a responsabilità limitata, in dipendenza delle scelte dei soci. In sostanza, il rinvio di carattere generale alle disposizioni sulle s.p.a. sarebbe espressione di una concezione delle società cooperative più vicina a quella delineata nel codice di commercio del 1882, nel vigore del quale non costituivano un tipo a sé stante, bensì erano società a capitale variabile rette dalle disposizioni dettate per il tipo che assumevano*».⁵

Ed ancora - fermo restando che «*su un piano di diritto positivo non dovrebbero nutrirsi soverchi dubbi nell'affermare l'opzione societaria del nostro legislatore*»⁶ (e

⁵ A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve al diritto delle società*, Cedam, Padova, 2007, 1239.

⁶ G. BONFANTE, *Imprese cooperative*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna, 1999, 152.

non dunque quella associativa o imprenditoriale)⁷ - si rileva che «*la disciplina strutturale delle società cooperative*», con i suoi elementi caratterizzanti, «*non costituisce lo scopo o la causa del contratto*»,⁸ ma di fatto una specificazione di un modello generale, quello per l'appunto della società di capitali.

Pertanto, «*l'organizzazione interna cooperativa è la stessa di quella della S.p.A., sicché essa risulta una società di capitali modificata per la realizzazione di uno scopo mutualistico*».⁹

Secondo questa interpretazione, la società cooperativa che rinvii alle norme sulla società per azioni (società cooperativa per azioni) o alle norme sulla società a responsabilità limitata (società cooperativa a responsabilità limitata) altro non sarebbe che una società per azioni o una società a responsabilità limitata con il *quid pluris* degli elementi peculiari della forma cooperativa. Quindi, una società di capitali, seppur “ibrida”.

A supporto di tale tesi si possono menzionare pronunce della giurisprudenza, le quali hanno ritenuto che nel novero delle società di capitali potesse essere ricondotta, a titolo esemplificativo, una società cooperativa a responsabilità limitata¹⁰ o che hanno espressamente riconducibilità della società cooperativa tout court nel detto perimetro delle società di capitali.¹¹

Inoltre, si può fare riferimento alle decisioni adottate da alcune Autorità di Vigilanza. In particolare, rilevante è il precedente della Banca d'Italia in relazione all'attività di fornitura di servizi di pagamento.

Con la Direttiva 2007/64/CE è stato liberalizzato e disciplinato il settore dei servizi di pagamento. Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.11 (attuativo della normativa comunitaria) ha introdotto nel TUB l'art. 114-*novies*, il quale afferma che «*la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento*» ad esercitare la propria attività nella sola misura in cui l'istituto di pagamento medesimo abbia «*adottato la forma di società di capitali*».

⁷ Si rinvia a Nota *sub* 4.

⁸ A. BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il codice civile commentato*, Giuffrè, Milano, 1988, 157.

⁹ M. FRANZONI, *Sub art. 2517 cod. civ.*, in P. CENDON (diretto da), *Commentario al codice civile*, UTET, Torino, 1991, V Volume, 1360.

¹⁰ Cass. Civ., 30 ottobre 2006, n. 23329. In particolare, in tale pronuncia - riguardante invero una materia specifica diversa da quella cui si verte - è lo stesso Giudice di Piazza Cavour a riferirsi ad una società cooperativa come ad una società di capitali.

¹¹ Cass. Civ., n. 3570/1968.

Orbene, la Banca d'Italia, in via interpretativa, ha ritenuto che un istituto di pagamento possa essere autorizzato anche se costituito nella forma di società cooperativa per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata, di fatto riconducendo tali due ultime figure nel novero delle società di capitali. E lo ha fatto sul presupposto che alle cooperative siano applicabili, ove richiamate ed in quanto compatibili, le norme sulle s.p.a. o sulle s.r.l.

Alla luce di tali posizioni dottrinali e decisioni - seppur isolate - si potrebbe allora giustificare l'adozione della veste cooperativa per le società sportive professionistiche con l'intendimento che tale veste sia *sic et simpliciter* riconducibile nel novero delle "società di capitali" (Statuto Federale) ed in quello specifico delle "società per azioni e società a responsabilità limitata" (L. n. 91/81).

In tal senso si potrebbe invocare un'interpretazione vigorosa del sopramenzionato art. 2519 cod. civ., il quale prevede di *default - per quanto non previsto dal presente Titolo* - un rinvio alle disposizioni sulla società per azioni. Se nel Capo di apertura del Titolo disciplinante le società cooperative si prevede un rinvio generale alle disposizioni dettate per quello che è l'archetipo della società di capitali, allora si può sostenere che la società cooperativa altro non sia se non una forma specifica rientrante nella categoria generale delle società di capitali (contrapposta a quella delle società di persone) e non un *tertium genus* rispetto a tali due perimetri.

Pertanto, la circostanza ostativa di cui alla L. n. 91/81 ed alla regolamentazioni federali potrebbe invero ritenersi non applicabile nell'ipotesi in cui (come vedremo) una società sportiva professionistica intenda perseguire il modello dell'azionariato popolare e dunque costituirsi ed operare in forma di società cooperativa.

Tuttavia, ad avviso di chi scrivere tale prospettica statuizione - seppur non priva di fascino e fondamento - non è sostenibile in punto di diritto, quanto meno in ottica di interpretazione ed applicazione attuali.

Sono tali e rilevanti le digressioni e le peculiarità del modello cooperativo rispetto allo schema di società di capitali da rendere palese una linea di demarcazione rispetto a tali due modelli (e tra i medesimi, rispettivamente, e le società di persone).

Principio della porta aperta, voto capitario, fine mutualistico - seppure inevitabilmente reso spurio dal perseguimento del fine di lucro, ineludibile per una società sportiva professionistica - sono cifre che discostano la società cooperativa dalla società di capitali in misura non meno rilevante rispetto alla demarcazione tracciata tra

società di persone e società di capitali dal rispettivo diverso regime di responsabilità dei soci.

Alla luce di ciò, si avrà modo di evidenziare nelle Conclusioni del presente elaborato come la soluzione invocabile al fine di veder applicato il modello dell'azionariato popolare allo sport professionistico sia quella di prevedere una riforma delle sopra richiamate disposizioni normative e regolamentari.

I.2. Brevemente, lo sport dilettantistico

Le riflessioni e l'oggetto del presente elaborato attengono al settore dello sport professionistico, non venendo invece a riguardare l'altra faccia della medaglia rappresentata dallo sport dilettantistico.

La distinzione tra detti due ambiti è formale e, a ben vedere, marcata da un elemento giuslavoristico.

Sebbene l'esperienza comune tenda a demarcare il confine tra tali due realtà nella presenza o meno di *business* ed imprenditorialità, la realtà descrive uno scenario non rigidamente di tal guisa. Basti in tal senso un solo dato: l'intera attività della pallavolo agonistica, inclusa la massima serie del volley maschile, è qualificata come dilettantistica, nonostante gli emolumenti riconosciuti agli atleti siano di poco inferiori rispetto a quelli di un calciatore militante in una piccola società militante in Serie A.

La tematica relativa alla delimitazione dei confini del dilettantismo sportivo, anzi, è a tal punto complessa e ampia da meritare maggiore attenzione rispetto a quanta, in questo lavoro, se ne può dedicare. Argomento di numerosi commenti e contributi dottrinali, potrebbe fornire lo sfondo e costituire il titolo e l'oggetto di un autonomo elaborato di tesi.

Si compia, allora, qui un rapido *excursus* sul tema. Per quanto attiene il profilo normativo interno, il legislatore nazionale, nel disciplinare l'intero movimento sportivo con l'analizzata Legge 91/81, non ha fornito una regolamentazione a riguardo di questo precipuo settore.

Tale lacuna normativa crea problematiche ed incertezze di ovvia entità. Certo, addivenire ad una definizione non giuridica di "dilettante" non è operazione complessa, ma sicuramente non sarà questa a dirimere l'intricata matassa al riguardo. Non sono mancati, anche all'interno dei lavori della dottrina, spunti in tal senso. Felice è

l'affermazione, ricalcante un orientamento giurisprudenziale spagnolo, enunciata dalla Professoressa Lina Musumarra, secondo la quale «*mentre uno sportivo dilettante non lavora, ma gioca, lo sportivo professionista non gioca, ma lavora ed offre le proprie prestazioni di sportivo ad un imprenditore, facendo dello sport materia ed oggetto di lavoro, ragion per cui il denaro che percepisce costituisce una retribuzione per la prestazione lavorativa*».

Tuttavia, stanti le esigenze di certezza ed univocità costituenti momento iniziale, e al contempo, finale della giustizia, la definizione dello status di “*dilettante*” non può giungere, o meglio, non può esclusivamente giungere, al termine di operazione maieutica dottrinale.

La risposta è fornita dalle normative interne all'ordinamento sportivo, le quali subordinano la qualificazione di un atleta come professionista o dilettante alla discrezionale ed unilaterale determinazione operata dalle singole Federazioni, secondo parametri fissati dalle stesse. In concreto, sono solo sei le Federazioni che prevedono il profilo professionistico all'interno del proprio ambito di influenza. Tra di esse, la Federcalcio, la Federazione ciclistica e la FIP.

Siffatta prassi è stata, nel tempo, più volte sbugiardata da un numero discreto di pronunce giurisprudenziali. Le suddette decisioni hanno evidenziato come una tale unilaterale qualificazione, meramente formale, non è idonea a costituire la certificazione di uno *status* giuridico e prima ancora, fattuale.

Interi settori e discipline del movimento sportivo nazionale (si pensi ai lampanti esempi della pallavolo e dell'intero ambito femminile), trovano invece che regolamentazioni equivalenti ed univoche rispetto a quelle dettate in merito al settore del professionismo, sostanziali divergenze di trattamento. Una discrezionale e poco sostenibile qualificazione, operata unilateralmente dalle Federazioni e dalle normative endordinamentali, determina l'inapplicabilità all'ambito del dilettantismo di principi e garanzie assicurate dal diritto comunitario e dalle pronunce giurisprudenziali. Una porzione consistente dell'intero movimento sportivo nazionale, costituente senza ombra di dubbio la maggioranza dello stesso, rimane esente da garanzie assicurate, senza una credibile reale cagione, esclusivamente ad una ristretta cerchia di soggetti, nonostante il profilo sostanziale delle attività da ambo le categorie praticate sia, per certi versi, equivalente.

Il regime differenziato tra sportivi professionisti e dilettanti, ed in particolar modo la circostanza che l'applicabilità di uno o l'altro dei suddetti canali ai singoli soggetti

discenda da una valutazione discrezionale ed unilaterale, o quanto meno da parametri non univoci, costituisce un aspetto discutibile e censurabile. Soprattutto in relazione all'ambito del dilettantismo c.d. di vertice.

Tali riflessioni, ad ogni modo, si può dire riguardino gli aspetti giuslavoristici del tema. Invero, la distinzione a livello societario tra realtà societarie professionistiche e dilettantistiche non presenta gli elementi di criticità di cui sopra, ed anzi non è di poco momento ai fini cui si verte.

Difatti, in relazione alle società dilettantistiche è dettata una disciplina *ad hoc* per quanto attiene la veste societaria da adottare.

Ci si deve riferire in particolare dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Più specificamente, è l'art. 90 di tale provvedimento - come modificato dall'art. 4 del D. L. 22 marzo 2004, n. 72 - ad entrare nel dettaglio della questione.¹²

Infatti, ai sensi di tale ultima disposizione, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR del 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.¹³

Si può allora rilevare come il ventaglio di scelte offerto alle società dilettantistiche sia più ampio rispetto a quello che si prospetta per le squadre professionistiche, venendo a ricomprendere, oltre alle figure della s.p.a. e della s.r.l., anche e soprattutto quella della cooperativa.

Sarebbe, allora, sufficiente prendere atto di tale considerazione per rispondere in senso negativo al quesito prospettato al precedente paragrafo. Se, infatti, la disciplina dettata per le squadre dilettantistiche fa esplicita menzione della cooperativa e, viceversa, quella relativa ai club professionistici tace al riguardo, si potrebbe concludere che la forma cooperativa non sia assumibile dalle compagini che militano nelle massime serie.

¹² Si rinvia a N. FORTE, *Guida alle società e associazioni sportive*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.

¹³ È il medesimo art. 90 della L. n. 289 del 2002 a vietare espressamente il perseguimento dello scopo di lucro alle società o associazioni sportive dilettantistiche.

I.3. *Il professionismo sportivo. Cenni introduttivi sulla cointeressenza tra diritto societario e diritto dello sport*

Esaurita la digressione iniziale - a mezzo della quale si è fotografato il riferimento normativo cui si verterà - e comprese le differenze sul tema tra sport dilettantistico e sport professionistico, ci si può addentrare in una prima disamina di più ampio raggio in merito a tale ultimo.

Difatti, redigere e discutere una dissertazione di diritto commerciale utilizzando anche gli strumenti del diritto sportivo potrebbe in prima battuta destare perplessità.

Tale ultima branca del diritto, difatti, ha storicamente faticato ad ergersi ad un rango di riconoscibilità, probabilmente non aiutata in tale percorso dagli stessi principi originariamente enunciati nel dibattito dottrinale che muoveva i primi passi.

Si teorizzava con vigore tra gli Autori la tesi del pluralismo giuridico, volto a sostenere l'autonomia dell'ordinamento sportivo - ai sensi della c.d. specificità dello sport, bandiera più volte sventolata al fine di sostenere normative sportive in deroga al diritto comune - e la conseguente necessaria distinzione tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo. Una tale visione - sottesa alla quale vi era l'idea affermata dall'allora Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Avery Brundage, che «*sport is sport, business are business*» - veniva da subito derubricata ad iperbole dalla Dottrina più autorevole in ambito costituzionalista, la quale non si esimeva dal prevedere che la stessa fosse destinata «*a regnare nel puro Olimpo della teoria*».¹⁴

Ciò nonostante, è parimenti oggettivo il riscontro per il quale il fenomeno sportivo sia tale - per interesse *tout court* e per risalto strettamente economico - da giustificare una massima attenzione del legislatore e della Dottrina, a prescindere dal fatto che la stessa declini tale attenzione secondo i principi del diritto sportivo o di altre branche giuridiche.

Proprio come nel caso in oggetto, in cui si ritiene di posizionare la lente del diritto commerciale sul fenomeno sportivo professionistico ed in particolare sulla disciplina atta a regolare le vesti societarie da adottarsi per l'esercizio della detta attività sportiva professionistica.

¹⁴ P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, Vol. I, Morano, Napoli, 1965, 227. Ad ogni modo, sarebbe riduttivo determinare aprioristicamente come privo di interesse il dibattito che a partire dagli anni '30 si è concentrato sulla teoria del pluralismo giuridico e sulla c.d. teoria ordinamentale, avendo tale dibattito interessato autori del prestigio di Barbarito Marani Toro, Santini, Cesarini Sforza, Giannini e Carnelutti.

Il fine è quello di valutare e del caso sollecitare la presenza di fenomeni partecipativi legati alla partecipazione attiva dei tifosi nell'azionariato dei club sportivi (e calcistici in particolare).

Per far ciò, si partirà dal dato preliminare costituito dal concetto di azionariato popolare, come proposto per le società sportive professionistiche, per individuarne le cifre principali. Appuntate tali ultime, si ricercherà ermeneuticamente la ricorrenza delle stesse tra i diversi tipi societari descritti dal codice civile, concludendo per una macrocorrispondenza con il modello cooperativo, valutandone l'applicabilità alle società sportive.

Per fare un tanto si ritiene utile "addentrare" il lettore qualificato nelle tematiche "oscurate" e poco battute del diritto sportivo, in particolar modo per quei perimetri d'interesse combaciante tra diritto dello sport e commerciale.

I.4. Dettami di diritto societario nel calcio d'élite. Il sistema delle Licenze Nazionali e delle Licenze UEFA

A testimoniare la rilevanza economica e giuridica del fenomeno sportivo, e calcistico in particolare, in ottica imprenditoriale si può in primo luogo menzionare il sistema federale delle Licenze, come applicato al calcio professionistico.

In particolare, oltre alle Licenze Nazionali, si ritiene di interesse richiamare la c.d. Licenza UEFA, valutandone brevemente i contorni.

Ai sensi della normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, "FIGC") - "Norme organizzative interne" (NOIF) e "Statuto"¹⁵ - sono ammesse a partecipare alle Competizioni UEFA - e.g. UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup - solo le società che, oltre ad avere conseguito il prescritto titolo sportivo, siano in possesso della Licenza UEFA.

Dunque, il presupposto per competere nelle Coppe Europee - le quali rappresentano lo scenario calcistico di maggior prestigio - è duplice. Ed in ambo i casi, meritocratico.

Legato cioè al dato di merito: merito sportivo, cioè aver conseguito un risultato idoneo e dunque una classificazione finale nel campionato nazionale nelle posizioni di

¹⁵ Entrambe tali normative, così come il richiamato Manuale delle Licenze UEFA - sono facilmente consultabili sul sito internet della Federcalcio - www.figc.it - alla sezione "Normativa" (ottobre 2013).

vertice, e merito societario, cioè presentare una struttura organizzativa e contabile adeguatamente solida.

In particolare, per conseguire la Licenza UEFA è necessario rispettare specifici e rigorosi criteri di bilancio. Tali ultimi, tra le varie, sono agganciati al c.d. regime del c.d. *Fair Play* Finanziario di recente introduzione.¹⁶

Finalità di tale Regolamentazione sono le seguenti, come autodichiarate dal Manuale Federale delle Licenze UEFA:

- promuovere e migliorare il livello qualitativo del calcio europeo in tutti i suoi aspetti;
- promuovere la formazione e l'educazione dei giovani calciatori in tutti i club;
- garantire un adeguato livello di organizzazione e di competenza manageriale all'interno dei club;
- migliorare le infrastrutture sportive, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi per spettatori e media;
- migliorare la gestione economica e finanziaria delle società calcistiche, aumentarne l'efficienza e la credibilità a beneficio dell'intero movimento calcistico;
- garantire l'integrità ed il regolare svolgimento delle competizioni internazionali per l'intera stagione sportiva;
- promuovere lo sviluppo di un sistema di *benchmarking* a livello europeo sui criteri previsti dal Manuale.

Per perseguire tali finalità, il Sistema della Licenza UEFA adotta i seguenti criteri cui i Club richiedenti la Licenza sono tenuti ad attenersi:

- criteri sportivi;
- criteri infrastrutturali;
- criteri organizzativi;
- criteri legali;
- criteri economico-finanziari.

I Club, dunque, ove interessati all'ottenimento della Licenza UEFA - *conditio sine qua non* per partecipare alle Competizioni continentali - devono presentare al competente Ufficio Licenze UEFA operante in seno alla FIGC tutta una serie di attestazioni e documentazioni.

¹⁶ Si rinvia a L. LONGHI, *Il Fair Play Finanziario UEFA di fronte all'ordinamento giuridico comunitario*, in *RDES*, 2012, II. Inoltre, M. CHIARINI, *Il futuro del calcio: il Fair Play Finanziario*, in *Giustizia Sportiva*, 2011, II.

Il tutto, al fine di dimostrare l'adempimento della Società rispetto ai suddetti criteri, i quali - non marginalmente - sono derogativi *in peius* rispetto alla normativa civilistica e fiscale per la redazione dei bilanci.

Sorvolando sui criteri sportivi e strutturali - non rilevanti ai fini della presente disamina, ma comunque stringenti in ottica di corretta gestione dell'attività aziendale - si possono in primo luogo richiamare i criteri organizzativi, il cui fine è, anche, quello di:

- accrescere gradualmente la qualità del *management* delle società di calcio professionistiche;
- aumentare il livello di professionalità delle diverse figure impiegate;
- incentivare l'impiego, da parte delle società, di figure professionali preparate, con un elevato patrimonio di conoscenze, specializzazione ed esperienza;
- assicurare ai calciatori della prima squadra e del settore giovanile l'assistenza di tecnici e staff medico altamente qualificati;
- indurre le società a dotarsi di un organigramma, con una chiara definizione delle responsabilità delle funzioni chiave all'interno della struttura aziendale e delle principali mansioni relative a tali funzioni chiave.

A tal fine, si prevede espressamente che «*la struttura societaria deve essere conforme alle disposizioni del Codice Civile e deve prevedere una chiara attribuzione di responsabilità gerarchica e funzionale tra i ruoli organizzativi. Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra più di una funzione aziendale [...] questi deve disporre del tempo e delle competenze necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni e tali ruoli non devono essere in contrasto con la normativa sportiva (es. Direttore Sportivo e Allenatore della Primavera)*». ¹⁷ Ed ancora, si dispone il possesso obbligatorio di specifiche competenze e specifici requisiti in capo al Direttore Amministrativo e Finanziario.

La corretta gestione aziendale, appena vista da un punto di vista strutturale ed organizzativo, è il target anche dei criteri legali e soprattutto di quelli economico-finanziari.

In particolare, l'impatto è alquanto dirimente per quanto concerne gli obblighi di bilancio, i quali portano già in sé l'anomalia d'esser per prassi consolidata relativi ad un esercizio non coincidente con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) ma con la stagione sportiva (1 luglio - 30 giugno).

¹⁷ Sez. 12.2., P.01 A.

Il bilancio dev'essere corredato dalla seguente documentazione: rendiconto finanziario; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione dell'organo responsabile del controllo contabile; relazione della società di revisione; documentazione supplementare (ove necessaria) e relativa relazione della società di revisione.

Inoltre, lo stesso deve essere redatto, oltre che conformemente alle norme di diritto comune, anche in conformità al “*Piano dei Conti*” e allo “*Schema di Bilancio*” approvati dalla FIGC.

Particolare attenzione è riposta nella valutazione ed attestazione delle posizioni attinenti ai calciatori, i quali costituiscono un *unicum* nel panorama contabile delle società, rappresentando un costo - in quanto dipendenti della società - ma anche un cespite - in quanto valore economicamente apprezzabile.¹⁸

Inoltre - e questa è una rilevante deviazione dal diritto comune - la Società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, debiti scaduti nei confronti di altre società di calcio, derivanti da trasferimenti di calciatori, intervenuti fino al 31 dicembre precedente; ovvero deve dimostrare, entro e non oltre il 31 marzo, che:

- ha saldato il debito scaduto, ovvero
- ha concluso un accordo scritto con il creditore per una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto, ovvero

¹⁸ Sez. 14.4.6., ai sensi della quale: «*Per la contabilizzazione della voce “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” la Società richiedente la Licenza deve rispettare i seguenti principi.*

- I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo dei “contributi di solidarietà” e “indennità di formazione” ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori e degli eventuali altri oneri accessori di diretta imputazione (es. compensi ad agenti e tasse di trasferimento). I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori non possono essere rivalutati e non possono comprendere i calciatori cresciuti nel vivaio.

- Le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura costante in relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti.

L'esercizio di decorrenza dell'ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d'esercizio l'ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento, a quote costanti, deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso. L'ammortamento deve cessare nel momento in cui il diritto alle prestazioni del calciatore non è più iscritto in Bilancio.

- I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere valutati ogni anno (“test for impairment”) e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti durevolmente inferiore a quello iscritto in Bilancio, dovrà essere indicato tale minor valore e l'importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico».

- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero
- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive.

Ed ancora, entro i medesimi termini e con riferimento ai medesimi periodi, il Club deve attestare l'assenza di debiti, retributivi e contributivi, nei confronti dei dipendenti, *in primis* calciatori.

Tale *corpus* normativo ben delinea la rigidità sempre maggiore imposta dalle Autorità Federali ai club professionistici, nei decenni passati spesso protagonisti di vicende economiche eufemisticamente definibili spensierate.

1.5. Le società aventi azioni quotate nei mercati regolamentati. Regolamentazione CONSOB rilevante

Ulteriore ambito di interesse per la cointeressenza tra diritto commerciale e diritto sportivo può essere rappresentato dalla presenza di tre società calcistiche aventi azioni scambiate nei mercati regolamentati: Juventus F.C. S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A.

Ciò determina una prima evidente conseguenza: alla normativa ordinaria di diritto comune ed alla normativa federale, per tali club si aggiunge un ulteriore sistema dispositivo cui attenersi, quello disposto dalla Consob.

Nel perimetro di tali ultime disposizioni merita esser sottolineato il *corpus* regolamentare dettato nel recente periodo dall'Autorità di Vigilanza al fine di disciplinare le ipotesi di operazioni con parti correlate, casistica non marginale nel calcio d'*élite*.¹⁹

¹⁹ Tale tema trova residenza anche nel Sistema delle Licenze UEFA disaminato al paragrafo che precede. La sezione 14.4.8. del Manuale delle Licenze UEFA, “Operazioni con Parti correlate”, dispone infatti specifici adempimenti pubblicitari. In particolare, ai sensi di tale ultima disposizione, «nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, l'ammontare delle posizioni o transazioni con Parti correlate deve essere indicato distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari della Società richiedente la Licenza e/o del gruppo. In nota integrativa devono essere fornite informazioni sull'incidenza che le operazioni o posizioni con Parti correlate hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui

Brevemente, ai sensi della normativa applicabile - art. 2391 *bis* c.c. e “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” Consob (di seguito “Regolamento OPC”, adottato con Delibera n. 17221 dd. 12.03.2010, poi integrata con delibera n. 17389 dd. 23.06.2010),²⁰ da un lato, e principi contabili internazionali (in particolar modo, IAS 24), dall’altro lato - e delle *best practices* delle autoregolamentazioni rilevanti - *in primis*, art. 9 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - il perimetro della nozione di “*parte correlata*” è specificamente delimitato.

Infatti, ai sensi di quanto statuito dallo IASB con il principio contabile n. IAS 24 (cui di fatto le altre normative sopra richiamate rinviano, ivi incluso il già richiamato Manuale delle Licenze UEFA, il quale si è visto può trovare applicazione a tutti i club di Serie A, inclusi ovviamente quelli non quotati) sono considerate “*parti correlate*” le seguenti figure:

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;

(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un’entità è una collegata o una *joint venture* dell’altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

flussi finanziari della Società richiedente la Licenza e/o del gruppo. Le informazioni relative alle Parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tale effetti.

Tra le altre informazioni, devono essere indicati:

- l’importo e la natura della transazione;

- l’importo dei saldi attivi o passivi derivanti (debito o credito), con indicazione delle condizioni e di eventuali garanzie collaterali;

- le condizioni di recuperabilità di eventuali crediti nei confronti di Parti correlate».

²⁰ Si vedano anche il Regolamento Emittenti Consob (Regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971), la Comunicazione Consob n. DEM/2064231 dd. 30.09.2002 - abrogata con la delibera Consob n. 14990 dd. 14.04.2005, modificativa ed integrativa del Regolamento Emittenti - e la Comunicazione Consob n. DEM/3022996 dd. 10.04.2003. Documenti tutti consultabili sul sito dell’Autorità di vigilanza.

- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Ora, il Regolamento OPC prevede tutta una serie di procedure ed adempimenti nel compimento di operazioni con parti correlate.²¹

Ovviamente non è questa la sede e l'occasione per fornire una dettagliata analisi dei contenuti e delle applicazioni del Regolamento OPC. Pertanto, ci si può limitare all'individuazione degli aspetti, delle regole di maggior importanza e delle *best practices* ricavabili dalla normativa Consob.²²

Le società cui si applica il Regolamento OPC sono tenute ad adottare un'idonea procedura, la quale enunci la concreta disciplina e le modalità di compimento delle singole operazioni con parti correlate poste in essere dalle società.

Tali procedure devono essere rese pubbliche senza indugio nel sito internet delle società, nonché evidenziate nelle relazioni sulla gestione.²³

²¹ Non tutte le "operazioni" sono rilevanti ai fini della Regolamentazione cui si verte. Nel novero delle "operazioni", quindi, sono ricondotti:

- acquisti o vendite di beni;
- acquisti o vendite di immobili o di altre attività;
- prestazione o ottenimento di servizi;
- contratti di agenzia, d'affitto o di *leasing*;
- trasferimento di ricerca e sviluppo, o accordi di licenza;
- finanziamenti (compresi prestiti e conferimenti di capitale in denaro o in natura);
- garanzie, personali e collaterali;
- contratti le cui obbligazioni sono ancora ineseguite;
- accordi in materia di passività a nome dell'entità o accordi su passività assunte dall'entità a nome di un'altra parte.

²² In riferimento alle *best practices*, si deve rinviare senza dubbio anche alle soluzioni adottate dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (c.d. Codice Preda).

²³ Sulla puntualità della Juventus e sui ritardi colpevoli di Roma e Lazio: R. FAVELLA, *Il Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate. La risposta di Juventus, Roma e Lazio*, in *Giustizia Sportiva*, 2011, III.

Le procedure vanno approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori (o consiglieri di gestione o di sorveglianza, in caso di sistema dualistico) indipendenti.²⁴

Le procedure devono distinguere le ipotesi di maggiore rilevanza - con conseguente disciplina più complessa e specifica (*in primis*, una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione, salva l'ipotesi di espressa competenza assembleare) - da quelle di minore rilevanza - con obblighi e presidi graduati di conseguenza.²⁵

A prescindere dalla rilevanza delle operazioni, si registra come le funzioni degli amministratori indipendenti rappresentano l'elemento di maggiore rilievo del Regolamento OPC.²⁶ Oltre al ruolo svolto nell'adozione delle procedure, infatti, gli indipendenti non correlati devono essere coinvolti nelle fasi delle trattative ed istruttoria relative al compimento delle singole operazioni tra parti correlate di maggiore rilevanza, con facoltà di farsi assistere da esperti esterni alla società, a spese di quest'ultima.

È inoltre previsto che il consiglio di amministrazione approvi ogni operazione previo motivato parere favorevole degli indipendenti, ovvero, in alternativa, che siano assicurate modalità di approvazione che garantiscano comunque un ruolo determinante

²⁴ Nell'ipotesi in cui non ci siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere relative alle procedure vanno approvate previo parere favorevole degli indipendenti eventualmente presenti ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole - comunque non vincolante - di un esperto indipendente.

²⁵ Si è in presenza di "maggiore rilevanza" nelle ipotesi in cui uno dei seguenti parametri superi la soglia del 5%: capitalizzazione di Borsa, patrimonio, totale delle attività o delle passività. In particolare, rilevano l'indice di rilevanza del controvalore, l'indice di rilevanza dell'attivo e l'indice di rilevanza delle passività. In particolare, ai sensi del Regolamento OPC l'indice di rilevanza del controvalore è «*il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla società, ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato*». Per le banche, si specifica, tale indice è «*il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato*». Quanto all'indice di rilevanza dell'attivo, per questo s'intende «*il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società*», con riferimento ai dati contabili più recenti. Infine, l'indice di rilevanza delle passività è «*il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società*», avendo a riferimento i dati contabili più aggiornati. Inoltre, sono da considerarsi "di maggiore rilevanza" le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società, qualora almeno uno dei menzionati indici di rilevanza sia superiore al 2,5%.

²⁶ Il ruolo degli amministratori indipendenti (nelle fasi istruttoria, consultiva, delle trattative e deliberativa), ritenuto imprescindibile dalla Consob, ha destato le perplessità di Confindustria, la quale ha osservato che un'eventuale eccessiva competenza degli indipendenti finirebbe per snaturare la figura ed il ruolo degli stessi, nonché per deresponsabilizzare gli amministratori esecutivi. Si potrebbe infatti porre il caso in cui gli amministratori indipendenti, pur se non esecutivi, potrebbero, con un loro veto, condizionare l'amministrazione e la gestione della società. Ad avviso della Consob, tuttavia, tali amministratori possono rappresentare una maggior tutela di quel che resta dell'autonomia gestionale e attuare un più severo controllo sulle direttive impartite. A loro, poi, dovrebbe essere affidato il difficile compito di valutare se sussistano per davvero gli eventuali vantaggi compensativi, e se le sinergie non stiano poi sempre ai "piani superiori" (leggasi, parte correlata controllante), come rilevato in R. CASIRAGHI, *Nei cda ruolo centrale per gli indipendenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 gennaio 2010, 36.

alla maggioranza degli indipendenti non correlati (ad esempio, con meccanismi di doppie maggioranze ovvero con *quorum* rafforzati che attribuiscono un ruolo determinante agli amministratori indipendenti).²⁷

Qualora le procedure dispongano che le operazioni con parti correlate debbano essere approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti, in caso di parere negativo di tali ultimi il Regolamento OPC prevede comunque la possibilità di porre in essere tali operazioni, purché vengano garantiti meccanismi di *whitewash*, volti a sterilizzare il voto dei soci correlati nel computo dei voti relativi all'assunzione della delibera.²⁸

Quanto invece alle operazioni di minore rilevanza tra parti correlate, il Regolamento OPC prevede presidi di correttezza e trasparenza analoghi a quelli da adottarsi in occasione di operazioni aventi considerevole rilevanza; tuttavia, ne diminuisce la portata.²⁹ In particolare, le procedure devono prevedere la costituzione di un comitato di amministratori non esecutivi e non correlati, il quale è composto (solo in maggioranza) da indipendenti, che va consultato prima dell'approvazione dell'operazione e che adotta un parere non vincolante (dunque non partecipando attivamente alla fase delle trattative).

In secondo luogo, la società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico un documento informativo, ma solo qualora, nel trimestre di esercizio, sia stata compiuta

²⁷ In tale ultima ipotesi, le procedure potrebbero prevedere che l'operazione vada approvata dal consiglio di amministrazione senza la necessità di ottenere il previo consenso degli indipendenti, ma comunque con una deliberazione assunta oltre che con la maggioranza prevista da legge o statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati membri del CdA.

²⁸ Quest'ultima ipotesi dev'essere espressamente prevista dallo Statuto. In concreto, nell'ipotesi di parere negativo degli indipendenti, qualora l'intendimento dell'organo amministrativo sia quello di compiere ugualmente l'operazione, allora la stessa dev'essere sottoposta all'esame dell'assemblea dei soci, la quale può approvarla solo ed esclusivamente nella misura in cui la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima il proprio voto favorevole.

²⁹ Tali regole meno incisive possono trovare applicazione anche in ipotesi di operazioni di maggiore rilevanza. Va infatti notato come il Regolamento OPC preveda una deroga in favore delle società quotate di minori dimensioni, della società di recente quotazione e delle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (ma non quotate). Questi soggetti, infatti, possono adottare anche per le operazioni di maggiore rilevanza i presidi previsti per le operazioni minori, così rendendo meno stringenti gli obblighi da rispettare. La *ratio* di tale deroga può apparire condivisibile. A titolo esemplificativo, si può ritenere che per le imprese di medie e piccole dimensioni i costi sostenuti per adeguarsi agli obblighi procedurali previsti per le operazioni maggiori risulterebbero probabilmente superiori ai benefici ottenuti. Ad ogni modo, come osservato da R. MARCELLO, *L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle piccole e medie imprese*, in *Le Società*, 2009, n. 2, 156, realtà societarie minori che si dovessero comunque adeguare agli standard generalmente applicati «*potrebbero essere reputate*» dalla platea degli investitori «*come più trasparenti e più affidabili, e quindi meno rischiose, di quelle che non li usano*».

un'operazione minore con parti correlate nonostante il parere contrario del summenzionato comitato.³⁰

Esaminati gli aspetti procedurali, si richiama brevemente la seguente circostanza: il Regolamento OPC impone anche specifici obblighi di informativa, interna ed esterna, graduati a seconda che si tratti di operazioni con parti correlate di maggiore o di minore rilevanza.³¹ Il Regolamento OPC prevede infine una puntuale disciplina in riferimento

³⁰ L'informativa deve indicare la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo della transazione, nonché le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del comitato.

³¹ Nei casi di maggiore rilevanza, le società sono tenute a redigere uno specifico documento informativo, il quale va messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla stipula del contratto (oppure quindici giorni nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni). Tale documento deve indicare tutti gli elementi atti a delineare la correttezza delle scelte poste in essere. Per quel che concerne la correttezza sostanziale, ci si deve interrogare se sia sufficiente, ai fini della sussistenza della stessa, che il corrispettivo dell'operazione sia allineato ai prezzi di mercato. Infatti, non necessariamente la previsione di un prezzo a condizioni di mercato assicura la *fairness* dell'operazione, poiché la stessa, pur se conclusa a condizioni eque, potrebbe per esempio risultare svantaggiosa poiché non necessaria per una delle controparti. Come osserva la dottrina, la correttezza sostanziale di un'operazione non dipende dal *quantum* o dal *quomodo*, bensì dall'*an*, poiché il giudizio sulla *fairness* di un affare non può basarsi solo sulle condizioni alle quali è stato concluso, prescindendo da una valutazione dell'opportunità dell'operazione medesima per l'emittente. Quindi, si deve ritenere che un'operazione tra parti correlate è corretta se non è stata influenzata dalla sussistenza del rapporto di correlazione o, quantomeno, senza che esso abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificate penalizzanti per l'emittente. Sul punto, v. M. VENTORUZZO, *Commento sub art. 2391 bis*, in P. MARCHETTI, L. A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI (a cura di), *Commentario alla riforma delle società, artt. 2380-2396. Amministratori*, Giuffrè, Milano, 2005, 518.

In particolare, vanno individuati i termini e le condizioni dell'operazione; le parti che hanno posto in essere la stessa ed il loro grado di correlazione; le motivazioni economiche alla base dell'operazione (ed un'analitica esposizione di tali ragioni nel caso in cui gli amministratori indipendenti avessero espresso il loro dissenso circa l'operazione medesima); le modalità di determinazione del corrispettivo, con particolare riferimento al *fair value* individuabile, e gli eventuali pareri in merito espressi da esperti terzi del caso nominati.

Inoltre, il documento deve illustrare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, nonché la possibile circostanza che - a fronte del compimento dell'operazione stessa - i compensi degli amministratori siano destinati a variare.

Sono altresì da indicare i soggetti o gli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative, ovvero che abbiano istruito o approvato l'operazione secondo i rispettivi ruoli, con particolare riguardo alle funzioni svolte nel concreto dagli amministratori indipendenti.

Infine, qualora le parti correlate siano amministratori, direttori o dirigenti delle società coinvolte nell'operazione, allora il documento dovrà evidenziare gli strumenti finanziari di tali ultime eventualmente detenuti dai soggetti correlati, nonché i concreti interessi dagli stessi posseduti nell'operazione stessa.

Inoltre, precise indicazioni circa il compimento di operazioni tra parti correlate vanno inserite nella relazione sulla gestione aziendale e nella relazione intermedia sulla gestione. La prima si tratta del documento redatto dagli amministratori ed allegato al bilancio, che fornisce un resoconto sulla gestione della società e che dipinge i prevedibili scenari di tale gestione, tenuto conto dell'attività «*nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società esposta*» (ex art. 2428 del codice civile. Sul punto v. M. CIAN, A. BEGHETTO, *Commento sub art. 2428*, in G. CIAN, *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*, II, Cedam, Padova, 2010, 4373-4374, nonché C. G. CASADIO, *Commento sub art. 2428*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve al diritto delle società*, Cedam, Padova, 2007, 822-827). La seconda, invece, è il resoconto intermedio di gestione prescritto ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Emittenti, il quale, redatto in osservanza dei principi contabili internazionali rilevanti, fornisce informazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente. Tale documento, entro quarantacinque giorni dalla

al sistema dualistico, alle operazioni di competenza assembleare, alle ipotesi in cui siano adottate delibere quadro ed alle società sottoposte a direzione e coordinamento; inoltre, sono previste alcune casistiche di esenzione, sussistenti le quali i presidi di cui al Regolamento OPC medesimo sono disapplicabili.

Tale panoramica sul tema consente di fornire un ulteriore strumento di valutazione della corretta gestione delle società di capitali operanti nello sport professionistico ed aventi capitale rappresentato da azioni quotate o diffuse.

Come nel dibattito dottrinale si è osservato, infatti, proprio l'adozione della Procedura per Operazioni con Parti Correlate e la contestuale pubblicazione sul sito sociale ha rappresentato una "buccia di banana" sulla quale sono scivolate due società sportive quotate su tre.³²

Inoltre, non di poco conto sarà il puntuale adempimento dei presidi e delle procedure prudenziali, ad esempio come adottate dalla Lazio in caso di transazioni poste in essere con la correlata U.S. Salernitana 1919 S.r.l. o dall'Udinese Calcio con i club alla stessa correlati.

1.6. Ipotesi di concentrazioni societarie nello sport. La disciplina fornita dall'Integrity Rule dettata dalla UEFA per la Champions League e l'Europa League

Oggetto e fine della breve dissertazione di questo paragrafo - strettamente connessa alla disamina del paragrafo precedente - è quello di valutare i possibili scenari di diritto ipotizzabili in riferimento all'eventualità che diverse società sportive europee di calcio professionistico siano, usando terminologia non tecnica, riconducibili ai medesimi azionisti di controllo, ovvero siano connesse tra loro.

chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, deve essere messo a disposizione del pubblico nella sede sociale e comunicato alla Consob (ex art. 154-ter del TUF, ai sensi del quale tale resoconto deve fornire «a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate». Come detto, inoltre, tale resoconto dovrà, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC, contenere informazioni sulle singole operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, ovvero su quelle che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società, nonché indicare qualsiasi rilevante modifica o sviluppo di operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale).

³² Si veda nuovamente R. FAVELLA, *Il Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate. La risposta di Juventus, Roma e Lazio*, cit.

Si tratta di un'eventualità più che concreta, posto che già oggi - ma episodi risalenti nel tempo sono testimoni di ciò - sussistano cointeressenze di tal tipo.

Vi è dunque qualche elemento ostativo a che tali intrecci societari si realizzino? Vincoli e limiti sono rilevabili nella normativa sportiva, sia Federale che di promanazione FIFA e UEFA? E così parimenti dal punto di vista strettamente civilistico, così come in punto di diritto societario.

Inoltre, uno sguardo più ampio consente di cogliere dubbi anche nell'ottica comunitaria della tutela del mercato e della concorrenza.

Tale tappeto introduttivo, dunque, fa subito comprendere come la materia si riveli delicata e di non immediata soluzione.

I principi del diritto, infatti, trovano elementi di conflitto con le legittime esigenze degli imprenditori dello sport. Non v'è dubbio che - al pari di qualsiasi imprenditore commerciale - anche chi fa impresa nel calcio professionistico non possa che trarre giovamento da sinergie e *network* tra club più o meno consolidati.

Ma se da un lato tacite collaborazioni tra Società, specie in chiave di "calcio mercato", non costituiscano materia suscettibile dell'attenzione di chi legifera e chi giudica, dall'altro lato cointeressenze societarie esplicite tra club - nelle diverse vesti del controllo, collegamento o comunque della correlazione - sono vincolate al rispetto di diverse discipline normative.

Esempi di tali cointeressenze societarie sono all'ordine del giorno. Si registrano iniziative imprenditoriali di singoli - si pensi alla figura del Presidente Claudio Lotito, azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A. nonché azionista di controllo congiunto della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - ovvero attività di investimento da parte di fondi specializzati - si pensi al fondo Fenway Sports Group (di cui Thomas DiBenedetto - ex Presidente dell'A.S. Roma S.p.A. nonché partecipante al gruppo degli *shareholders* di tale ultima - è *stakeholder*), azionista di riferimento del Liverpool FC ma con ovvi interessi anche nella compagine giallorossa.³³ Ed ancora, ci si può riferire alla "galassia" Udinese, di recente allargatasi con l'"ingresso", per il tramite della Hornets Investment Ltd, del club inglese Watford FC, militante in Football League Championship (nota anche come Championship), seconda serie inglese.

³³ Come rilevato sull'edizione *on line* del Guardian: www.guardian.co.uk/football/2011/mar/30/roma-thomas-dibenedetto-liverpool (ottobre 2013).

Fattispecie quali quelle appena indicate possono trovare il proprio contesto in primo luogo all'interno dei diversi campionati organizzati sotto l'egida della FIGC (come nel suesposto caso della S.S. Lazio S.p.A. e dell'US Salernitana 1919 S.r.l.).

Al riguardo, vi è una normativa generale applicabile a tutti i club. Si deve menzionare espressamente l'art. 16 *bis* delle NOIF - "Partecipazioni societarie" - il quale dispone testuale quanto segue:

«1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l'inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali.

4. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purché tali soggetti provvedano a darne comunicazione alla F.I.G.C. e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa.

Disposizioni transitorie:

A. I soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori:

- 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza;

- 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza;

- 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza;

- 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza.

B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo.

L'inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 bis, comma 3».

La letterale e granitica chiarezza di tali disposizioni non lascerebbe dubbi. Tuttavia, è norma che si ritiene opinabile in ottica concorrenziale e di tutela della libera iniziativa di impresa, e forse - proprio per tale univocità - non condivisibile. La stessa, infatti, preclude ad iniziative che, caso per caso, possono esser valutate con favore.

Proprio tale convincimento ha motivato la deroga concessa nell'estate 2012 dal Consiglio Federale della FIGC in riferimento agli assetti societari della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., controllata dal socio di riferimento della S.S. Lazio S.p.A.

Deroga che, seppur temporaneamente, ha consentito l'iscrizione di detto club ai campionati professionistici per la s.s. 2012/2013. Deroga che, però, non ha entusiasmato parte della tifoseria locale, posto il verosimile assunto che - finché la S.S. Lazio S.p.A. militerà in Serie A - tale categoria sarà preclusa alla compagine campana. Un tanto, alla luce del menzionato art. 16 *bis* delle NOIF e della deroga concessa unicamente alla luce dei diversi campionati di militanza delle due società interessate.

Invece, problemi di tal tipo non si pongono nel caso in cui il medesimo gruppo di riferimento controlli due società di calcio professionistiche militanti in campionati di due diverse Nazioni. *Nulla quaestio*, ai fini della regolarità di dette competizioni, se tali squadre hanno i medesimi *shareholders*. Ed infatti, esempi attuali e concreti dimostrano come sinergie tra club di diversa nazionalità non hanno rappresentato ostacolo alle sorti sportive degli stessi.

Di contro, tale problema di conflittualità di interessi potrebbe sorgere nell'ipotesi in cui tali club avente medesimo controllante - o comunque correlati - partecipino alla

stessa competizione UEFA (UEFA Europa League e UEFA Champions League). Si tratta di ipotesi non meramente di scuola, dati i precedenti *infra* disaminati.

Da tale dato emerge la necessità di fornire una disciplina che regoli casi di tal guisa. Disciplina già adottata dalla UEFA, in particolare con i Regolamenti ufficiali di UEFA Champions League e UEFA Europa League.

In riferimento alla regolamentazione della UEFA Champions League si deve menzionare l'Article 3 - Integrity of the competition:

«3.01 To ensure the integrity of the UEFA club competitions, the following criteria apply:

a) no club participating in a UEFA club competition may, either directly or indirectly:

i) hold or deal in the securities or shares of any other club participating in a UEFA club competition,

ii) be a member of any other club participating in a UEFA club competition,

iii) be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition, or

iv) have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition;

b) no one may simultaneously be involved, either directly or indirectly, in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of more than one club participating in a UEFA club competition;

c) no individual or legal entity may have control or influence over more than one club participating in a UEFA club competition, such control or influence being defined in this context as:

i) holding a majority of the shareholders' voting rights;

ii) having the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body of the club;

iii) being a shareholder and alone controlling a majority of the shareholders' voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club;
or

iv) being able to exercise by any means a decisive influence in the decision-making of the club.

3.02 If two or more clubs fail to meet the criteria aimed at ensuring the integrity of the competition, only one of them may be admitted to a UEFA club competition, in accordance with the following criteria (applicable in descending order):

a) the club which qualifies on sporting merit for the more prestigious UEFA club competition (i.e., in descending order: UEFA Champions League and UEFA Europa League);

b) the club which has the highest priority access by virtue of its performance in its top domestic league championship and as indicated in the 2011/12 access list (Annex Ia);

c) the club which has the best club coefficient ranking as established in accordance with paragraph 9.02».

Per quanto attiene invece il Regolamento della UEFA Europa League, occorre richiamare nuovamente l'Article 3 - Integrity of the competition:

«3.01 To ensure the integrity of the UEFA club competitions, the following criteria apply:

a) no club participating in a UEFA club competition may, either directly or indirectly:

i) hold or deal in the securities or shares of any other club participating in a UEFA club competition,

ii) be a member of any other club participating in a UEFA club competition,

iii) be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition, or iv) have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition;

b) no one may simultaneously be involved, either directly or indirectly, in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of more than one club participating in a UEFA club competition;

c) no individual or legal entity may have control or influence over more than one club participating in a UEFA club competition, such control or influence being defined in this context as:

i) holding a majority of the shareholders' voting rights;

ii) having the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body of the club;

iii) being a shareholder and alone controlling a majority of the shareholders' voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club; or

iv) being able to exercise by any means a decisive influence in the decision-making of the club.

3.02 If two or more clubs fail to meet the criteria aimed at ensuring the integrity of the competition, only one of them may be admitted to a UEFA club competition, in accordance with the following criteria (applicable in descending order):

a) the club which qualifies on sporting merit for the more prestigious UEFA club competition (i.e., in descending order: UEFA Champions League and UEFA Europa League);

b) the club which has the highest priority access by virtue of its performance in its top domestic league championship and as indicated in the 2011/12 access list (Annex Ia);

c) the club which has the best club coefficient ranking as established in accordance with paragraph 9.03».

Si apprezza senza sforzo la *ratio* di tali normative, ovvero sia garantire la regolarità delle competizioni tra club organizzate sotto l'egida UEFA. Astrattamente, la peggior casistica ipotizzabile - scontro diretto tra due squadre aventi i medesimi azionisti di controllo - appalesa infatti chiari elementi di criticità in termini di imparzialità.

Essendo di tal portata il fine sotteso a tali normative, le stesse dovrebbero presentarsi come non contestabili. Tuttavia, occorre rilevare come le stesse pongano il fianco a non marginali profili di sindacato, rappresentando potenzialmente un ostacolo al libero mercato ed alla piena concorrenza tra operatori economici.

Nel passato, si è già registrata una vicenda di tal specie, quella che ha visto protagonista il fondo di investimento Enic e le sue diverse ramificazioni a livello nazionale.

A fine anni '90 Enic acquisiva la maggioranza azionaria dei seguenti club professionistici europei: AEK Atene, Slavia Praga e Vicenza Calcio.

Accadeva che al termine della stagione sportiva 1997/1998 sia l'AEK Atene che lo Slavia Praga si qualificassero per l'edizione 1998/1999 della Coppa UEFA (l'attuale UEFA Europa League). Due società controllate dal medesimo *shareholder*, dunque, si trovavano in procinto di partecipare alla stessa competizione continentale.

Tale situazione, tuttavia, confliggeva evidentemente con una normativa che l'UEFA aveva da poco adottato, enunciata in una Risoluzione del Comitato Esecutivo,³⁴ avente contenuto di fatto analogo a quello di cui ai suesposti artt. 3 dei rispettivi Regolamenti Europa League e Champions' League e titolo "*Integrity of the UEFA Club Competitions: Independence of the Clubs*" (di seguito, "Integrity Rule").

Al fine di dirimere l'*empasse* di imminente esplosione, ambo le parti iniziavano un comune tavolo di discussione – *in order to discuss the issue of "multi-club ownership", that is the ethical and non-ethical question raised by the circumstance that two or more clubs controller by the same owner take part in the same competition*. Il confronto tra Enic e UEFA addiveniva ad un nulla di fatto, solo parzialmente risolto da un parere della Commissione Europea a firma Mario Monti (Case COMP/37 806: ENIC/UEFA) sulla base di un *complaint* formale dell'Enic.

Tale parere - di segno favorevole rispetto alle ragioni dell'UEFA - rappresentava il preludio alla vera e propria disputa giudiziale, incardinata innanzi al Tribunale Arbitrale Sportivo CAS-TAS di Losanna (di seguito, "TAS").

Tale procedimento riguardava la domanda dell'Enic volta all'annullamento dell'Integrity Rule, ponendosi tale ultima in conflitto con le disposizioni comunitarie in materia di libero mercato (art. 85, poi 81, del TCE)³⁵ ed essendo la stessa espressione di un abuso di posizione dominante esercitato dall'emanante, ovverosia l'UEFA (art. 86, poi 82, del TCE),³⁶ oltre che confliggendo la medesima con talune disposizioni di diritto svizzero - rilevante posta la competenza arbitrale TAS - e con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali.

In sostanza, Enic sosteneva che una norma di guisa quale quella dell'Integrity Rule:

i) limitasse il mercato tra operatori commerciali, disincentivando tali ultimi - ove interessati a *partnership* ed all'acquisto di più club - ad investire in pacchetti azionari di club calcistici, sussistendo l'enorme spada di Damocle del divieto di controllare due o più società partecipanti alla medesima competizione UEFA;

ii) fosse stata emanata da un soggetto esercitante un abuso di posizione dominante sul mercato, essendo l'unico presente (*i.e.* l'UEFA, la Federazione continentale che riunisce tutte le Federazioni nazionali europee e che organizza la competizioni continentali per club).

³⁴ Resolution of Executive Committee of the UEFA of 19 May 1998.

³⁵ Ora art. 101 TFUE.

³⁶ Ora art. 102 TFUE.

Inoltre, nel merito Enic evidenziava come l'ipotesi di scontro diretto tra club con medesimi proprietari fosse, statistica alla mano, di difficilissima realizzazione. In secondo luogo, sarebbe interesse preponderante di entrambi tali club non porre in essere *combine*, posti gli evidenti riflessi negativi in termini reputazionali e soprattutto le deterrenti sanzioni sportive ed ordinarie.³⁷

Di contro, l'UEFA ribatteva sostenendo la legittimità dell'Integrity Rule, essendo la stessa riferita alla sola sfera sportiva e non rilevando a fini economici (con conseguente non applicabilità, *ex art. 2 TCE*, delle normative comunitarie in tema di mercato e concorrenza) ed essendo comunque sorretta da fini idonei (salvaguardia dell'integrità delle competizioni sportive, anche alla percezione della platea dei sostenitori) e proporzionata al conseguimento di tali ultimi.

Inoltre, se è vero che uno scontro diretto tra club con medesima *holding* di controllo sia ipotesi quasi astratta, è altrettanto vero che l'integrità delle competizioni potrebbe essere alterata anche in altre occasioni: si pensi al caso di risultati "particolari" da parte di una di tali due squadre in match con squadre terze al fine di favorire la "sorella".

All'esito della discussione, il TAS ha pronunciato in senso favorevole all'UEFA,³⁸ confermando nel merito la normativa contestata.³⁹ Il tutto, sull'assunto che «*a rule concerning multi-club ownership is objectively necessary in order to provide the consumers with a credible sporting contest*».

Ad avviso di chi scrive sono diversi i passaggi della decisione summenzionata sul caso Enic - e di conseguenza della *ratio* sottesa agli artt. 3 dei Regolamenti Europa League e Champions' League evidenziati in apertura del presente paragrafo - a sollevare non poche perplessità.

Tra le varie, nella detta pronuncia il TAS sostiene che - in caso di comune controllo da parte del medesimo azionista - le scelte imprenditoriali di tale ultimo

³⁷ Al riguardo il TAS osserva correttamente che, soprattutto in caso di club sportivo quotato presso i mercati regolamentati, l'interesse di azionisti investitori (meramente finanziario) prevarrebbe su quello sportivo, raggiungendo al limite estremo la seguente ipotesi: sindacare l'operato di amministratori che, per non violare una norma meramente sportiva quale l'Integrity Rule, non abbiano fatto il possibile per raggiungere un risultato sportivo favorevole alle sorti economiche del Club (per intenderci, se occorre per qualificarsi alla fase successiva un "biscotto" con la "sorella", le due società devono accordarsi per tale risultato).

³⁸ CAS-TAS 98/200 AEK Athens and SK Slavia Prague / Union of European Football Associations (UEFA).

³⁹ Pur ritenendo la medesima applicabile al caso specifico sollevato dall'Enic per la Coppa UEFA 1998/1999, essendo stata introdotta troppo tardi (e quindi con spirito contrario alla buona fede) l'Integrity Rule.

finirebbero inevitabilmente per individuare un club primario ed un secondo connesso da un nesso funzionale al primo.

Al riguardo delle perplessità di una tale statuizione si può fare l'esempio lampante riferibile al caso Udinese: c'è qualcuno che possa paventare il malumore di qualche tifoso del Granada che, proprio grazie alle sinergie con Udinese è ritornata a militare nella *Liga* dopo anni di militanza nelle serie minori?

Inoltre, il TAS presenta come scontato il fatto che sia ampia la contendibilità delle società sportive e la platea dei possibili investitori/acquirenti di club professionistici, con la conseguenza che l'Integrity Rule non possa dirsi norma anticoncorrenziale essendo ampia, in fatto, la concorrenza.

Ora, siamo sicuri che una tale affermazione sia ad oggi - 2014 - ancora corretta e che una normativa che di fatto disincentiva potenziali investitori a immettere risorse in più club (dovendo implicitamente limitarsi ad acquisirne solo uno) sia silenziata dalla circostanza che siano molti i potenziali acquirenti che potrebbero sostituire un proprietario di più club nel controllo di uno di questi?

Ad ogni modo, è un altro il punto dirimente: presupposto affinché una normativa possa in parte confliggere con la disciplina comunitaria è che la stessa persegua un fine apprezzabile e che preveda misure che siano proporzionate a tale fine e non lo eccedano.

Bene, ad avviso di chi scrive l'Integrity Rule - così come gli analoghi artt. 3 dei Regolamenti UEFA Europa League e Champions' League - non appaiono "proporzionati", ovverosia si possono prevedere strumenti di minor impatto sulle scelte imprenditoriali dei singoli investitori e comunque idonei al perseguimento del fine.

Tra i vari, Enic suggeriva in corso di causa il seguente meccanismo (rigettato dal TAS in quanto privo di incisività): la costituzione di un Trust di durata pari alla durata della competizione UEFA che controlli una delle società controllate per il tempo necessario alla disputa di tale competizione continentale.

Inoltre, ci sono altri strumenti suggeribili. Si pensi ai meccanismi di sorteggio pilotato delle competizioni continentali previsti per le particolari ipotesi di *derby* tra club della stessa nazione.

Perché non prevedere che - in caso di partecipazione alla medesima competizione UEFA di due o più club controllati dal medesimo *shareholder* - tali club non possano disputare scontri diretti (e/o non possano esser inseriti nei medesima gironi) sino alle fasi conclusive?

Tali strumenti - il sorteggio pilotato *a contrario*, come nei derby - sono meno invasivi dell'Integrity Rule e comunque idonei al perseguimento dello scopo rispetto alla natura *tranchant* della detta Rule.

I.7. *Brevemente, profili di diritto concorsuale con riferimento allo sport professionistico*

Lo sport professionistico è un settore imprenditoriale che genera, quanto meno all'occhio del comune lettore, fatturati ingenti. Tale sguardo superficiale non consente però di focalizzarsi sul seguente dato: le società sportive, al pari di qualsiasi società commerciale, soggiacciono alle regole di mercato; motivo per cui - anche per i Club sportivi - trovano applicazione (ove ne ricorrano i requisiti di legge, ovviamente) le discipline dettate per le procedure concorsuali.

Ipotesi di club dichiarati falliti sono all'ordine del giorno, specie negli sport minori dove tali notizie destano minore attenzione. Anche nel calcio, comunque, si sono registrati casi di tal tipo, specie se legati alle sorti imprenditoriali del *main business* dello *shareholder*.⁴⁰

Un breve cenno, al riguardo, può esser fatto preliminarmente all'istituto, tipicamente speciale e sportivo, del c.d. "*Lodo Petrucci*", il quale consentiva - in caso di fallimento - di trasferire il titolo sportivo sì che il cessionario (il nuovo proprietario della società sportiva) possa proseguire l'attività agonistica in una serie immediatamente inferiore rispetto a quella in cui militava la squadra della società sportiva fallita (così evitando di iniziare l'attività dall'ultima delle serie).⁴¹ Come osservato in Giurisprudenza, «*il titolo sportivo, pur facendo capo, in modo personalissimo ed esclusivo, soltanto alla società che l'ha conquistato sul campo, non si sostanzia in una situazione giuridica di vantaggio alla società attribuita dall'ordinamento generale, ma è una qualità inerente allo status della società all'interno dell'ordinamento settoriale sportivo*». Ed ancora «*il titolo sportivo non può essere qualificato come bene ai sensi dell'art. 810 c.c., né come diritto e men che mai come un diritto potestativo; esso identifica il merito sportivo, ossia la posizione acquistata della società sportiva sul campo, nel corso del campionato, appunto per merito sportivo, oggetto del*

⁴⁰ Cragnotti / Cirio / Lazio è caso scolastico.

⁴¹ www.figc.it (ottobre 2013).

*riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo con gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato».*⁴² Pur tuttavia, lo stesso è trasferibile (e negli sport minori accade di sovente anche al di fuori di ipotesi concorsuali o comunque di crisi aziendali).

Inoltre, la posizione del cessionario nell'ambito di una procedura concorsuale era tutelata dagli strumenti del summenzionato Lodo Petrucci, ad oggi non più applicato, sostituito dall'art. 52 delle NOIF. Ai sensi di tale ultimo - in auge per le vicende concorsuali dell'Associazione Sportiva Bari S.p.A.⁴³ - in caso di fallimento di una società calcistica professionistica il relativo titolo sportivo può essere ceduto nella procedura concorsuale all'acquirente del ramo d'azienda costituito dall'attività sportiva, con evidenti deviazioni per ipotesi di cessione in corso di stagione sportiva.

Brevemente anticipato un tanto, si può passare al tema che - in ipotesi concorsuale - è forse quello di maggior interesse se applicato allo sport d'*élite*, ovvero sia il ruolo ed i profili di responsabilità e sanzionabilità dei membri dell'organo amministrativo.

Da ultimo e tra i più importanti, il Tribunale di Trieste ha dichiarato nel gennaio del 2012 il fallimento dello storico club alabardato, l'U.S. Triestina Calcio S.p.A.

Proprio tale ultima realtà, e le vicende legate al suo dissesto, possono fornire spunti di riflessione in merito all'oggetto del presente paragrafo. Il fallimento della compagine tergestina, infatti, costituisce il contesto di una vicenda concorsuale ordinaria con riflessi non solo civilistici. Inoltre, anche la giustizia sportiva, *a latere* e seppur per condotte accessorie, ha avuto modo di recente di giudicare condotte dei tesserati ricoprenti ruoli apicali nella gestione ed amministrazione della società.⁴⁴ In particolare, la giustizia federale ha punito un inadempimento di carattere "amministrativo-finanziario" posto in essere dal club (*i.e.* il mancato pagamento di talune somme in favore di un agente di calciatori).⁴⁵

⁴² Tribunale di Napoli, Sez. VII, Sentenza del 25.02.2010, in *Le Società*, 2011, VII, 769. Sul trattamento contabile e sul regime giuridico del titolo sportivo, in medesima fonte C. SOTTORIVA, *La qualificazione del c.d. "titolo sportivo" nel trasferimento d'azienda nell'ambito di procedure concorsuali*, in *Le Società*, 2011, VII, 769.

⁴³ V. http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/oggetti/52313_3.pdf (aprile 2014).

⁴⁴ Comunicato Ufficiale n. 58/CDN del 27 gennaio 2012, consultabile *on line* sul sito www.figc.it (ottobre 2013).

⁴⁵ Nello specifico, a fronte del deferimento del Procuratore Federale disposto nei confronti degli allora (trattasi, infatti, di condotte *ante* cessione alla nuova proprietà e quindi *ante* fallimento) Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, la CDN ha disposto in capo al primo una sanzione pecuniaria esattamente doppia rispetto a quella irrogata al secondo. Il tutto, sulla base del seguente condivisibile ragionamento: se è vero che l'A.D., per definizione scolastica, svolge un ruolo che presuppone alte competenze gestionali, è altresì vero che una tale considerazione in punto di *corporate*

Oltre al caso del club regionale, si deve menzionare - per i riflessi interpretativi apportati - quello del Benevento F.C.

Nel quadriennio antecedente alla dichiarazione di fallimento del Club sannita, il ruolo di amministratore unico della società era stato ricoperto dalla medesima persona. Sulla base di tale presupposto, nei primi gradi di giustizia sportiva tale ultima veniva sanzionata per aver di fatto condotto - o contribuito senza dubbio a condurre - il club amministrato allo stato di dissesto.

In ultimo grado, innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI (TNAS), le difese dell'ex amministratore unico si fondavano su un precedente parere interpretativo della Corte di Giustizia Federale FIGC.⁴⁶ Secondo tale parere, come richiamato dalla difesa dell'istante, ai fini della punibilità di un amministratore occorre il concreto accertamento di profili di colpa in capo allo stesso, con specifico riferimento a comportamenti effettivi (anche omissivi, si deve ritenere) e non già alla generica influenza sulle sorti di una società riconoscibile *ipso facto* all'amministratore della stessa. Il tutto, con onere probatorio a carico della giustizia sportiva - della Procura Federale, nello specifico - e non del deferito.

Di contro, la Federcalcio resistente osservava che l'istante, nel quadriennio di riferimento, era *shareholder* di controllo ed amministratore unico, e che alla luce di tale ruolo esercitava in via esclusiva tutti i poteri gestionali.

In punto di diritto, dunque, due posizioni antitetiche a confronto: il rilievo da riconoscersi ad un'indagine fattuale in merito alla concreta condotta ed alla rimproverabilità, per colpa o dolo, della medesima, da un lato, e l'incontrovertibile assunto che, codice civile alla mano, «*la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori*» (art. 2381 c.c.) e di tale operato i membri dell'organo amministrativo rispondono nei confronti della società, dei soci e dei terzi creditori sociali, nonché in sede concorsuale.⁴⁷

governance non possa bypassare un sindacato di merito. Tale ultimo deve concernere - oltre, ovviamente, alla condotta nel concreto posta in essere - anche le deleghe conferite e le competenze attribuite. Nel caso suindicato della Triestina, dunque, la CDN, pur riconoscendo che il ruolo dell'A.D. avrebbe dovuto indurre ad una maggiore incisività nei propri compiti di vigilanza, ha valorizzato l'elemento fattuale consistente nella circostanza che lo stesso svolgesse «*compiti prettamente tecnico sportivi*». Sulla base di tale assunto, la sanzione da irrogare allo stesso è stata livellata verso il minimo, in antitesi a quanto disposto nei confronti del Presidente dell'organo amministrativo che (non foss'altro per il non marginale fatto d'esser anche, al momento dei fatti, il maggiore azionista della società) era figura apicale e di ultimo riferimento all'interno del club.

⁴⁶ Di data 28.06.2007.

⁴⁷ Si rinvia, innanzitutto, a B. LIBONATI, *Il governo del consiglio di amministrazione di società per azioni*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2011, 1, 3-48. Sul tema, inoltre, P. MONTALENTI, *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale*, in *Rivista di Diritto Societario*,

La posizione adottata dal TNAS nel lodo è stata la prima di tali due. In conformità ai principi di diritto fallimentare generalmente applicati al di fuori della sede federale, infatti, l'arbitro unico non ha potuto prescindere da un rigoroso sindacato di merito. In particolare, per giurisprudenza consolidata si afferma che, nell'ipotesi in cui determinate funzioni siano state delegate (a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo all'uopo costituito), qualora il comportamento dannoso sia imputabile ad uno o ad alcuni soltanto degli amministratori delegati, chi ha agito risponde direttamente del danno provocato. Al riguardo, è sì corretto sottolineare che anche in caso di delega possa sussistere la responsabilità degli amministratori deleganti - nei limiti in cui questi fossero stati a conoscenza dei predetti fatti pregiudizievoli e non abbiano fatto quanto nelle loro potenzialità per impedirne il compimento o attutirne le conseguenze (per quel che concerne la responsabilità civile)⁴⁸ e fino a prova scritta della delega e dell'effettività fattuale della stessa (per quanto attiene alla responsabilità penale)⁴⁹ - tuttavia tali assunti di diritto hanno portata ed applicazione residuale rispetto al principio della responsabilità diretta e personale dell'autore della condotta. Alla luce di ciò, per quel che attiene l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione abbia delegato attribuzioni ad alcuni dei suoi membri, dei fatti commessi nell'esercizio delle deleghe rispondono gli autori, ovvero gli amministratori delegati.

In conformità di tale principio, ecco allora che, anche per le società calcistiche di vertice, si verificano vicende giudiziarie che - partendo da una sentenza dichiarativa di fallimento - conducono a procedimenti giudiziari volti ad accertare le responsabilità degli amministratori. Al riguardo, si possono anche menzionare ulteriori casi, come quello attinente i recenti sviluppi giuridici legati alle sorti concorsuali della società calcistica di Treviso - Treviso Football Club 1993.⁵⁰

Per quanto attiene i principi di diritto, il parere interpretativo sopra richiamato, cui ha rinviato l'istante nel procedimento innanzi al TNAS, enuncia due rilevanti

2011, 4, 820-829; L. PELLE, *Profili processuali delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori sociali*, in *Le Società*, 2011, 12, 1459-1469; U. TOMBARI, *Crisi di impresa e doveri di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società capogruppo. Prime considerazioni*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2011, 3, 631-648; P. P. FERRARO, *Sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali*, in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 2011, 1, 113-127; M. SPIOTTA, *Responsabilità degli amministratori e legittimazione attiva del curatore*, in *Il Fallimento*, 2011, 5, 595-607.

⁴⁸ Anche in applicazione dell'obbligo di agire informato imposto agli amministratori ai sensi dell'art. 2381 del codice civile. Al riguardo, *ex pl.*, F. CHIAPPETTA, *Diritto del governo societario*, cit., 135-139.

⁴⁹ Sul punto, G. SCHIAVANO, *I reati fallimentari: oggi*, in *Rivista trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, 2011, 3, 681-700.

⁵⁰ Dalla dichiarazione di fallimento, di data 26 gennaio 2010, si è arrivati al rinvio a giudizio dell'allora amministratore unico E. S., con imputazione per bancarotta fraudolenta.

statuizioni, alle quali non si può che aderire. Da un lato, la Federcalcio non può incolpare l'amministratore unico sulla base del solo dato costituito dalla decozione della società sportiva, ma deve provare l'esistenza di condotte colpose; dall'altro lato, tali condotte non devono necessariamente aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che le stesse siano apprezzabili dal punto di vista sportivo, poiché consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali.

Trova dunque conferma il principio sopra evidenziato e richiamato dalla consolidata giurisprudenza concorsuale: non è ammissibile un giudizio di responsabilità in capo ad un amministratore per la circostanza, *sic et simpliciter*, d'aver rivestito tale ruolo, ma occorre un sindacato di merito. Tuttavia, tale principio si arricchisce - nella giustizia federale ed alla luce del parere della CGF - di una precisazione: l'onere probatorio non deve spingersi fino all'accertamento di un nesso tra condotta illecita e decozione del club, ma è sufficiente appurare comportamenti illeciti rilevanti sotto il profilo sportivo o gestionale.

Per un verso, allora, osserva il TNAS che *«può ben accadere che l'imprenditore sportivo incorra nel fallimento senza sua colpa: in tal caso non appare conforme ad equità e giustizia un'applicazione automatica delle sanzioni afflittive in capo a chi curava l'amministrazione sociale»*.⁵¹ Ed allora *«oggetto di valutazione [...] è dunque non già il fatto in sé dell'aver il tesserato, nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, ricoperto ruoli gestori in seno al soggetto insolvente, bensì, invece, i comportamenti colpevoli tenuti nel periodo considerato dallo stesso tesserato e come tali rilevanti sul piano sportivo»*.

Per altro verso, ad ogni modo, è sufficiente - per i profili di responsabilità - che le condotte siano rilevanti per l'ordinamento sportivo, e non necessariamente abbiano addotto il club al fallimento.

Dunque, ai fini della responsabilità degli amministratori di società calcistiche professionistiche l'onere probatorio non deve estendersi fino all'accertamento di un nesso tra i fatti addebitati e l'incapienza/decozione del club, ma è sufficiente che le condotte riscontrate siano disciplinarmente rilevanti ai sensi della normativa federale. In tal senso, anche la posizione di un amministratore non delegato - ma comunque esecutivo - che abbia posto in essere fatti di minor importanza ed in alcun modo

⁵¹ Ed ancora, prosegue il TNAS, *«quanto precede è riconosciuto anche dal legislatore nazionale che, a seguito delle note riforme della legge fallimentare, ha limitato gli effetti personali pregiudizievoli della procedura nei confronti del fallito incolpevole»*.

impattanti sulle vicende economiche della società può rilevare se tali fatti integrino fattispecie di illecito sportivo.

Capitolo II

L'AZIONARIATO POPOLARE NELLO SPORT

II.1. *Riflessioni introduttive sul fenomeno dell'azionariato popolare*

Per un verso, «*il filone neutro della cooperazione, che fa della società cooperativa null'altro che uno strumento tecnico per raggiungere democraticamente un risultato economico apprezzabile - l'eliminazione dell'intermediario - è quello destinato, a mio avviso, a lunga vita. Questo filone riscatta l'intero fenomeno dalla tradizionale venatura assistenziale che ne caratterizzò a suo tempo la nascita, e promuove le cooperative dal rango di parenti povere delle società lucrative, destinata cioè a soddisfare minori e limitate esigenze economiche, al rango di imprese realmente capaci di competere sul mercato*».⁵²

Per l'altro, «*la cooperativa si presenta come l'espressione organizzata di classi economicamente subalterne, mosse dall'intento di sottrarsi all'egemonia delle classi economicamente dominanti*».⁵³

Non è forse la convivenza tra tali due istanze (lucrattività della forma cooperativa e democraticità della stessa) la migliore espressione per raffigurare quel particolare fenomeno che induce le comunità dei tifosi, ma anche insospettabili osservatori, ad invocare l'applicazione di modelli partecipativi (quale è sicuramente la cooperativa) al mondo delle società sportive? Ad invocare, cioè, come un mantra rassicurante il *refrain* “azionariato popolare”?

Termine, tale ultimo, che non trova previsione positiva nei testi normativi, con la necessità di rinviare, come anticipato, al modello delle società cooperative ed alla relativa disciplina.

Tale modello, tuttavia, risiede ontologicamente in un livello giuridico diverso da quello a cui si riferisce il c.d. “azionariato popolare”. Il primo, infatti, è un tipo di società previsto dal codice civile che disciplina tutti gli aspetti della vita sociale della persona giuridica che si dota di tale schema. Il secondo, è un fenomeno sottostante che potrebbe riguardare, a ben vedere, tutti i tipi societari. Per intendere in via

⁵² A. BASSI, *Cooperazione e Mutualità. Contributo allo studio della Cooperativa di consumo*, cit., 3.

⁵³ F. GALGANO, *Diritto Privato*, Cedam, Padova, 2010, XV Ed., 780.

esemplificativa tale distinzione ontologica, si potrebbe parallelamente parlare di “società per azioni”, da un lato, e “cogestione dei dipendenti”, dall’altro lato.

Dunque – partendo dal presupposto macro per cui fine e cifra dell’azionariato popolare siano (i) garantire il massimo accesso dei singoli interessati (preferibilmente persone fisiche) alla compagine sociale ed all’acquisto dello *status* di socio, e (ii) assicurare meccanismi di gestione tali da dare rilievo tanto agli azionisti di minoranza che a quello di maggioranza – si può valutare dove, in punto di diritto, trovino applicazione tali principi.

Si potrebbe ravvedere una prima analogia con il fenomeno - già oggetto di attenzione di dottrina e giurisprudenza, nonché del legislatore, specie se a livello di organismi di vigilanza (in particolare riferendosi alla regolamentazione ed alle indicazioni della Consob⁵⁴) - dell’azionariato diffuso.

A livello teorico si può parlare di azionariato diffuso per realtà imprenditoriali aventi il capitale sociale (suddiviso in azioni ovvero in quote) polverizzato tra una miriade di titolari/soci, nessuno dei quali in grado - non avendo un numero sufficiente di voti in assemblea - di governare autonomamente la società.⁵⁵

Tuttavia, il concetto di azionariato diffuso può essere portato a coincidere con quello di azionariato popolare solo sino ad un certo punto.

Da un lato, vi è la preliminare osservazione che riguarda la tipologia degli azionisti: se in una qualsiasi società di capitali avente azioni diffuse tra un ampia platea di titolari la natura di tali ultimi è indifferente, nella nozione di azionariato popolare (per come intesa generalmente ed in particolare ai fini della presente disamina) il “colore” dell’azionista (ovverosia l’“appartenenza” alla squadra ed all’attività sportiva della società) è cifra caratterizzante il modello.

Inoltre, seppur la diffusione tra un numero cospicuo di soggetti tende a produrre l’effetto di affievolire l’influenza di ciascun socio sulla gestione ed amministrazione della società, è altresì vero che non necessariamente tale circostanza rappresenta la regola nelle società di capitali con azionariato diffuso. Un tanto, all’esatto opposto del

⁵⁴ Tra tutti, occorre menzionare in particolar modo il Regolamento Consob n. 11971/1999, il cui art. 2 *bis* fornisce la definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ovverosia principalmente gli emittenti italiani i quali abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5% e non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata.

⁵⁵ È corretto rimarcare il tenore teorico di una tale statuizione, posto che - come si vedrà nel prosieguo della trattazione - la realtà imprenditoriale descrive un quadro nel concreto totalmente difforme, dove – salve talune eccezioni - esempi di c.d. *public companies* sono assenti e dove, anche in ipotesi di azioni ampiamente diffuse tra i risparmiatori, il ruolo dominante è di esclusiva spettanza del socio di maggioranza, anche se relativa.

risultato che il modello di azionariato popolare persegue, ovvero sia assicurare pari influenza a ciascun socio, a prescindere dal capitale detenuto.

Da ciò discende la seguente ulteriore conseguenza, la quale ben delimita il confine e la differenza di fondo tra il concetto di azionariato popolare e quello di azionariato diffuso: nel primo, il principio di pari potere riconosciuto ad ogni singolo socio (principio la cui massima espressione è ovviamente quella del voto capitario) è ineludibile; nel secondo, tale principio non trova automatica residenza, venendo rimessi i meccanismi di democrazia interna - come in ogni società di capitali - alle scelte convenzionali dei soci, sia che si esprimano liberamente sia che si formalizzino attraverso negozi quali i patti di sindacato.

Ed invero, la casistica insegna come le società con azionariato diffuso spesso vedano ben netta la primazia tra il socio imprenditore che detiene la maggioranza (anche se relativa) del capitale rispetto al *maremagnum* dei piccoli azionisti. Tali ultimi, difatti - pur potendosi distinguere tra soci piccoli investitori, la cui partecipazione è intesa come strumento di auspicabile lucro soggettivo dato dal riparto di eventuali dividendi, e soci che hanno effettuato l'investimento per ragioni diverse da quelle meramente lucrative (si pensi ai singoli azionisti dei tre club italiani di Serie A con azioni quotate nei mercati regolamentati) - sono di norma disinteressati alle vicende sociali quotidiane ed alle dinamiche interne di *governance*, alla luce dell'evidente consapevolezza di non avere strumenti tali da poter incidere sulle decisioni che indirizzano la gestione della società.


In tal senso, è perfettamente calzante con l'oggetto della presente l'esempio offerto dalle tre società di calcio italiane con azioni quotate e diffuse, ovvero sia Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A.

Quanto al club di Torino, al 30 giugno 2013 la situazione relativa alla compagine azionaria è la seguente:⁵⁶ il capitale sociale è pari ad Euro 8.182.133,28, suddiviso in 1.007.766.660 azioni ordinarie senza valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il capitale è così ripartito:⁵⁷

⁵⁶ Dati consultabili sulla pagina dedicata *investor relations* sul sito internet sociale del club: <http://www.juventus.com/juve/it/investor/azionisti> (ottobre 2013).

⁵⁷ Dati ovviamente pubblici e disponibili anche *on line* sul sito dell'Autorità di Vigilanza http://www.consob.it/main/emittenti/societa_quotate/index.html?codconsob=113052#l (ottobre 2013).



Fatto notorio, Exor S.p.A. «è una delle principali società d'investimento europee ed è controllata dalla Famiglia Agnelli»,⁵⁸ la quale ultima ne indirizza la gestione direttamente per il tramite della Presidenza del Consiglio di Amministrazione, affidata a John Elkann con funzione altresì di amministratore delegato, e ad un considerevole numero di membri del Consiglio medesimo, tra cui Andrea Agnelli.

E proprio Andrea Agnelli è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Juventus, nonché membro del Comitato Esecutivo.

Orbene, scorgendo gli assetti di corporate *governance* del club torinese è di evidenza solare la seguente constatazione: la cui quasi totalità dei soggetti che siedono al Consiglio di Amministrazione è riconducibile all'azionista di maggioranza.⁵⁹ Si pensi, oltre ad Andrea Agnelli, a Giuseppe Marotta - Direttore Sportivo del Club, rappresentante con Agnelli il club all'interno della Lega Nazionale Professionisti Serie A, la c.d. Lega Calcio, il sindacato dei club di Serie A ed ente esponenziale ed associativo delle medesime - a Pavel Nedved - campione della storia recente - ed all'avv. Giulia Bongiorno - legale del club.

Corollario di tale constatazione: la platea variegata degli azionisti minori - che, con la sola esclusione di Lindsell Train Ltd (fondo di investimento londinese), non detiene individualmente un numero di azioni che possa dirsi "rilevante" secondo gli indici Consob - non ha gli strumenti per incidere sull'amministrazione e gestione della

⁵⁸ Come descritto nel sito della Exor medesima: <http://www.exor.com/> (Ottobre 2013).

⁵⁹ Si rinvia ai dati consultabili *on line* su: http://www.consob.it/main/documenti/organi_sociali/semestre2-2013/113052_OrgSoc.xml?filedate=30/10/2013&sem=/documenti/organi_sociali/semestre2-2013/113052_OrgSoc.xml&docid=0&link=&xsl=organisociali.xsl&nav=false (Ottobre 2013).

Società. E ciò nonostante il dato numerico ed il perimetro che li ingloba, pari ad un terzo del capitale sociale.

Analogo discorso può esser fatto per i due club capitolini.

Quanto alla Roma, dalla Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2013 si ricava che *«il Capitale sociale sottoscritto e versato è attualmente costituito da n. 132.523.296 azioni ordinarie, del valore nominale di 0,15 euro cadauna, quotate presso il Mercato Telematico Azionario (segmento Standard Classe 1) di Borsa Italiana.*

In base alle risultanze del Libro dei Soci, tenuto conto delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, l'unico soggetto che risulta, direttamente o indirettamente, titolare di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato è NEEP Roma Holding S.p.A., con sede in Roma, per n° 103.417.912 azioni ordinarie, pari al 78,038% delle azioni con diritto di voto.

Neep Roma Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è dunque proprietaria della partecipazione di maggioranza capitale della società. Alla data attuale essa è partecipata per il 60% dalla AS Roma SPV LLC, per il 31% da UniCredit S.p.A., e per il 9% dalla Raptor Holdco LLC.

Si ricorda, inoltre, che AS Roma SPV LLC e Unicredit S.p.A., hanno stipulato in data 15 aprile 2011 un Patto Parasociale successivamente modificato ed integrato il 18 Agosto 2011 ed il 1° agosto 2013 ed a cui ha aderito, in quest'ultima data, anche Raptor HoldCo LLC. Il Patto Parasociale, in scadenza il 18 agosto 2014, si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, sino al 18 agosto 2017, senza che siano intervenute variazioni nei soggetti aderenti, nel numero delle azioni sindacate, nella percentuale detenuta da ciascun aderente rispetto al totale delle azioni sindacate e nel capitale sociale di NEEP. Il Patto Parasociale disciplina, tra l'altro, alcuni principi relativi alla Corporate Governance di NEEP e A.S. Roma, nonché i vincoli alla circolazione delle relative partecipazioni».⁶⁰

Per intendersi e come risaputo, il controllo dell'A.S. Roma S.p.A. è detenuto da una *holding* riconducibile a due soggetti, con rapporti di forza in favore del primo: un fondo di investimento statunitense (con interessenze in altri club sportivi, calcistici e non) ed Unicredit S.p.A., i quali hanno altresì disciplinato i loro rapporti all'interno del club giallorosso a mezzo di un patto parasociale (resosi necessario in particolare per

⁶⁰ Si rinvia a www.asroma.it/pdf/Progetto_di_bilancio_30_06_13__Relazione_Gestione_ita_20.1.pdf (Ottobre 2013).

regolare la prima fase di tali rapporti, coincidente con l'ingresso dell'investitore estero nella compagine azionaria).

Tale vincolo tra i due *shareholders* della *holding* che controlla l'A.S. Roma S.p.A. trova solare riprova nella fotografia che ritrae le personalità ricoprenti funzioni all'interno del club romano, di fatto legate a doppio mandato al socio controllante ed agli azionisti di tale ultimo. Lampante in tal senso il sodalizio personale tra James Joseph Pallotta, da un lato, e l'avv. Roberto Cappelli, legale storico dell'istituto di credito, entrambi in Consiglio di Amministrazione e identificati dall'esterno come i reali gestori del club.

Ancor più blindata la situazione riguardante la S.S. Lazio S.p.A. In tal senso, come nota di colore, si può evidenziare come la marginalità di fatto ascrivibile al ruolo dei singoli (e dell'aggregato degli) azionisti di minoranza sia la naturale conseguenza del ruolo primario svolto - anche nelle vicende della sopra richiamata Lega Calcio e del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - dal *dominus* della Società, Claudio Lotito.

A tale ultimo, come ricavabile dalla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell'art. 123 *bis* del TUF, è da ricondurre la maggioranza delle azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari ad Euro 40.643.346,60 e suddiviso in 67.738.911 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,60 cadauna.⁶¹

E tale ultimo è di fatto l'amministratore unico del Club, il quale ha optato per un sistema di amministrazione e controllo alternativo (il dualistico), prevedendo un Consiglio di Sorveglianza composto da cinque membri ed un Consiglio di Gestione composto di contro da soli due membri, un Consigliere ed un Presidente in posizione primaziale, per l'appunto l'azionista di maggioranza Claudio Lotito.

Emblematico al fine di appalesare l'"influenza totalizzante" del socio di maggioranza / Presidente del Consiglio di Gestione è il richiamo letterale alle funzioni attribuite al medesimo con delibera adottata dal Consiglio di Gestione in data 28 ottobre 2010, di fatto onnicomprensive.⁶²

⁶¹ In particolare, l'azionista di maggioranza assoluta della società biancazzurra è la Lazio Events S.r.l. Per una più approfondita disamina si rinvia alla sopra richiamata relazione, consultabile *on line* su: http://www.sslazio.it/images/stories/documenti/pdf/investor_relator/RELAZIONE_SUL_GOVERNO_SOCIETARIO_ASSETTI_PROPRIETARI.pdf (Ottobre 2013).

⁶² Dispone così la delibera: «*Tutti i poteri del Consiglio come da Statuto, ad eccezione di quelli non delegabili per legge o per lo stesso Statuto, come appresso specificati in via esemplificativa e non esaustiva:*

1) promuovere e sostenere -ovvero resistere a- azioni, domande (anche riconvenzionali) e istanze giudiziarie in materia civile (ivi incluse a titolo esemplificativo in materia lavoristica, fallimentare nonché di natura esecutiva e conservativa), penali ed amministrative (ivi incluse a titolo esemplificativo

quelle di natura tributaria e davanti all'amministrazione finanziaria), per ogni ordine e grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione, di cassazione e di costituzionalità, sia come attore sia come convenuto, e comunque rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria (ivi inclusi gli Organi della giustizia sportiva), in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi e/o procedimenti sia attivi e/o passivi, ed innanzi a Collegi di arbitri e/o arbitratori, nazionali e internazionali, di qualsiasi natura, con qualsiasi potere, ivi incluso a titolo esemplificativo di conciliare e transigere e/o compromettere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunce sia all'azione che agli atti del giudizio, di rispondere all'interrogatorio libero o formale su fatti di causa, di deferire e/o riferire giuramenti; con facoltà di farsi sostituire da procuratori per l'esercizio dei poteri conferitigli;

2) nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti, consulenti tecnici in qualsiasi giudizio e/o procedimento, anche esecutivo, in ogni stato e grado, dinanzi all'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che speciale, nazionale e regionale, comunque a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed a quella arbitrale nazionale ed internazionale di qualsiasi natura (ivi inclusi gli arbitraggi); nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile in processi penali; nominare arbitri in Collegi nazionali ed internazionali di qualsiasi natura; nominare periti o arbitratori; eleggere domicilio;

3) rappresentare la Società nei rapporti con il C.O.N.I., la F.I.G.C., la L.N.P., la U.E.F.A., la F.I.F.A. e altre organizzazioni e autorità sportive nazionali ed estere e compiere presso tali organi ogni atto ed operazione, ivi inclusi quelli necessari ad ottenere concessioni, licenze ed altri atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione o qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti o relativo ad altri rapporti tra la Società ed i soggetti sopra elencati e provvedere a tutti gli adempimenti relativi;

4) rappresentare la Società in tutte le sue relazioni con gli uffici fiscali, finanziari e amministrativi dello Stato Italiano e di Stati esteri, con le Regioni, le Province ed i Comuni, con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), con la Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la facoltà di dichiarare redditi, presentare dichiarazioni ed istanze, fare reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento degli uffici ed Autorità di cui sopra e firmare i relativi documenti;

5) rappresentare la Società per gli affari relativi all'amministrazione del personale avanti il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Welfare, gli Ispettorati e gli Uffici (e/o le Direzioni Provinciali) del Lavoro ed ogni altro ufficio pubblico, gli Istituti previdenziali, gli organi e le organizzazioni di categoria e sindacali, nonché le Commissioni di Conciliazione, trattare e comporre innanzi ai predetti organi le vertenze in via transattiva;

6) rappresentare la Società, dando corso ad ogni adempimento ed eseguendo ogni operazione compresa la costituzione e lo svincolo di depositi cauzionali, presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie, le Intendenze di Finanza e qualsiasi altro ufficio, Ente ed Amministrazione pubblica o privata, comprese quelle comunali, provinciali, regionali, statali, gli uffici delle Imposte e del Registro, gli Uffici Ferroviari, Doganali, gli uffici UTIF, l'amministrazione postale;

7) compiere ogni operazione finanziaria, compreso factoring e leasing, presso banche, intermediari finanziari e enti finanziari in genere, con facoltà di aprire e gestire conti, costituire depositi, firmare assegni, disposizioni e quietanze, aprire cassette di sicurezza ritirandone il contenuto; trattare e definire le operazioni di mutuo, di apertura di credito e di affidamento in genere, nonché effettuare ogni altra operazione finanziaria che abbia l'effetto di creare un debito di natura finanziaria a carico della Società, determinando i tassi di interesse ed ogni altra pattuizione accessoria, nei limiti dei fidi concessi alla Società;

8) consentire iscrizioni, riduzioni e cancellazioni ipotecarie, procedere a trascrizioni e/o annotazioni di qualsiasi natura;

9) stipulare, modificare e risolvere fideiussioni con banche ed altri enti finanziatori a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere verso terzi da parte della Società e/o da parte di Società controllate direttamente o indirettamente, e comunque rilasciare garanzie sui beni sociali entro lo stesso limite;

10) esigere, riscuotere, girare per l'incasso e per lo sconto, protestare: effetti bancari, vaglia bancari, postali e telegrafici, assegni (circolari e bancari), chèques, buoni, mandati, e qualunque altro titolo negoziabile;

11) disporre il trasferimento di fondi su conti correnti della Società da Banca a Banca;

12) acquistare, permutare, vendere beni mobili in genere, espletando tutte le relative formalità;

13) assumere dirigenti, quadri, impiegati, intermedi ed operai e stipulare i relativi contratti individuali di lavoro; coordinare e dirigere i rapporti con il personale, modificare e risolvere anche in via transattiva i relativi contratti individuali di lavoro; intimare licenziamenti individuali per giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo o soggettivo anche nei confronti dei Dirigenti. Quanto ai Dirigenti di massimo livello questi potranno essere assunti e licenziati (ovvero si potrà procedere alla risoluzione del rapporto) solo previa delibera del Comitato Esecutivo;

Tale disamina, peraltro specchiante considerate le società ed il settore di attività, è lampante nel tracciare il solco tra azionariato popolare, come invocato nel dibattito sportivo nazionale con riferimento agli esempi stranieri, ed azionariato diffuso. Si è infatti dimostrato come sovente, per non dire quasi nella totalità dei casi, la circostanza che gli strumenti azionari siano nelle mani di un considerevole numero di soggetti equivale ad un annacquamento del ruolo e delle prerogative delle minoranze (il più delle volte unità atomistiche distinte una dall'altra) a tutto vantaggio del socio di maggioranza.

Ad analoghe conclusioni si giunge inevitabilmente anche qualora si volesse ritenere che la veste giuridica adatta a descrivere il fenomeno dell'azionariato popolare

14) *stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna esclusa, i contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura professionistico/sportiva in genere, quali a titolo esemplificativo l'acquisto e la cessione di diritti di proprietà sportiva, l'acquisto e la cessione di contratti di cui all'art. 5 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche introdotte dal D.L. 485/96 convertito con Legge 586/96, la determinazione dell'indennità di preparazione e promozione dovute alla Società e che quest'ultima debba riconoscere ai sensi dell'art. 6 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche introdotte dal D.L. 485/96 convertito con Legge 586/96;*

15) *stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna esclusa, contratti economici, anche pluriennali, con calciatori professionisti, allenatori per la prima squadra, per il settore giovanile ed altri tesserati;*

16) *procedere alla sottoscrizione (anche in sede di costituzione) di partecipazioni societarie, acquistare e vendere azioni, quote ed obbligazioni, anche convertibili, emesse da altre Società e compiere ogni operazione relativa a dette partecipazioni;*

17) *rappresentare la Società in assemblee di altre società, persone giuridiche, associazioni, fondazioni o comunque organismi partecipati dalla Società;*

18) *stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna esclusa, contratti di prestazione di opera intellettuale, consulenza professionale, contratti di lavoro (anche autonomo o subordinato) e di appalto in genere;*

19) *stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna esclusa, i contratti inerenti la normale gestione della Società, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:*

- *compravendita e fornitura di qualsiasi prodotto relativo all'attività della Società;*

- *compravendita, permuta e leasing di beni mobili in genere, compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto;*

- *noleggio, spedizione, trasporto, deposito e comodato;*

- *locazioni attive e passive;*

- *comodato;*

- *somministrazione;*

20) *stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna esclusa, contratti di sponsorizzazione, promopubblicitari, licensing, franchising, ricerche di mercato, acquisizione e vendita di diritti televisivi, ed in genere contratti relativi all'attività pubblicitaria e promozionale della Società e alle ricerche di mercato;*

21) *definire, anche transigendo, la liquidazione di danni e sinistri, anche sportivi, designando a tal fine periti, medici, e legali, questi ultimi anche per attività stragiudiziali;*

22) *sottoscrivere certificati attestanti compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e le ritenute operate in genere dalla Società ai sensi di legge;*

23) *eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e sottoporre a detti organi tutte le proposte che riterrà utili nell'interesse della Società;*

24) *nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti potrà rilasciare procure e mandati in genere, anche di intermediazione in materia di prestazioni di natura professionistico-sportiva, per singoli atti e categorie di atti ai dipendenti della Società e/o a terzi».*

possa essere quella che vede coincidere modelli partecipativi societari con dinamiche correlate al sinallagma lavoristico datore / dipendente.⁶³

In tal senso, oltre che a menzionare la realtà giuridica italiana, che di fatto si limita a prevedere la possibilità di destinare titoli azionari ai dipendenti, si deve rinviare agli esempi esteri di cogestione dei lavoratori. A tal fine non ci si può esimere dal menzionare il provvedimento che a livello Comunitario ha dato impulso al dibattito ed all'attività normativa in tema di partecipazione dei lavoratori alla gestione societaria, ovverosia la Direttiva 22 Settembre 1994, n. 94/95/CE riguardante l'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese ed in ciascun gruppo di imprese di dimensione comunitario.

Tuttavia, tale realtà - vivace a livello comunitario, sia nel concreto delle vicende economico-imprenditoriali, sia a livello accademico (dove si dibatte tra modello codeterminativo e modello partecipativo)⁶⁴ - non trova rispondenza, né ha attecchito, a livello interno, dove si è osservato che «*il sistema italiano di relazioni industriali non è favorevole in questo contesto socio-economico, ma anche nel recente e lontano passato (si pensi per tutti alla vicenda del consiglio di gestione, da cui è scaturito lo sbiadito simulacro dell'art. 46 Cost.), all'introduzione di schemi partecipativi dei lavoratori negli organi societari delle imprese*».⁶⁵

Tuttavia - a prescindere dall'ontologica distinzione tra dipendente e tifoso, sulla quale al fine della disamina empirica si potrebbe soprassedere, ci si renderebbe conto che i principi di attenuazione degli abituali dei rapporti di forza (datore / dipendente;

⁶³ Si richiama ovviamente il disposto dell'art. 2349 del cod. civ. Al riguardo dei temi che afferiscono alla partecipazione dei lavoratori all'amministrazione delle società, sia attraverso l'esercizio di diritti sociali connessi al possesso di titoli azionari sia attraverso organismi rappresentativi endosociali, si rinvia tra i vari ai seguenti contributi: A. VIMERCATI, *Dimensioni delle imprese e diritti di partecipazione: note a margine di un provvedimento in materia di occupazione giovanile*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2008, II, 85; A. MINERVINI, *I diritti di informazione e di consultazione tra ordinamento comunitario e ordinamento interno*, in *Lav. Giur.*, 2003, VI, 523; R. FOGLIA, *I diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori dopo la società europea*, in *Lav. Dir.*, 2004, II, 345; A. PIZZOFERRATO, *La fine annunciata del modello partecipativo nello statuto della società europea*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2004, I, 35; G. ARRIGO, *I diritti di informazione e di consultazione nell'ordinamento comunitario*, in *Scritti in onore di Salvatore Hernandez*, in *Dir. Lav.*, 2003, 69; L. GALANTINO, *Diritto Comunitario del Lavoro*, Giappichelli, Torino, 2008, 295-314; G. ARRIGO, *Il coinvolgimento dei lavoratori nella Società europea*, in *Diritti Lavori Mercati*, n. 3/2003, 631-652; P. TOSI, *La nuova Società Europea e le relazioni industriali in Italia*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2004, II, 499; G. ARRIGO, *La partecipazione dei lavoratori tra diritto nazionale e diritto comunitario*, in *Quaderni di Rassegna sindacale*, n. 2/2004, 73-86.

⁶⁴ *Ex pl.* M. BIAGI, *La partecipazione azionaria dei dipendenti tra intervento legislativo e autonomia collettiva*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1999, I, 238.

⁶⁵ R. PESSI, *Informazione e partecipazione tra esperienze nazionali ed indirizzi Comunitari*, in L. FICARI (a cura di), *Società Europea, diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori*, Giuffrè, Milano, 2006, 62.

socio di maggioranza / soci di minoranza) trovano albergo, per i nostri fini, in ben altri istituti giuridici.

Tanto l'azionariato dei dipendenti, quanto i modelli stranieri di partecipazione delle sigle sindacali alla gestione della società, hanno ragion d'essere proprio nella circostanza di inserirsi in uno schema tipico, quello del lavoro subordinato, che esula totalmente dai rapporti tra azionisti di una società.

Alla luce di ciò, occorrerà ricercare nel Titolo VI del V Libro del Codice Civile, piuttosto che nei Titoli I, II e V del medesimo Libro, nonché nella relativa normativa speciale o di secondo livello, i punti di contatto con il modello di azionariato popolare che costituisce il punto di partenza del presente elaborato.

II.2. *Il c.d. azionariato popolare nelle società sportive. Il caso di scuola rappresentato dal Barcelona F.C.*

Nelle premesse si ha avuto modo di evidenziare come, ciclicamente, si riproponga l'affascinante intenzione di esportare nella realtà sportiva italiana, specie calcistica, il modello partecipativo societario sperimentato con successo negli ordinamenti sportivi esteri.

Tale intendimento rappresenta lo spunto e l'interrogativo di questo percorso, animato tanto dalla (si auspica) scrupolosa dedizione in punto di diritto, quanto dalla sincera passione per l'argomento sportivo.

I successi collezionati negli ultimi anni dal Barcelona FC, le immagini dei talenti cresciuti nella *cantera blaugrana*, il risalto sportivo ed etico di tale modello rappresentano il biglietto da visita ideale per la comunità dagli appassionati sportivi italiani, i quali inevitabilmente vedono in tale architettura societaria partecipativa la soluzione per alcune difficili situazioni che si registrano nel pallone nostrano.

Come detto, modelli partecipativi *tout court* delle società di calcio sono applicati in primo luogo in Spagna, dove, tra le varie, Barcelona, Real Madrid ed Athletic Bilbao hanno adottato questa formula. Inoltre, esempi di tal tipo - seppur in forme che, come infra si vedrà, si possono definire spurie - si registrano anche nel Regno Unito ed in Germania.

Prima caratteristica di tale modello è la previsione di regole d'acquisizione immediata della qualità di socio. E dunque, allargamento per multipli della platea degli *shareholders*.⁶⁶

Inoltre, la primazia riconosciuta ai tifosi-soci risiede nelle attribuzioni riconosciute al consesso dei medesimi. Come infatti evidenziato *inter alia* dall'art. 13 dello Statuto del Club catalano - *Mecanismos de participación directa de los socios* - tale ultimo persegue «*el objetivo de fomentar la transparencia y la participación, de incrementar la calidad democrática y de mejorar las relaciones entre los socios y los órganos de gobierno del Club*». In tal senso, periodicamente i soci votano per le elezioni del Presidente del club, a cui sono conseguentemente conferiti poteri decisionali. Gli stessi, altresì, approvano il bilancio e partecipano alle decisioni dell'Assemblea Generale.⁶⁷

Ad ogni modo, a prescindere dalle attribuzioni demandate ai soci (che risultano particolari in quanto esercitate da “tifosi”, ma che rappresentano la regola se si tiene in considerazione la natura di società di capitali insita nel modello), è di lampante evidenza la cifra connotante tale schema societario, ovverosia il processo democratico per cui ogni soggetto interessato può acquisire lo *status* di socio⁶⁸ (principio della porta aperta) e per il quale è paritaria e non determinata dal capitale posseduto la capacità di influire e determinare le politiche strategiche e gestionali del *management* (principio del voto per testa).

Ferma restando la centralità della figura del socio, si può osservare inoltre come, ai sensi degli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 del proprio Statuto,⁶⁹ il Barcelona sia un'associazione sportiva di diritto privato con personalità giuridica, composta da sole persone fisiche. Ha un oggetto sociale prettamente incentrato sull'attività sportiva, non solo calcistica, con particolare riguardo al settore giovanile. Ha soprattutto una lingua ufficiale ed un ambito di territorialità ben marcati, essendo il Catalano e la Catalogna, il tutto venendo esplicitato da Statuto «*Manteniendo la catalanidad del Club*».

⁶⁶ A titolo esemplificativo, i soci del Barcellona FC si attestano ad un livello approssimativo di poco inferiore alle 200.000 unità. Fonte: *sporteconomy.it* (ottobre 2013).

⁶⁷ Sul punto, si rinvia a F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, *Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC, més que un club*, in *RDES*, Vol. III, Fasc. 2, 2007, 37.

⁶⁸ Come evincibile dal sito sociale del club - www.alt.es.fcbarcelona.com/en/default.asp (ottobre 2013) - è possibile acquistare quote della società club sul sito internet sociale e presso i botteghini dello Stadio Camp Nou.

⁶⁹ Consultabile *online* su

http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/077/495/original/ESTATUTOSespOK.v1386236188.pdf (ottobre 2013).

Soci persone fisiche, tendenzialmente catalane e dunque con forte spirito localistico e di appartenenza; principio della porta aperta; voto capitarario; oggetto sociale orientato. Caratteristiche che rappresentano la cifra primaria dell'azionariato popolare nello sport.

II.3. *L'esperienza tedesca e quella inglese*

Fine ispiratore analogo sottende alla realtà tedesca ed a quella inglese, le quali tuttavia – diversamente dallo scenario spagnolo – hanno elaborato una soluzione diversa, ovverosia quella finalizzata alla costituzione di *supporters trust* (fondi di tifosi)⁷⁰ che potessero partecipare all'azionariato dei club sportivi.

La diffusione di tali realtà nel tessuto economico-giuridico tedesco è figlia del radicamento in tale tessuto, consolidatosi nel tempo, di associazioni di utenti, legati tra loro da comunanza di intenti e valori non solo connessi al mero scopo di lucro nelle *Eingetragener Verein (eV)*, associazioni riconosciute di diritto.

Tali soggetti, applicati al calcio professionistico tedesco, sono da considerarsi associazioni esponenziali di interessi collettivi. Le stesse perseguono finalità di pubblica utilità - ovverosia la promozione e lo sviluppo della pratica ludica.⁷¹

A ben vedere, lo schema che trova residenza nella realtà dell'imprenditoria sportiva tedesca realizza l'archetipo dell'azionariato popolare solo in via mediata.

Diversamente dal modello spagnolo - in cui i tifosi sono soci del Club - nel modello tedesco la partecipazione dei tifosi / soci non ha ad oggetto il target primario - ovverosia la società sportiva - ma persegue il fine attraverso un veicolo collettore degli interessi degli associati (per l'appunto, i tifosi).

Per intenderci, le quote o azioni sociali detenute dai tifosi non riguardano il club ma la persona giuridica controllante il club. Persona giudica, detta ultima, che effettivamente può dirsi retta dal modello cooperativo.

Nel concreto - coerentemente con la normativa interna emanata nella seconda metà degli anni '90 - i tifosi sono associati alle sopradette *Eingetragener Verein*, le

⁷⁰ Definizione, tale ultima, utilizzata nella "Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa", nella "Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport" e nello stesso Libro Bianco sullo sport, per indicare i gruppi di tifosi che si organizzano democraticamente per gli scopi e le modalità indicate.

⁷¹ Per un *excursus* socioeconomico della realtà tedesca e del diffondersi dell'azionariato popolare nel calcio di tale Paese si rinvia a A. DE MARTINI, *Partecipazione attiva dei supporters nelle società sportive: una nuova realtà*, in *RDES*, 2013, II.

quali, il più delle volte, sono delle c.d. polisportive, ossia società all'interno delle quali vi sono diverse sezioni (le società sportive sottostanti), una per ogni sport praticato dalla polisportiva.

Invero le *eV* devono attenersi a stringenti vincoli di mutualità, con particolare riferimento alla destinazione dei profitti, in buona parte da (re)immettere nell'attività sociale. Ed allora, come si concilia tale previsione con il fine di lucro insito nel calcio professionistico? La risposta risiede nella riforma legislativa introdotta nel 1998 quando è stata normativamente prevista la possibilità di costituire società sportive calcistiche professionistiche che - seppur controllate dalla *eV* - adottino la veste di società di capitali.

In particolare, lo Statuto della Federcalcio (*Deutscher Fußball Bund*) disponeva che il capitale sociale delle società calcistiche dovesse essere posseduto per almeno il 50% + 1 da *eV*, esprimenti per l'effetto almeno 50% + 1 dei diritti di voto nelle Assemblee sociali.⁷² Per l'effetto, la restante quota di capitale era - ed è - contendibile anche da soci investitori.⁷³

Alla luce di un tanto, si può registrare sinteticamente il seguente schema:

- a monte vi è un soggetto connotato dalle seguenti cifre: democraticità (*inter alia*, attraverso il principio "una testa un voto"); affievolimento del fine di lucro (mediante vincoli all'impiego di utili finalizzati a canalare gli stessi nello scopo sociale, o quanto meno ad imputare i medesimi a riserva); gestione diretta ad opera degli associati (mediante meccanismi di *governance* ad ampia rappresentatività); a responsabilità limitata;

- a valle, vi è una società di capitali non sottoposta al modello cooperativo, il cui capitale sociale è detenuto, per almeno il 50% + 1, dal sopraddetto veicolo.

Un modello di tal tipo, per causa ed oggetto, è riconducibile astrattamente ad un fondo di investimento ed anche ad un *trust*.

Tale ultima - fattispecie conosciuta nell'esperienza anglosassone ed applicata anche da noi - determina la proprietà in capo al *trustee*, il fiduciario, di un bene che

⁷² Con l'unica eccezione ammessa in caso di compagine azionaria consolidata nel tempo ed in mano ai medesimi *shareholders* da un periodo di tempo rilevante. In tale deroga, Wolfsburg (Volkswagen azionista di riferimento) e Bayer Leverkusen (Bayer azionista di riferimento).

⁷³ Esempio scolastico il FC Bayern Munich AG, società di capitali il cui capitale sociale è composto per l'81,8% dall'Associazione sportiva FC Bayern Munchen e.V. (polisportiva coinvolta in diversi sport, con oltre 217.000 associati nella stagione sportiva 2012/2013), per il 9,1% dall'Adidas e per il residuo 9,1% dall'Audi.

risulta distinto ed autonomo dal suo patrimonio generale e vincolato allo scopo del *trust*.⁷⁴

In particolare, lo schema che si realizza ed i soggetti del medesimo sono i seguenti:

(a) il disponente, o *settlor*, il quale - mediante una propria dichiarazione di volontà negoziale al fiduciario - si spoglia definitivamente del diritto di proprietà di uno o più beni, istituendo il *trust*. All'atto dell'istituzione, il disponente stabilisce le regole di funzionamento del *trust*, cui dovrà conformarsi il fiduciario nel corso della sua amministrazione;

(b) il fiduciario, o *trustee*, il quale - previa dichiarazione di accettazione, distinta da quella del *settlor* (e non congiunta, non costituendo il *trust* un contratto in senso stretto) - acquista dal *settlor* la titolarità dei beni istituiti in *trust*, assumendosene l'amministrazione vincolata al fine indicato nell'atto istitutivo del *trust* (*deed of trust*), e di ritrasferire i beni medesimi al soggetto che gli venga indicato dal disponente;

(c) il beneficiario (*beneficiary*), il quale è il soggetto nell'interesse del quale il *trust* è istituito. Tale ultimo diviene titolare di una situazione giuridica soggettiva di diritto o quanto meno di aspettativa a ricevere l'erogazione dei benefici economici derivanti dai beni istituiti in *trust*, con diritto di agire nei confronti del *trustee* qualora tale ultimo non adempia i suoi obblighi come previsti nel *deed of trust*.

Tale schema, dunque, trova astratta applicazione per quanto concerne l'azionariato popolare nello sport declinato in chiave tedesca, con l'ipotetica istituzione di un *trust* a mezzo del quale la comunità dei tifosi – *settlor* – cede la proprietà di talune risorse all'associazione veicolo – *trustee* – affinché tale ultima le utilizzi con il vincolo di destinazione costituito dall'apporto finanziario in favore della società sportiva – *beneficiary* – acquisendo quote di capitale di tale ultima.

Medesima realtà è presente nel calcio professionistico inglese, dove per l'appunto sono presenti alcuni *Supporters Trust* fondati e partecipati dai tifosi, i quali detengono una partecipazione societaria del Club *target*. Caso più noto quello del Manchester

⁷⁴ Per una disamina sulla figura del *trust* e sui punti di contatto con contratto fiduciario e contratto indiretto, F. GALGANO, *Diritto Privato, cit.*, 303. Per una digressione sulla giurisprudenza commentata sul tema: F. GALLUZZO, *Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione*, in *Corriere Giuridico*, 2010, IV, 527-535; E. RAVOR, *Costituzione di trust e pregiudizio in danno dei creditori*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, X, 929-930; S. BARTOLI, *Istituzione di un trust interno da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno*, in *Il Corriere del merito*, 2009, VIII-IX, 851-857.

United F.C., nel cui novero degli *shareholders* è presente MUST, il *Manchester United Supporters Trust*.⁷⁵

Tale ultimo soggetto - seppur con una quota minoritaria - costituisce un socio di minoranza che esercita effettivamente le proprie prerogative (diversamente, ad esempio, dal *maremagnum* dei tifosi azionisti di Juventus, Roma e Lazio, la cui mancata aggregazione rende ininfluyente la loro singola posizione), tanto da rappresentare un possibile catalizzatore di soggetti terzi investitori per acquisire la quota di maggioranza del Club, ad oggi detenuta dallo Statunitense Glazer.

II.4. I tentativi (falliti) di importare il modello di azionariato popolare nello sport italiano. L'esempio di MyRoma. L'erroneità ontologica di detti modelli

L'esperienza estera, dunque, descrive un quadro in cui ipotesi di azionariato popolare applicate allo sport sono all'ordine del giorno.

In Italia, negli ultimi anni, si è registrata la presenza di alcune iniziative richiamanti tali ipotesi ed il modello alle stesse sotteso. Tali iniziative, genuinamente encomiabili in quanto animate dalla passione di tifosi e non da fini secondi, sono state accostate al sistema di *governance* partecipativo spagnolo sopra visto, connotato da forme di partecipazione dei tifosi al capitale sociale dei *team* calcistici. Tuttavia, le stesse si discostano ontologicamente da tale struttura, presentando invece elementi di comunanza con il modello tedesco ed inglese.

Ma si proceda con ordine. L'iniziativa in tal senso che ha avuto il maggior risalto è stata quella che ha interessato l'AS Roma nei mesi antecedenti alla cessione del pacchetto azionario di controllo dalla Famiglia Sensi agli attuali soci.

Ratio di tale iniziativa - e ragione dell'attuale abbandono della medesima - era per l'appunto supportare finanziariamente il club in un momento in cui lo stesso registrava non poche difficoltà di solidità patrimoniale.

La detta operazione, analogamente ad altre poste in essere in favore di alcuni club sportivi italiani (ad esempio, per l'AC Mantova), pur se paventata come ripropositiva del modello spagnolo, ha presentato rispetto allo stesso elementi completamente differenti.

⁷⁵ Si può rinviare a <http://action.joinmust.org/index.php/content/splash> (aprile 2014).

L'Associazione "MyROMA" - *i.e.* il veicolo scelto dai tifosi - era un ente di diritto privato, costituito ai sensi dell'art. 14 e ss. cod. civ.

Già emerge il dato lampante che contraddistingue evidentemente tale modello da quello spagnolo: si tratta di una realtà autonoma rispetto al club calcistico, che intende affiancarsi a quest'ultimo, non sostituirlo.

Recita infatti lo Statuto sociale con riferimento allo scopo di MyROMA: «*collaborare con la AS Roma S.p.A., favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando quale entità esponenziale degli interessi dei suoi appassionati e degli Associati*». Per perseguire tale scopo, MyROMA si era prefissata la preventiva raccolta patrimoniale - attraverso la commercializzazione di proprie quote di adesione - ed il successivo impiego delle risorse nell'acquisto e sottoscrizione di azioni della società AS Roma S.p.A.⁷⁶

L'operazione che si rappresenta non è quella di una società sportiva professionistica che adotta un assetto e delle regole interne che assicurano la partecipazione popolare dei soci, quanto piuttosto quella di un soggetto terzo che, assicurata un'ampia democrazia interna, intende rappresentare i propri associati all'interno del club calcistico, per il tramite di una propria partecipazione azionaria nello stesso. Tale iniziativa realizza uno schema a mezzo del quale l'azionariato popolare è solo mediato, realizzandosi attraverso un veicolo intermedio - difatti, sarà il veicolo ad esser socio del Club sportivo, non già gli associati del veicolo - e si pone dunque su un piano diverso rispetto a quello delle forme societarie partecipative, tipiche della realtà spagnola.⁷⁷

⁷⁶ Riferimenti consultabili *on line* agli indirizzi web www.azionariatopopolareasroma.com e www.myroma.it (ottobre 2013).

⁷⁷ Ed invero, le differenze non sono marginali nemmeno con riferimento al modello tedesco descritto nel paragrafo che precede. Si faccia l'esempio dell'Amburgo e dall'associazione esponenziale degli interessi dei tifosi, l'HSV Supporter Club, che conta oltre 70.000 associati. Tale ultimo soggetto - diversamente da MyROMA - non è un mero focalizzatore di interessi diffusi - quello dei tifosi, appunto - ma è un interlocutore riconosciuto degli organi sociali della società sportiva. E si badi, è un soggetto terzo ed ulteriore rispetto all'eV sopra definita, nella quale (Hamburger eV) la stessa partecipa come associato con obbligo di previa consultazione formale e parere indicativo per certe materie.

II.5. Considerazioni conclusive sull'azionariato popolare nello sport. Ipotesi di riconducibilità entro fattispecie tipiche del diritto societario italiano

La breve analisi empirica svolta nei precedenti paragrafi ha riguardato la situazione (consolidata) in alcuni Paesi Europei e (ipotetica) in Italia con riferimento ad ipotesi di società sportive incentrate sul modello corporativo.

Si è visto, infatti, che in particolare in Spagna, Germania ed Inghilterra la realtà dell'azionariato popolare costituisce una regola assodata, con esempi di eccellenze tanto dal punto di vista sportivo che strettamente imprenditoriale.

In tal senso, basti menzionare la vincitrice dell'ultima edizione della UEFA Champions' League (2012/2013) e la dominatrice dell'ultimo decennio del calcio continentale, ovvero Bayern Monaco e Barcelona. Come sopra detto, entrambe sono incentrate su un modello corporativo - seppur "diretto" in Spagna e "mediato" in Germania, così come in Inghilterra - e su strutture ampiamente rappresentative delle istanze dei tifosi come soci.

Di contro, vi è la situazione italiana, che descrive solo taluni tentativi mai realmente concretizzatisi. Difatti, occorre ribadire che, ad oggi, non esistono società sportive professionistiche italiane – calcistiche e non – che siano costituite ed operino garantendo la partecipazione dei tifosi alla compagine azionaria ed alla gestione del Club. Un tanto, per le ragioni normative accennate nei paragrafi introduttivi del presente elaborato e che verranno ulteriormente richiamate nelle ultime pagine del medesimo. Tutti i club sportivi, difatti, che partecipino ai campionati professionistici sono obbligatoriamente costituiti nella forma di società di capitali che nella realtà si dimostrano chiuse.

Invece, seppur isolate sono state poste in essere iniziative di aggregazione tra tifosi di un club sportivo volte a costituirsi come veicolo per canalizzare un duplice vettore: gli interessi sportivi dei tifosi verso la gestione ed amministrazione del club; apporti economici garantiti dai tifosi in favore del patrimonio societario.

Tuttavia, tale ultimo vettore percorre una direttrice diversa rispetto a quella dello schema archetipico applicato *tout court* in Spagna, mentre presenta punti di contatto rispetto allo schema tedesco ed inglese, seppur divergendone evidentemente per solidità e strutturalità, nonché per il tappeto normativo sotteso allo stesso.

Difatti, si è visto come l'esperienza tedesca si sia sviluppata sulla base di una specifica normativa *ad hoc* – diversamente da quanto si possa dire per la realtà italiana –

e si sia esplicitata mediante la creazione di uno strumento in tutto e per tutto societario – seppur intermedio tra la comunità dei tifosi ed il club sportivo.

Strumento societario, tale ultimo, quello sopra richiamato delle *Eingetragener Verein*, che però si connota per l'esser mediato e per rappresentare il mezzo e non il fine. Diversamente dal modello spagnolo, che di contro permette ai tifosi di divenire azionisti – ed azionisti qualificati, essendo la società fondata sui principi mutualistici e del voto capitaro – del club sportivo e non già (e non solo) della società / associazione che, persona giuridica autonoma rispetto ai soci / associati, diventa azionista del club sportivo.

Situazione, tale ultima, che si può ravvedere nell'iniziativa sopra richiamata di MyROMA ed in quelle analoghe (ivi inclusa quella che, rimasta nell'alveo dei propositi, aveva localmente riguardato la Pallacanestro Amatori Udinese, all'epoca Snaidero).

Tali iniziative, infatti, prevedevano sempre lo stesso schema:

1. costituzione di un'associazione terza rispetto al club sportivo il cui oggetto sociale fosse costituito dall'espletamento di attività collaterali ed a supporto del club;
2. caratterizzazione dell'associazione secondo i principi mutualistici ed in particolare del voto per testa;
3. adesione dei tifosi all'associazione terza mediante l'acquisto di una quota e dunque apporto di patrimonio nella stessa;
4. partecipazione attiva degli associati alla gestione ed amministrazione dell'associazione, nonché delle sue scelte strategiche;
5. (verosimilmente) determinazione di scelte strategiche che portino all'utilizzo del patrimonio per l'acquisizione di una quota / pacchetto azionario del club sportivo;
6. successivamente, nomina di un comune rappresentante esponenziale che – ove nominato all'interno degli organi amministrativi del club sportivo (secondo i normali principi capitalistici del peso delle maggioranze e dei meccanismi di tutela delle minoranze in caso di società quotata) - rappresenti le istanze dei tifosi associati all'interno degli stessi;
7. determinazione delle scelte di massima rilevanti per il club sportivo adottata in seno agli organi amministrativi dell'associazione, con indicazione delle medesime al rappresentante di cui sopra, il quale si vincola a rappresentarle in seno al club.

PARTE SECONDA

Capitolo III

LA SOCIETÀ COOPERATIVA

III. 1. *Cenni introduttivi e disciplina applicabile alle cooperative*

Si è rilevato come lo schema dell'azionariato popolare sportivo in senso stretto - rintracciabile esattamente solo nell'esempio spagnolo - possa trovare una corrispondenza - nel ventaglio delle possibilità offerte dal diritto italiano - nel modello della società cooperativa. Forma societaria, tale ultima, i cui elementi caratterizzanti sono il perseguimento dello scopo mutualistico, la variabilità del capitale e della relativa compagine e il principio democratico "una testa un voto".

Una disamina dello stesso, allora, consente di definire i possibili futuri scenari per l'azionariato popolare sportivo nel nostro Paese.

Come visto, il dato fattuale e l'analisi empirica evidenziano come lo schema tipico della società di capitali - sia essa con capitale rappresentato da azioni piuttosto che da quote - non rappresenti l'archetipo primario al fine di dare enfasi ai principi insiti nell'azionariato popolare. La regola capitalistica sottesa alle regole di circolazione del capitale delle stesse ed alle discipline che prevedono la possibilità di incidere sulla gestione sociale delle stesse proporzionalmente al capitale posseduto, infatti, costituiscono un limite ai principi di rappresentatività perpetrati dall'azionariato popolare.

Ciò anche ove lo schema della società di capitali venga ad esser dilatato secondo declinazioni che parrebbero valorizzare il ruolo del soggetto di minoranza, quali la partecipazione dei dipendenti alla gestione sociale, diretta (dipendente azionista per dipendente azionista) o mediata (tramite comitati dei lavoratori) o più ancora in caso di diffusione dei titoli azionari tra un numero considerevole ed eterogeneo di soci. Anche in tale ultimo caso, infatti, ed anche nel caso in cui il socio di maggioranza relativa detenga una percentuale di voti non marginale, l'influenza sulla gestione di tale ultimo è di contro assorbente e totalizzante.

Di fatto, il limite scolastico che traccia la distinzione tra modello partecipativo e schema archetipo di società capitali è dato proprio dalla regola capitalistica insista in tale ultimo, scolpita nell'art. 2368 cod. civ.⁷⁸ e nell'art. 2479 cod. civ.⁷⁹

Limiti, tali ultimi, che appaiono insormontabili anche qualora resi spuri per il tramite di ipotetiche applicazioni delle facoltà di cui, ad esempio, al secondo comma dell'art. 2351 del cod. civ., ovverosia prevedendo la creazione di azioni senza diritto di voto da attribuire, evidentemente, al socio di maggioranza (nel caso cui si verte, socio investitore), si da rendere effettiva l'influenza dei soci di minoranza (soci tifosi). Una tale previsione, difatti, potrebbe costituire un'eccezione per stravolgere la regola, ma non costituisce la soluzione per favorire la partecipazione dei tifosi nella gestione del Club.

Di contro, l'esperienza corporativa permette e ha permesso di enfatizzare i principi di democraticità interna alle società.

Nel sistema giuridico italiano gli enti associativi (e, dunque, non solo le società) che perseguono uno scopo mutualistico trovano un riconoscimento addirittura a livello costituzionale, nella misura in cui l'art. 45 della Costituzione sancisce che «*la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata*», demandando altresì alla legge di promuoverne e favorirne l'incremento.

Venendo alle fonti primarie e con specifico riferimento agli enti mutualistici costituiti in forma societaria, la disciplina cui fare riferimento è soprattutto quella contenuta nel codice civile agli artt. da 2511 a 2545, completata da una pluralità di leggi speciali finalizzate a favorire particolari e specifiche manifestazioni del fenomeno cooperativo definendo, ad esempio, gli elementi necessari dello statuto di cooperative operanti in determinati settori.

L'insieme delle leggi speciali che si sono affiancate alla disciplina codicistica - che hanno la finalità, tra l'altro, di limitare l'abuso dello strumento cooperativo potenzialmente derivante dagli incentivi e dalle agevolazioni fiscali⁸⁰ ed amministrativi

⁷⁸ In particolare ove coordinato con gli artt. 2346, 2348 e 2351 del cod. civ..

⁷⁹ Si richiama ovviamente anche la disposizione contenuta nell'art. 2468 del cod. civ.: «*Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta*». Interessante, per altro verso, la disamina sulle ipotesi di controllo su società cooperative: in M. LAMANDINI, *Il controllo*, Giuffrè, Milano, 1995, 142-150.

⁸⁰ La Corte di Giustizia UE, Sez. I, *Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri c. Paint Graphos Soc. coop. a r.l. ed altri*, 8 settembre 2011, ha di recente ribadito che la diversa situazione fattuale e giuridica delle cooperative rispetto alle altre società può giustificare il diverso trattamento delle due forme societarie secondo il diritto tributario italiano. A commento di tale pronuncia si veda V. CONTARINO, *Cooperative e società di capitali: diversità di scopo e di strutture*, in *Le Società*, 2/2012, 133 ss. e, per

- è alla base, secondo alcuni, di un sistema “*articolato, complesso e disordinato*”.⁸¹ Nel contesto descritto è intervenuta la riforma societaria del 2003, che lascia nella sostanza inalterata la disciplina contenuta nelle leggi speciali, apportando viceversa rilevanti modifiche alla disciplina generale del codice civile cui si è appena fatto cenno.⁸²

Appare di fondamentale importanza, in via di premessa, fare riferimento al richiamo contenuto nell'art. 2519 cod. civ. a norma del quale, salve eccezioni, alle società cooperative si applicheranno le disposizioni in tema di società per azioni.⁸³ Il secondo comma della medesima disposizione consente inoltre - per le società cooperative medie o piccole (con un numero di soci cooperatori inferiore a venti o con un attivo dello stato patrimoniale inferiore ad un milione di Euro) - che lo statuto preveda l'applicazione della disciplina sulle S.r.l.,⁸⁴ la cui applicazione sarà invece obbligatoria per le cooperative con più di tre ma meno di nove soci (art. 2522, secondo comma cod. civ.).⁸⁵

un'analisi del problema prima della citata pronuncia dei giudici comunitari, ID., *Le nuove sfide della cooperazione*, in *Le Società*, 10/2010, 1213 ss.

⁸¹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, 2. - Diritto delle società*, Utet, Torino, 2012, 601.

⁸² Si veda, per i principali lineamenti della riforma del 2003 sulla disciplina delle società cooperative, con particolare riferimento alla distinzione tra cooperative a mutualità prevalente ed altre cooperative, A. BASSI, *Profili generali della riforma delle cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007, 565 ss. Per una panoramica della disciplina antecedente alla menzionata riforma si rimanda, tra gli altri, a A. CECCHERINI, voce *Società cooperative*, in *Enc. Dir.*, Agg., VI, Giuffrè, Milano, 2002, 1011 ss.

⁸³ In argomento, all'indomani della riforma del 2003, A. ZOPPINI, *Le società cooperative disciplinate mediante il richiamo alle regole della società per azioni*, in *Riv. Coop.*, 3/2004, 19 ss. e, più diffusamente, A. BARTALENA, *sub 2519*, in G. PRESTI (a cura di), *Società cooperative, Commentario alla riforma della società diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari*, Egea, Milano, 2006, 91 ss.

⁸⁴ Si veda diffusamente, a questo proposito, A.A. DOLMETTA, *Cooperative con «applicazione necessaria» della (compatibile) disciplina delle s.p.a. ex art. 2519 c.c. e struttura delle partecipazioni sociali*, in *Riv. Soc.*, 2005, 187 ss. e 190 in particolare, ove si sottolineano le criticità connesse alla possibilità che lo statuto di una cooperativa richiami in parte la disciplina delle S.p.A. ed in parte quella delle S.r.l. creando così “*commistioni sempre più spinte [...] sino alla costruzione di ibridi senza capo*”.

⁸⁵ Merita rilevare altresì come la riforma del 2003 abbia fatto venire meno del tutto la distinzione tra cooperative con soci a responsabilità limitata e quelle con soci a responsabilità illimitata, nella misura in cui l'attuale art. 2518 cod. civ. dispone che «*per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio*»: in argomento E. ROCCHI, *sub 2518*, in G. PRESTI (a cura di), *Società cooperative, cit.*, 89 ss.. A tale proposito si può inoltre rilevare come la sottoposizione di una cooperativa alla disciplina delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata non implichi la creazione di due tipi societari diversi, tanto che la dottrina ritiene che il passaggio dal modello organizzativo delle S.p.A. a quello delle S.r.l. o viceversa non possa configurare una vera e propria trasformazione: in questo senso, tra gli altri, G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 609 e, più approfonditamente, P. MARANO, *Numero minimo di soci nella cooperativa e applicazione della disciplina su S.p.A. o S.r.l.*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 753 ss. (754 in particolare per l'esposizione degli argomenti alla base della tesi che sostiene la non sussistenza dei presupposti per configurare una trasformazione).

III.2 Lo scopo mutualistico: le cooperative a mutualità prevalente e le altre cooperative

Una delle principali innovazioni dalla riforma del 2003 è certamente l'introduzione della distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e altre cooperative, non presente nell'impianto codicistico previgente. Il tratto principale delle cooperative che possano qualificarsi come a mutualità prevalente sta nel fatto di poter beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla legge, *ivi* incluse quelle tributarie, delle quali non possono, viceversa, valersi le altre cooperative.

Prima di approfondire ulteriormente le implicazioni di tale distinzione, appare tuttavia opportuno delineare più precisamente i contorni del concetto alquanto liquido di scopo mutualistico. Si può premettere che tale scopo mutualistico è un elemento strutturale delle società cooperative,⁸⁶ che consente di identificarne la finalità economica: pur essendo accomunate a tutti gli altri tipi societari dal medesimo scopo-mezzo, ossia l'esercizio di una determinata attività economica, le società cooperative sono infatti caratterizzate da un peculiare scopo-fine, diverso da quello tipico delle società lucrative⁸⁷ e la cui definizione, non essendo fissata da una norma positiva, non trova concorde la totalità degli interpreti.⁸⁸

In linea generale, si può comunque affermare che lo scopo mutualistico consista fondamentalmente «*nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato*»⁸⁹ o, in altre parole, in «*un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell'attività di impresa che si caratterizza per la gestione di servizio a favore dei soci*» - che sono «*destinatari elettivi (ma non esclusivi) dei beni e dei servizi prodotti dalla cooperativa*»⁹⁰ e che dovrebbero poter dunque usufruire di tali beni e

⁸⁶ A questo proposito il primo articolo cod. civ. dedicato alle cooperative (art. 2511) puntualizza come le cooperative siano società caratterizzate, oltre che dalla variabilità del capitale, appunto, dallo scopo mutualistico. Qualora fosse necessario, l'art. 2515, al secondo comma, precisa che «*l'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico*».

⁸⁷ Che è tipicamente «*la produzione di utili (lucro oggettivo) da distribuire fra i soci (lucro soggettivo)*»: G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 602.

⁸⁸ Per una sintesi del risalente dibattito sulla natura dello scopo che caratterizza le imprese cooperative si veda, tra gli altri, P. VERRUCCOLI, voce *Cooperative (Imprese)*, in *Enc. Dir.*, X, Giuffrè, Milano, 1962, 552 ss.

⁸⁹ Così si esprime la Relazione al codice civile, n. 1025.

⁹⁰ Così G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 602.

servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle normalmente rinvenibili sul mercato.⁹¹

È dibattuto in dottrina se il conseguimento del vantaggio competitivo cui si è appena accennato sia un elemento necessario delle società cooperative e, dunque, se quello alle prestazioni mutualistiche possa configurarsi come un vero e proprio diritto soggettivo dei soci. A questo proposito, a chi argomenta che il diritto alle prestazioni mutualistiche altro non sarebbe se non un diritto analogo a quello all'utile spettante ai soci delle società lucrative⁹² si contrappongono gli autori che sottolineano come nella disciplina generale non vi sia alcuna norma da cui possa desumersi un tale assunto, con la conseguenza che il diritto dei soci al conseguimento di tale vantaggio competitivo dovrebbe pertanto configurarsi come un diritto a tutela mediata e non già quale diritto soggettivo.⁹³

Venendo ora ad alcuni brevi accenni alla menzionata distinzione tra cooperative a mutualità prevalente⁹⁴ e altre cooperative,⁹⁵ occorre anzitutto riferirsi alle previsioni degli artt. 2512, 2513 e 2514 cod. civ.: la prima delle tre disposizioni citate individua

⁹¹ Si parla, a questo proposito, di vantaggio mutualistico, che è sì un vantaggio patrimoniale, ma non necessariamente consistente in una maggior remunerazione del capitale investito, potendo anche concretizzarsi nel soddisfacimento di bisogni economici diversi, quali quelli di generi di consumo, lavoro, abitazioni, credito e così via. È opportuno precisare ulteriormente che tale vantaggio mutualistico «non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è realizzato attraverso distinti e diversi rapporti economici» tra i soci e la società stessa: G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 603 s. ove si rileva, tra l'altro, come tale vantaggio mutualistico, a differenza del diritto agli utili, è completamente svincolato all'ammontare dell'apporto a titolo di conferimenti. La tesi secondo cui uno dei caratteri essenziali delle cooperative è rappresentato dalla gestione in favore dei soci è fatta propria anche della giurisprudenza: si veda in questo senso, ad esempio, Cass. 8 settembre 1999, n. 9513, in *Le Società*, 1/2000, 43 ss. I giudici di legittimità nella citata pronuncia, relativa al diritto dei soci ai ristorni, affermano in particolare (44) che l'interesse del socio di cooperativa «non è [...] la più elevata remunerazione possibile del capitale investito [ma] di soddisfare un [...] bisogno economico [...] conseguendo un risparmio di spesa, per i beni o servizi acquistati o realizzati dalla propria società [...] o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti». A commento di tale pronuncia G. FAUCEGLIA, *Note in tema di disciplina dei ristorni nelle società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2000, II, 322 ss.

⁹² V. BUONOCORE, *Rapporto mutualistico e parità di trattamento*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 600.

⁹³ Ad esempio G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 604, il quale argomenta che il socio di una cooperativa potrà, al limite, azionare i mezzi tradizionali del diritto societario, come azioni di responsabilità o impugnazione di delibere, nei casi in cui ritenga che la gestione dell'impresa cooperativa non sia improntata al rispetto dello scopo mutualistico in conformità con il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 2516 cod. civ. Nel senso che un socio potrebbe impugnare una delibera assembleare che privilegi i terzi rispetto ai soci in attività di scambio di beni o fornitura di servizi, ponendo in essere una gestione non improntata al principio mutualistico, anche Cass. 8 settembre 1999, n. 9513, in *Le Società*, 1/2000, 43 ss. (e 44 in particolare). Approfonditamente sui contenuti, sulle implicazioni e sulle problematiche dell'art. 2516 sulla parità di trattamento, l'unica, secondo l'Autore, che sancisca un tale principio nell'ambito del diritto privato, si veda V. BUONOCORE, *Rapporto mutualistico*, *cit.*, 581 ss. Sul principio della parità di trattamento sancito dal codice civile si rimanda anche a G. FAUCEGLIA, *Considerazioni sul principio di parità di trattamento dei soci di cooperativa*, in *Riv. Coop.*, 4/2004, 9 ss.

⁹⁴ Sulle cooperative qualificabili come a mutualità prevalente si veda U. BELVISO, *Le cooperative a mutualità prevalente*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 653 ss.

⁹⁵ Su tale distinzione si veda, *inter alia*, A. BASSI, *Profili generali*, *cit.*, 569 ss.

come cooperative a mutualità prevalente quelle che, alternativamente, «svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci» o «si avvalgono, prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci [o] degli apporti di beni o servizi da parte dei soci». Da tale dettato normativo si desume dunque che un carattere essenziale delle società cooperative è che esse debbono essere caratterizzate da uno scopo prevalentemente mutualistico, anche se l'atto costitutivo può prevedere che le stesse possano svolgere anche attività nei confronti dei terzi⁹⁶ (art. 2521, comma 2 cod. civ.) che sarà, di regola, finalizzata alla produzione di utili (lucro oggettivo). Ciò che è invece radicalmente incompatibile con uno scopo (anche non esclusivamente) mutualistico è l'integrale distribuzione ai soci degli utili conseguiti.⁹⁷

A tale proposito, l'art. 2513 cod. civ. precisa che devono essere gli amministratori ed i sindaci ad indicare «la condizione di prevalenza [...] nella nota integrativa».⁹⁸ Il requisito della mutualità prevalente è subordinato inoltre alla presenza, nel relativo statuto, delle clausole limitative della facoltà di distribuzione degli utili di cui all'art. 2514 cod. civ., il cui mancato inserimento comporta, al pari del mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, delle condizioni di prevalenza della gestione mutualistica ai sensi dell'art. 2545-*octies* cod. civ., la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.⁹⁹ Le cooperative a mutualità prevalente devono inoltre essere iscritte in una

⁹⁶ Si veda in argomento R. COLAIORI, *Effetti della mancata previsione nello statuto della società cooperativa dello svolgimento dell'attività con i terzi*, in *Riv. Coop.*, 3/2006, 23 ss. e 27 ss. in particolare, ove si rileva, tra l'altro, che la mancata previsione statutaria della facoltà della cooperativa di svolgere attività anche nei confronti dei terzi precluderà alla società stessa lo svolgimento di tali attività: in questi casi, così come in quelli in cui lo statuto vieta espressamente attività svolte nei confronti di terzi, la mutualità prevalente sarà presupposta e non sarà necessaria la relativa verifica, cui si dovrà ricorrere invece per quelle cooperative i cui statuti espressamente consentano lo svolgimento di attività che coinvolgano anche non soci.

⁹⁷ Quello che è limitato e compreso dalla disciplina sulle cooperative non è dunque il lucro oggettivo, ossia la possibilità di esercitare un'attività economica produttiva di profitti, bensì il lucro soggettivo, la facoltà dei soci di deliberare l'integrale distribuzione degli utili a proprio favore: si veda, *inter alia*, G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 606.

⁹⁸ Dovrà, in particolare, essere data evidenza contabile (i) nelle cooperative di consumo, che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale, (ii) nelle cooperative di lavoro che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale (tenendo conto anche delle altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico: sul punto G. BONFANTE, *Le integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto cooperativo ai sensi del decreto legislativo 28/12/2004, n. 310*, in *Riv. Coop.*, 4/2004, 48) e (iii) nelle cooperative di produzione e lavoro, che il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è superiore al 50% rispettivamente del totale dei costi dei servizi ovvero del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite. Per un'analisi dei criteri e del procedimento, anche contabile, per il calcolo della prevalenza dell'attività mutualistica in una società cooperativa si veda COMMISSIONE SOCIETÀ COOPERATIVE DELL'UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI - ROMA (a cura di), *Mutualità: determinazione della prevalenza e definizione dei requisiti*, in *Riv. Coop.*, 3/2005, 80 ss. Si tenga infine presente che esistono anche regole particolari per determinate categorie di cooperative, come quelle agricole, sociali o per le banche di credito cooperativo.

⁹⁹ Su tale norma si veda quanto esposto nell'ultimo paragrafo del presente capitolo.

sezione speciale dell'albo delle società cooperative (art. 2512, secondo comma cod. civ.).¹⁰⁰

La perdita del carattere di mutualità prevalente ha per le società cooperative una conseguenza particolarmente rilevante: il citato art. 2545-*octies* cod. civ. dispone infatti che il valore effettivo dell'attivo patrimoniale - che deve risultare da un bilancio appositamente redatto e verificato senza rilievi da una società di revisione - debba essere attribuito a riserve indivisibili¹⁰¹ al fine di evitare che i soci possano, attraverso indebite distribuzioni di parte delle attività, lucrare sul patrimonio accumulato per il quale è prevista, dopo l'eventuale scioglimento e come si dirà nell'ultimo paragrafo del presente capitolo, una specifica destinazione.¹⁰²

III.3 La costituzione delle società cooperative: soci, conferimenti, quote e azioni

Tanto premesso con riferimento alla disciplina applicabile alle cooperative e al concetto di mutualità prevalente, occorre ora procedere all'illustrazione delle principali caratteristiche strutturali e delle maggiori peculiarità di tale tipo societario, iniziando dalla procedura di costituzione.

Come già accennato in precedenza, il numero minimo di soci per la costituzione di una cooperativa è tre e nove,¹⁰³ rispettivamente per le società che saranno sottoposte alla disciplina delle società per azioni e a quelle a responsabilità limitata:¹⁰⁴ la diminuzione del numero dei soci al di sotto di tali soglie comporta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2522 cod. civ., lo scioglimento della cooperativa e la necessità di iniziarne la liquidazione, se il numero minimo di soci non sia ripristinato entro un anno.

¹⁰⁰ Sull'albo delle società cooperative, con specifico riferimento alla modifica dell'art. 2511 cod. civ. ad opera della Legge 23 luglio 2009, n. 99, si rimanda a A. CECCHERINI, *L'albo delle società cooperative in un recente intervento legislativo*, in *Le Società*, 11/2009, 1433 ss.

¹⁰¹ Sul concetto di riserva indivisibile in relazione allo scopo mutualistico che caratterizza le società cooperative si rimanda a R. SANTAGATA, *Le riserve nelle nuove società cooperative tra mutualità e mercato*, in *RDS*, 2/2007, 52 ss.

¹⁰² Per una critica di tale dettato normativo (come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310) nella misura in cui «prevede l'avvio di un meccanismo di verifica dell'entità del patrimonio unicamente preordinato alla imputabilità di quest'ultimo a riserva indivisibile» si veda G. BONFANTE, *Le integrazioni*, cit., 49 ss. Sullo «statuto equivoco» delle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente si veda A. BASSI, *Profili generali*, cit., 573 s.

¹⁰³ È opportuno precisare a questo proposito che le leggi speciali derogano la norma appena citata con riferimento a talune specifiche tipologie di cooperative: così, le banche popolari e le banche di credito cooperativo possono costituirsi solo come società cooperative per azioni.

¹⁰⁴ Per un'analisi più approfondita sulla funzione delle previsioni sul numero minimo sia per le cooperative alle quali si applicano le norme sulla S.p.A. sia per quelle alle quali è invece applicabile la disciplina delle S.r.l. si veda P. MARANO, *Numero minimo*, cit., 735 ss.

Quanto al profilo soggettivo dei soci, oltre alla disciplina generale contenuta nell'art. 2527, secondo comma cod. civ., a norma del quale «*non possono [...] divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa*»,¹⁰⁵ si segnalano numerose disposizioni di leggi speciali che indicano specifici requisiti soggettivi per i soci di determinate categorie di cooperative: tra queste si può ricordare ad esempio l'art. 23 della c.d. Legge Basevi¹⁰⁶ con riferimento alle cooperative di lavoro - i cui soci «*devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini*» e delle quali «*non possono essere soci [...] coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa*» - a quelle di consumo, nelle quali «*non possono essere ammessi [...] intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa*», nonché a quelle agricole, di cui non possono essere soci «*persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione*». La dottrina ritiene in proposito che il rispetto di tali requisiti non costituisca semplicemente condizione per l'ammissione della cooperativa alle applicabili agevolazioni, ma assurga addirittura a condizione di costituzione della società.¹⁰⁷

A parte le illustrate peculiarità con riferimento al numero dei soci e ai relativi requisiti soggettivi è possibile affermare, in generale, che il procedimento costitutivo delle cooperative ricalca quello delle società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata, a seconda della disciplina applicabile). In particolare appaiono oggi consentite, nel silenzio della legge, anche la sottoscrizione simultanea e la pubblica sottoscrizione.¹⁰⁸

Le informazioni che devono essere contenute nell'atto costitutivo, da redigersi per atto pubblico,¹⁰⁹ sono individuate dall'art. 2521 cod. civ. e coincidono, per larga parte, con quelle richieste per la costituzione di una S.p.A.:¹¹⁰ lo statuto di una società

¹⁰⁵ La formulazione riportata deriva dalle modifiche apportate alla disposizione del codice civile dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, su cui si veda G. BONFANTE, *Le integrazioni*, cit., 48 s.

¹⁰⁶ Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 recante «*Provvedimenti per la cooperazione*».

¹⁰⁷ G.F. CAMPOBASSO, cit., 611.

¹⁰⁸ La dottrina non era unanime sull'ammissibilità di tali modalità: si veda, per alcune note più approfondite al riguardo ed ulteriori riferimenti, G.P. LA SALA, *La costituzione delle società cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), cit., 710 ss.

¹⁰⁹ Sul quale il notaio opererà il consueto controllo di legalità e del quale lo stesso notaio curerà l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. Si veda a tale proposito G.P. LA SALA, cit., 721 ss.

¹¹⁰ Generalità dei soci, denominazione e sede sociale, indicazioni circa il capitale (*ivi* inclusa l'indicazione del valore dei conferimenti di crediti e in natura), forme di convocazione dell'assemblea (se diverse da quelle stabilite dalla legge), indicazioni sul sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi membri dei rispettivi organi, ammontare delle spese di costituzione.

cooperativa dovrà necessariamente contenere, altresì, «l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci», «i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci»¹¹¹ e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti», «le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione» nonché «le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni». Appare opportuno inoltre segnalare come i rapporti tra i soci e la società potranno essere regolati anche da un apposito regolamento interno, che potrà essere contenuto nell'atto costitutivo o predisposto, in un momento successivo, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea in sede straordinaria.¹¹²

Con riferimento alla nullità della società cooperativa, appare opportuno fare riferimento all'art. 2523, secondo comma cod. civ., il quale richiama l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2332 cod. civ. solamente quanto «agli effetti dell'iscrizione e della nullità» e non si riferisce, dunque, alle cause della nullità stessa: da ciò parte della dottrina ha argomentato che per le cause di nullità delle cooperative, al pari di quelle relative alle società di persone, si dovrebbe fare riferimento alla generale disciplina dei contratti.¹¹³

Quanto ai conferimenti, in assenza di una specifica disciplina approntata dal codice civile e in forza del generale richiamo del citato art. 2519 cod. civ., si potrà fare riferimento alla disciplina applicabile alle società per azioni o alle società a responsabilità limitata, con l'unica eccezione (ma l'opinione della dottrina a questo proposito non è unanime) della non necessità del versamento iniziale di un ammontare pari al 25% del capitale sottoscritto presso un istituto di credito.¹¹⁴ Una volta effettuati i conferimenti relativi al capitale sottoscritto i soci non potranno, in linea di massima, essere tenuti ad effettuare nuovi conferimenti, se non in caso di aumenti di capitale.¹¹⁵

¹¹¹ Sempre nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2527 cod. civ., includendo dunque «criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta».

¹¹² Ai sensi dell'art. 2521, comma quinto cod. civ. tali regolamenti sono finalizzati a determinare «i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica». Per un'approfondita analisi dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ. si veda M. DI RIENZO, *I regolamenti sullo svolgimento dell'attività mutualistica*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 619 ss.

¹¹³ Così G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 613 e B. CARBONI, *Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, XVII, Utet, Torino, 1985, 451 ss. Non mancano in dottrina opinioni contrarie, tra cui quella di G.P. LA SALA, *cit.*, 724 ss.

¹¹⁴ Tra gli altri, sostengono la non necessità del versamento del 25% - sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 2531 cod. civ., che fa riferimento, nel regolare l'esclusione del socio, ai soci che omettano, in tutto o in parte, il versamento delle somme conferite - G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 613 e, prima della riforma del 2003, A. BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in *Il codice civile - Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1988, 387. Altra parte della dottrina propende invece per la soluzione opposta: di recente, in questo senso, G.P. LA SALA, *cit.*, 703 ss.

¹¹⁵ La giurisprudenza si è pronunciata, in particolare, circa la nullità di una delibera che condizioni la permanenza di un socio nella società all'effettuazione di futuri conferimenti: così Cass. 22 agosto 2006, n.

Come anticipato, le società cooperative possono essere, alternativamente, rette dalle norme relative alle S.p.A. o alle S.r.l. e il capitale potrà, di conseguenza, essere diviso in azioni ovvero in quote¹¹⁶ le quali non potranno, in ogni caso, avere un valore nominale inferiore, rispettivamente, a 25 Euro per le quote e a 500 Euro per le azioni.¹¹⁷ Nel caso in cui il capitale sociale sia diviso in azioni, l'art. 2525 cod. civ., al quinto comma, ha cura di precisare, tra l'altro, che sui titoli non dovrà essere indicato l'ammontare del capitale sociale: questa esigenza deriva naturalmente dalla variabilità del capitale che caratterizza le società cooperative e di cui si tratterà in modo più approfondito nel paragrafo seguente.

Un elemento caratterizzante la struttura azionaria delle cooperative si rinviene certamente nella disciplina relativa ai limiti al possesso di quote o azioni, finalizzata anche a favorire una configurazione della compagine azionaria quanto più possibile ampia (e tale elemento non può non venire in rilievo in un lavoro, come il presente, incentrato sul concetto di azionariato popolare). A questo proposito, l'art. 2525 cod. civ.

18218, in *Le Società*, 1/2007, 39, che ha dichiarato nulla una deliberazione assembleare che, anziché disporre un aumento di capitale con adesione facoltativa da parte dei soci, aveva elevato la quota sociale imponendone la sottoscrizione, pena l'esclusione del socio. Nello stesso senso Cass 22 gennaio 1994, n. 654, in *Giur. Comm.*, 1995, II, 184, con nota di V. BUONOCORE, *Obblighi del socio cooperatore e tutela della qualità di socio*, 184 ss. L'Autore, in particolare, ritiene corretta la soluzione dei giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi su una prassi frequente fino a quel momento nelle cooperative e consistente nell'imporre ai soci ulteriori versamenti oltre a quelli effettuati a titolo di conferimento iniziale, subordinando a tali versamenti la permanenza dei soci nella cooperativa stessa (184 s.) ed espone analiticamente gli argomenti in favore della tesi dell'insussistenza di ulteriori obblighi in capo ai soci oltre a quello del versamento dei conferimenti iniziali e dell'eventuale sovrapprezzo (187 s. e 193 ss.). L'Autore sostiene la legittimità di clausole statutarie che contengano obblighi ulteriori rispetto a quelli di pagamento cui si è appena fatto cenno solo qualora tali obblighi trovino fondamento nell'atto costitutivo ovvero siano approvati all'unanimità dei soci che deliberino la relativa modifica statutaria, lasciando dunque che aspiranti soci siano o meno liberi di accettare le condizioni statutarie senza che siano però pregiudicati i diritti di eventuali soci che facciano già parte della compagine sociale e siano, su tale specifico punto, dissenzienti (188 s.). A questo proposito, Cass. 29 ottobre 1999, n. 12157, in *Le Società*, 5/2000, 563 ss., con nota critica di M. SARALE, *Cooperative e prestazioni accessorie in denaro*, 564 ss. ha ritenuto legittima una clausola statutaria che prevede l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri sostenuti per il suo funzionamento, in modo da consentire la chiusura dell'esercizio almeno in pareggio «vista la compatibilità di tale prestazione accessoria con il perseguimento dell'oggetto sociale». L'Autore del commento sottolinea, al contrario, come «non sembrano sussistere dubbi sulla incompatibilità tra società lucrative e clausole che espongono i soci alla richiesta alla richiesta di ulteriori versamenti in relazione alle future esigenze della società» affermando al contempo che «perché nella cooperativa [...] tale principio debba cadere non è per nulla dimostrato» soprattutto con riferimento a clausole che «finiscono per eludere il principio di certezza dell'impegno finanziario assunto» (566), tanto che «l'argomento con cui si tenta di sostenere la conciliabilità tra clausole che impongono ai soci di ripianare le perdite [...] e il principio della responsabilità limitata, pare realmente troppo debole» (567).

¹¹⁶ Sul punto si rimanda a A.A. DOLMETTA, *Cooperative*, cit., 191 ss. anche per l'analisi del problema se una cooperativa che sia assoggettata alla disciplina delle S.p.A. possa suddividere il proprio capitale in quote anziché in azioni: l'Autore dà al quesito risposta negativa (196 ss.). Per la tesi opposta, tra gli altri, S. PELLICCIARI, *Quote o azioni? Considerazioni relative alle cooperative di consumo*, in *Coop. Cons.*, 2/2004, 83 ss.

¹¹⁷ Art. 2525, comma 1 cod. civ. come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, su cui si veda G. BONFANTE, *Le integrazioni*, cit., 48.

stabilisce che, salvo eccezioni previste dalla legge,¹¹⁸ nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 Euro o tante azioni il cui valore nominale sia superiore a tale soglia (secondo comma) e che l'atto costitutivo, nelle cooperative con più di 500 soci, può elevare tale limite al 2% del capitale sociale (terzo comma). Il quarto comma della stessa disposizione prevede poi una serie di casi eccezionali con riferimento ai quali i menzionati limiti non trovano applicazione, in particolare: i conferimenti di beni in natura o di crediti, le operazioni di aumento gratuito del capitale con l'impiego di riserve divisibili o ristorni e, in ogni caso, con riferimento ad azioni o quote possedute da soci che non siano persone fisiche o che abbiano sottoscritto strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi di cui all'art. 2526 cod. civ.

Salva l'applicazione della disciplina appena illustrata con riferimento ai limiti al possesso, alle azioni o alle quote di società cooperativa si applicheranno le norme in tema di società per azioni o a responsabilità limitata, ad eccezione di talune particolari regole relative all'acquisto di azioni o quote proprie¹¹⁹ nonché, soprattutto, al trasferimento di quote o azioni. Con riguardo a questo ultimo aspetto, l'art. 2530 cod. civ. prevede una disciplina che accentua le peculiarità delle società cooperative, nella misura in cui stabilisce il principio secondo cui *«la quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori»*.¹²⁰ Lo statuto della cooperativa potrà inoltre

¹¹⁸ Tra le norme di leggi speciali che introducono specifici limiti per talune categorie di cooperative, sembra opportuno, in questa sede, un richiamo a quelle del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) il quale prevede limiti dello 0,5% del capitale (tranne che per gli O.I.C.V.M.) e di 50.000 Euro rispettivamente per le banche popolari (art. 30) e per quelle di credito cooperativo (art. 34).

¹¹⁹ A questo proposito l'art. 2529 cod. civ. dispone, tra l'altro, che l'acquisto o il rimborso di azioni o quote proprie deve non già essere autorizzato di volta in volta dall'assemblea, ma previsto come potere degli amministratori dallo statuto. Come unica condizione la disposizione in commento pone un duplice limite di carattere patrimoniale: il rapporto fra patrimonio netto della società e indebitamento complessivo non dovrà essere superiore al 25% e l'acquisto o il rimborso potranno avvenire solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili di cui all'ultimo bilancio approvato. A questo proposito, la dottrina ha sottolineato come l'attenuazione della rigidità delle condizioni per l'acquisto di azioni proprie rispetto a quelle previste dalla disciplina applicabile alle società di capitali è spiegabile con la natura delle società cooperative, il cui fine dovrebbe essere, tra l'altro, quello di andare incontro alle eventuali esigenze di soci che versino in situazioni di difficoltà: si veda, in questo senso, G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 615 s. ove si rileva, tra l'altro, come da quanto esposto si deve dedurre anche l'inapplicabilità alle cooperative dell'art. 2358 cod. civ. relativo al divieto per la società di concedere prestiti e garanzie per la sottoscrizione o l'acquisto di proprie azioni. La dottrina non è tuttavia unanime nell'esprimere la soluzione esposta: in senso dubitativo, G. BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1999, 450. Diffusamente sulle operazioni delle società cooperative effettuate su azioni proprie si veda A.A. DOLMETTA, *Operazioni delle cooperative sulle proprie «partecipazioni»: le novità della disciplina*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 897 ss.

¹²⁰ Gli amministratori dovranno pronunciarsi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta (comma terzo) ed il silenzio varrà quale assenso rispetto al trasferimento (comma quarto). Contro il diniego, che dovrà essere motivato, il socio potrà proporre opposizione in tribunale (comma quinto). A questo proposito, la giurisprudenza ritiene che un trasferimento non conforme al dettato normativo appena illustrato, pur essendo valido tra le parti, non sarebbe opponibile alla società, nei confronti della quale il cedente

prevedere il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni: in tali casi ciascun socio potrà ovviamente recedere dalla società, con un preavviso minimo di 90 giorni.¹²¹ Si rileva infine come, in ogni caso di cessione di azioni o quote non interamente liberate, il cedente risponderà verso la società in solido con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti, per un periodo di un anno a far data da detta cessione.¹²²

III.4 Il principio della “porta aperta” e la variabilità del capitale e della compagine sociale

Insieme con il principio del voto capitaro che si descriverà nei paragrafi successivi, uno dei principali tratti distintivi¹²³ delle società cooperative è costituito dalla variabilità del capitale sociale e della relativa compagine: la società cooperativa ha dunque per sua natura una struttura aperta, nella misura in cui le modificazioni del capitale e delle persone dei soci non comportano la necessità di modificare l'atto costitutivo.¹²⁴ Questo principio della “porta aperta” è chiaramente volto a facilitare l'ingresso di nuovi soci interessati all'attività mutualistica, da un lato, e l'uscita di quei soci che abbiano perso un tale interesse, dall'altro. Cifra, questa, assolutamente necessaria ai fini della presente disamina.

Il codice civile, affermato il principio descritto, lascia comunque la possibilità alle cooperative di procedere ad aumenti del capitale sociale, operazioni per le quali dovrà essere seguita la usuale procedura prevista per gli aumenti di capitale a pagamento nelle S.p.A. (o delle S.r.l., secondo la disciplina applicabile) dagli artt. 2438 e seguenti (o

conservare dunque la qualifica di socio (in questo senso Cass. 23 febbraio 1995, n. 1610, e Cass. 17 giugno 1995, n. 6865). In dottrina vi è chi ha sostenuto che il trasferimento sarebbe inefficace anche fra le parti: A. BASSI, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995, 184. Sul trasferimento di partecipazioni da parte di soci cooperatori si veda diffusamente L. CALVOSA, *La circolazione della partecipazione cooperativa*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 875 ss.

¹²¹ Ma comunque non prima di due anni dal suo ingresso nella società (comma sesto dell'art. 2530 cod. civ.).

¹²² Art. 2536, primo comma cod. civ.

¹²³ Di «principio posto da una norma qualificante del tipo e inderogabile per coerenza alla fattispecie» parla A. MAZZONI, *La porta aperta delle cooperative tra premesse ideologiche e nuovo diritto positivo*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 767 ss.

¹²⁴ Il principio della variabilità del capitale sociale e la non necessità di interventi sull'atto costitutivo sono sanciti, rispettivamente, dai commi primo e secondo dell'art. 2425 cod. civ. La variabilità del capitale comporta, tra l'altro, la non necessità di indicare il valore del capitale nell'atto costitutivo o nello statuto: si veda E. CUSA, *Gli aumenti di capitale nelle società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2009, I, 335, ove si precisa anche che la società neppure può rendere fisso il capitale, essendo tale variabilità un carattere strutturale del tipo società cooperativa. V. anche M. SPERANZIN, *La forma e il trasferimento della partecipazione sociale*, in *La cooperativa - s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, E. CUSA (a cura di), Cedam, Padova, 2008, 351.

2481 e seguenti nel caso di applicazione delle norme sulle S.r.l.) cod. civ.:¹²⁵ in questi casi, la eventuale esclusione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.¹²⁶ Le norme applicabili alle società di capitali troveranno in linea di massima applicazione anche nel caso di operazioni di aumento gratuito del capitale sociale.¹²⁷

La non necessità di procedere a modifiche dell'atto costitutivo in caso di variazione del capitale e dei soci rende dunque evidentemente più agevole l'ingresso di nuovi soci in una cooperativa: a norma dell'art. 2528 cod. civ. infatti l'ammissione di un nuovo socio è perfezionata con semplice deliberazione degli amministratori e su domanda dell'interessato,¹²⁸ la quale potrà essere respinta motivatamente¹²⁹ dallo stesso organo amministrativo entro 60 giorni¹³⁰ dal relativo ricevimento.¹³¹ In caso di diniego,¹³² il comma quarto dell'art. 2528 cod. civ. legittima il soggetto la cui domanda è stata respinta, entro un ulteriore termine di 60 giorni, a richiedere che su tale istanza di diniego si pronunci l'assemblea.¹³³

L'attuale disciplina delle cooperative consente inoltre che l'ammissione dei soci possa essere subordinata ad un periodo di formazione: la norma mira a regolamentare

¹²⁵ Così dispone il comma terzo del medesimo art. 2425 cod. civ. Si veda diffusamente sull'argomento E. CUSA, *Gli aumenti*, cit., 336 ss., ove anche (343 ss.) alcune riflessioni sull'aumento reale del capitale c.d. "di finanziamento" costituito dagli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2526 cod. civ. di cui si tratterà *infra*.

¹²⁶ Comma quarto dell'art. 2425 cod. civ.

¹²⁷ Per alcune considerazioni relative all'applicazione delle norme di S.p.A. e di S.r.l. agli aumenti nominali del capitale nelle cooperative, nonché alla procedura e alle funzioni dei diversi organi coinvolti in tali operazioni, si veda E. CUSA, *Gli aumenti*, cit., 349 ss.

¹²⁸ L'ammissione dovrà essere naturalmente comunicata al neo-socio e iscritta nel libro soci.

¹²⁹ L'organo amministrativo, nel respingere una domanda di ammissione, potrà addurre ragioni oggettive o soggettive, purché non infondate o irragionevoli: così G.F. CAMPOBASSO, cit., 633.

¹³⁰ G.F. CAMPOBASSO, cit., 633 ritiene a questo proposito che il mancato rispetto del termine possa al limite configurare una responsabilità in capo agli amministratori e una irregolarità nella procedura di ammissione, oggetto come tale dell'attività di vigilanza di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*, terzo comma cod. civ. con esclusione, in ogni caso, dell'operare di un meccanismo di silenzio assenso, ipotizzabile invece secondo M. LUBRANO DI SCORPANELLO, *Irregolarità nel procedimento di ammissione di nuovi soci*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), cit., 836.

¹³¹ Così dispone il secondo comma dell'art. 2528 cod. civ.

¹³² Sia prima sia dopo la riforma la dottrina maggioritaria ha ritenuto che gli amministratori fossero legittimati a negare l'ammissione di un socio anche qualora questi fosse provvisto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti. Si veda a questo proposito, di recente, M. LUBRANO DI SCORPANELLO, cit., 834, nonché G.F. CAMPOBASSO, cit., 632: quest'ultimo afferma che «*altro è invero semplificazione delle procedure di ammissione; altro è diritto di entrare nella cooperativa. La prima non implica il secondo e nella prima si risolve per legge il principio della «porta aperta» nelle cooperative*»: le garanzie procedurali previste dallo stesso art. 2528 cod. civ. garantirebbero, in questa prospettiva, una sufficiente tutela all'aspirante socio. Un'opinione contraria è tuttavia espressa da A. MAZZONI, cit., 792: l'Autore ritiene infatti che l'aspirante socio la cui domanda sia illegittimamente respinta sia titolare di un diritto risarcitorio nei confronti della società e, in alcuni casi, anche di quello di impugnare provvedimento di diniego.

¹³³ Che, se non appositamente convocata, si pronuncerà nella prima riunione utile. Secondo G.F. CAMPOBASSO, cit., 633, la decisione dell'assemblea risulterà poi vincolante per gli amministratori.

l'ingresso dei soci in quelle cooperative di produzione e lavoro nelle quali i soci dovrebbero essere in possesso di determinate capacità tecniche. Tali soci, cosiddetti in formazione, non possono - a norma dell'art. 2527, terzo comma, cod. civ. - superare il terzo del capitale e sono ammessi a godere dei diritti spettanti ai soci cooperatori solo al termine del periodo di formazione.¹³⁴

Il principio della "porta aperta" è finalizzato a semplificare le modifiche della compagine sociale e del capitale e vale, oltre che per l'ingresso di nuovi soci e gli aumenti di capitale, anche nei casi di riduzione del capitale e di uscita dei soci da una cooperativa. L'uscita di un socio dalla cooperativa può derivare, in particolare, dal recesso, dalla esclusione o dalla morte di un socio.

Il recesso - che è regolato dall'art. 2532 cod. civ. e non può essere mai parziale¹³⁵ - è ammesso dalla legge quando la cessione delle quote o delle azioni è preclusa e in tutti i casi previsti per le S.p.A. e per le S.r.l. (a seconda di quale sia la disciplina applicabile alla cooperativa). L'atto costitutivo può inoltre prevedere ulteriori motivi di recesso..

Quanto agli aspetti procedurali, il comma terzo dell'art. 2532 cod. civ. stabilisce che gli amministratori debbano esaminare la domanda di recesso entro 60 giorni dal suo ricevimento e comunicare tempestivamente l'eventuale insussistenza delle ragioni di recesso all'interessato il quale potrà, entro un ulteriore termine di 60 giorni, proporre opposizione al Tribunale.¹³⁶

L'esclusione è invece disciplinata dall'art. 2533 cod. civ. e può essere disposta nei confronti di quel socio che non abbia proceduto al pagamento di quote o azioni, per gravi inadempienze del socio ad obblighi derivanti dal rapporto sociale o da quello mutualistico, per mancanza o perdita dei requisiti necessari alla permanenza nella società, nonché nei casi di esclusione previsti dalla legge per le società di persone e in

¹³⁴ Diffusamente su tale ammissione temporanea di soci nelle cooperative e sull'introduzione di tale figura di socio "in prova" si veda P. MASI, *Ammissione di nuovi soci e categorie speciali di soci nella società cooperativa*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 807 ss.

¹³⁵ Secondo G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 634, un recesso parziale, motivato da ragioni di riduzione del rischio o di parziale disinvestimento, mal si concilierebbe con la natura mutualistica e dunque non speculativa che caratterizza le società cooperative.

¹³⁶ Il comma quarto della medesima disposizione prevede inoltre che il recesso abbia effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento, salvo che la legge o l'atto costitutivo non prevedano diversamente; per i rapporti mutualistici tra socio e società, invece, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso - se comunicato almeno tre mesi prima - ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Per alcune annotazioni più approfondite sui relativi aspetti procedurali del recesso si veda C. IBBA, *cit.*, 862 ss.

quelli stabiliti dallo statuto.¹³⁷ L'esclusione dovrà essere deliberata dagli amministratori o, se lo statuto lo prevede, dall'assemblea ed entro 60 giorni da tale deliberazione il socio interessato può proporre opposizione al Tribunale. Salvo che l'atto costitutivo non preveda diversamente, il venir meno del rapporto sociale conseguente all'esclusione comporta la cessione anche dei rapporti mutualistici instauratisi tra la società ed il socio escluso.

L'art. 2534 cod. civ. prevede, con riferimento alla morte del socio, che i relativi eredi avranno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. La stessa disposizione precisa tuttavia che «*l'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto*»¹³⁸ (comma secondo) e che «*in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione*» (comma terzo).

Nei casi in cui sia necessario procedere al rimborso delle azioni o alla liquidazione della quota troveranno applicazione le norme relative alla liquidazione del socio di società di capitali,¹³⁹ nonché l'art. 2535 cod. civ. il quale stabilisce che il rimborso o la liquidazione dovranno avere luogo «*sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio*» e che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro 180 giorni dall'approvazione di tale bilancio. A tutela dei soggetti aventi diritto a tali pagamenti, è previsto inoltre che «*salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove*

¹³⁷ Si ritengono tuttavia illegittime le cause di esclusione statutarie che facciano generico riferimento a comportamenti non corretti del socio: si veda in giurisprudenza, in questo senso, Cass. 10 gennaio 2007, n. 256, in *Le Società*, 9/2007, 1107 s., con commento di R. LOLLI, *Specificità delle clausole di esclusione del socio nello statuto delle cooperative*, 1108 ss. La citata pronuncia ha affermato, tra l'altro, che sarebbe troppo generica la clausola statutaria che non specificasse tassativamente le circostanze alle quali è ricollegata l'esclusione di un socio della cooperativa, «*anche in relazione all'esigenza imprescindibile di rendere i casi di esclusione dei soci esattamente identificabili, a tutela delle posizioni soggettive dei soci stessi*».

¹³⁸ A questo proposito, è stata ritenuta legittima una clausola statutaria che rimetta agli organi sociali la decisione sulla continuazione del rapporto con gli eredi anche qualora questi non presentino i requisiti necessari all'assunzione della qualità di socio: così Cass. 16 maggio 2007, n. 11311.

¹³⁹ E dunque, con gli opportuni adattamenti, gli artt. 2437-*quater* e 2473 cod. civ. In argomento si veda E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, in *Riv. Soc.*, 2010, 477 ss. ove (481 ss.) anche alcune considerazioni relative agli altri possibili casi di riduzione reale del capitale, come ad esempio la riduzione necessaria all'annullamento di partecipazioni proprie. Allo stesso contributo (484 ss.) si rimanda inoltre per quanto concerne le operazioni di riduzione del capitale necessarie in caso di perdite: anche in questo caso saranno applicabili, con gli opportuni adattamenti avuto riguardo alla variabilità del capitale che caratterizza le cooperative, le norme sulle società di capitali.

*versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale».*¹⁴⁰

III.5 Particolari strumenti di finanziamento delle cooperative: soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa

La difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie nelle cooperative, accentuata dagli illustrati limiti quantitativi al possesso di partecipazioni e alla circolazione delle stesse, è stata in passato risolta soprattutto con il diffuso ricorso al finanziamento dei soci.

Nei primi anni Novanta, tuttavia, significative innovazioni al riguardo sono derivate dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante “*Nuove norme in materia di società cooperative*”: ci si riferisce, in particolare, alla figura dei soci sovventori (art. 4) e allo strumento delle azioni di partecipazione cooperativa (artt. 5 e 6) che, insieme con le innovazioni in tema di finanziamento delle cooperative introdotte dalla riforma del 2003, hanno contribuito a creare un quadro che oggi sembra consentire alle società cooperative di disporre di strumenti finanziari “*numerosi e flessibili*”.¹⁴¹

La figura dei soci sovventori consente alle società cooperative la raccolta di capitale di rischio anche da soggetti sprovvisti dei requisiti soggettivi per rivestire la qualifica di soci cooperatori e, dunque, per prendere parte all’attività mutualistica. I soci sovventori, previsti in precedenza solo per le mutua assicuratrici, sono ora ammessi anche per le cooperative¹⁴² in forza del richiamo all’art. 2548 cod. civ. effettuato dall’art. 4 della citata Legge 59/1992, a norma del quale l’atto costitutivo potrà prevedere «*la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale*» che saranno alimentati da speciali conferimenti di terzi ai quali sarà attribuita la qualità di socio sovventore. Ai soci sovventori potranno essere attribuiti anche più voti, ma non oltre 5, in relazione all’ammontare del relativo conferimento.¹⁴³ Il secondo comma dell’art. 4 appena citato prevede inoltre che i voti

¹⁴⁰ L’art. 2536 cod. civ. prevede inoltre, al primo comma, che «*il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata*».

¹⁴¹ R. COSTI, *Gli strumenti finanziari nelle nuove cooperative: problemi di disciplina*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 2005, I, 132.

¹⁴² Ad eccezione di quelle di credito, assicurative e quelle operanti nel settore dell’edilizia abitativa.

¹⁴³ Così dispone l’art. 2548, comma secondo cod. civ. richiamato dall’art. 4, comma primo, della Legge 59/1992.

attribuiti ai soci sovventori non possano in ogni caso superare la terza parte dei voti spettanti a tutti gli altri soci.

Se lo statuto non prevede particolari limiti alla circolazione, le azioni attribuite a tale speciale categoria di soci sono liberamente trasferibili¹⁴⁴ e i soci sovventori potranno anche essere nominati amministratori, purché la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo resti costituita da soci cooperatori.¹⁴⁵ Quanto alla remunerazione delle azioni attribuite ai soci sovventori, infine, il sesto ed ultimo comma del citato art. 4 della Legge 59/1992 prevede che *«lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni»* purché il relativo tasso di remunerazione non sia *«maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci»*.

Sono una speciale categoria di azioni¹⁴⁶ quelle definite di partecipazione cooperativa. Questo strumento presenta indubbe analogie con le azioni di risparmio e privilegiate di cui all'art. 2351 cod. civ. nella misura in cui l'art. 5 della Legge 59/1992 prevede, al secondo comma, che *«le società cooperative, che abbiano adottato [...] procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale»*. Il comma quarto del medesimo art. 5 appena citato prevede inoltre che tali azioni di partecipazione cooperativa possano essere emesse solo nei limiti del valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio, mentre il comma sesto dispone che le stesse dovranno essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società

¹⁴⁴ Comma quarto dell'art. 4 in commento.

¹⁴⁵ Comma terzo dello stesso art. 4.

¹⁴⁶ E i relativi titolari (al pari dei soci sovventori) sono da qualificarsi senz'altro come soci della cooperativa - acquisendo *«i diritti, gli oneri ed i doveri genericamente propri dei soci, ferma restando la differenziazione dei relativi status esplicitamente o implicitamente introdotta dalla legge»* - secondo R. COSTI, *La riforma delle società cooperative: profili patrimoniali e finanziari*, in *Giur. Comm.*, 1991, I, 937; secondo l'autore, inoltre, *«le qualità di socio ordinario, socio sovventore e socio portatore di titoli di partecipazione sono cumulabili nella stessa persona»*. Sostiene la tesi opposta G. ROMAGNOLI, *L'azione di partecipazione cooperativa: un'ipotesi ricostruttiva*, in *Giur. Comm.*, 1993, I, 567 ss., secondo il quale i titolari delle azioni di partecipazione cooperativa sarebbero riconducibili alla figura dell'associato in partecipazione, sia perché definiti "terzi" e non "soci" dalla stessa Legge 59/1992 (art. 5), sia alla luce dei limiti posti all'emissione dei titoli e dell'obbligo di offrire almeno la metà dei titoli da emettere ai soci e ai lavoratori dipendenti, ma soprattutto per il diverso trattamento economico riservato agli stessi rispetto sia ai soci cooperatori sia a quelli sovventori, nella misura in cui ai titolari di azioni di partecipazione cooperativa non sarebbe destinabile una parte dell'utile a titolo di rivalutazione gratuita di quanto conferito.

cooperativa.¹⁴⁷ Se interamente liberate, tali azioni potranno essere emesse anche al portatore ed essere, pertanto, liberamente trasferibili.¹⁴⁸

I diritti patrimoniali delle azioni di partecipazione cooperativa sono analiticamente stabiliti dai commi da settimo a nono dell'art. 5 in commento, che prevedono, in particolare, che ai relativi possessori spetti una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o azioni degli altri soci (comma 7), che in caso di scioglimento della cooperativa i titolari di tali azioni speciali vanteranno un diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale (comma 8) e che «*la riduzione del capitale sociale [per] perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote*» (comma 9). L'art. 6 della citata legge 59/1992 introduce infine talune disposizioni in tema di organizzazione di gruppo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, che è incentrata sull'assemblea speciale¹⁴⁹ e sul rappresentante comune.¹⁵⁰

Oltre alle particolari forme di finanziamento che si sono sommariamente esaminate nel presente paragrafo, le società cooperative, dal 1998,¹⁵¹ possono fare ricorso a anche ad emissioni obbligazionarie (possibilità precedentemente preclusa sull'assunto della variabilità del capitale sociale) nonché al finanziamento dei propri soci: la disciplina applicabile è quella delle società per azioni, ad eccezione dei limiti e dei criteri di emissione fissati, nel caso delle obbligazioni, dal Comitato Interministeriale per il credito e il Risparmio (C.I.C.R.) e, nel caso dei finanziamenti soci, dalla Banca d'Italia.¹⁵² La riforma del 2003 ha infine introdotto la possibilità, anche per le società cooperative, di emettere strumenti finanziari partecipativi secondo

¹⁴⁷ In senso dubitativo, se tali azioni debbano essere offerte in opzione anche ad eventuali soci sovventori, G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 618.

¹⁴⁸ Comma sesto dell'art 5 Legge 59/1992.

¹⁴⁹ A norma del comma primo dell'art. 5 in commento, l'assemblea speciale delibererà sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sull'approvazione delle delibere dell'assemblea che pregiudichino i diritti della categoria, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto, nonché sugli altri oggetti di interesse comune.

¹⁵⁰ Le cui competenze sono delineate dal comma quarto del medesimo art. 6 che si sta illustrando e consistono nel provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e nella tutela degli interessi comuni della categoria nei rapporti con la società.

¹⁵¹ Legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”. In argomento si veda P. MARCHETTI, *Forme tecniche di finanziamento diretto nelle società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 2/2004, 26 ss.

¹⁵² Si veda a questo proposito e, più in generale, sulle peculiarità dell'applicazione dell'art. 2467 cod. civ. alle operazioni di finanziamento dei soci nelle società cooperative, V. SANGIOVANNI, *Finanziamenti dei soci e particolarità nelle società cooperative*, in *Le Società*, 10/2008, 1202 ss.

la disciplina delle S.p.A. (art. 2526 cod. civ.):¹⁵³ ai soggetti possessori di tali strumenti non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei diritti di voto.¹⁵⁴

III.6 *L'assemblea dei soci e il principio democratico "una testa un voto"*

Una delle massime peculiarità delle società cooperative - strettamente correlata ai limiti al possesso di azioni o quote illustrati in precedenza e che appare particolarmente rilevante in uno studio, come il presente, incentrato, tra l'altro, sul concetto di azionariato popolare - riguarda il funzionamento delle assemblee e, in particolare, la distribuzione dei diritti di voto nell'ambito delle stesse.¹⁵⁵

La materia è regolata dagli artt. da 2538 a 2541 cod. civ. i quali - in deroga alle disposizioni relative alle società per azioni e in ossequio al citato principio "una testa un voto" - svincolano il potere del socio in assemblea dall'entità della relativa partecipazione nella stessa. Questo principio non conosce deroghe per i soci persone fisiche (comma secondo dell'art. 2538 cod. civ.), mentre per le persone giuridiche *«l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri»* (terzo comma della medesima disposizione).

Altre eccezioni sono relative ai soci sovventori, ai quali possono essere attribuiti più voti ma complessivamente non oltre un terzo di quelli attribuiti ai soci cooperatori. Anche ai possessori di strumenti finanziari possono essere attribuiti più voti, che in ogni caso non possono superare il terzo dei soci presenti o rappresentati in ciascuna

¹⁵³ Sul quale, diffusamente, M. BIGELLI, R. GENCO, *I nuovi strumenti finanziari delle società cooperative: verso il mercato dei capitali?*, in *Le Società*, 7/2005, 852 ss. nonché, con specifico riferimento al trattamento contabile degli strumenti emessi ai sensi di tale disposizione, M. ONZA, *Strumenti finanziari emessi da cooperative e iscrizione in bilancio*, in *Ban. Bor. Tit. Cred.*, 2009, II, 187 ss. e § 3 in particolare.

¹⁵⁴ Più stringente la disciplina dell'emissione di tali strumenti finanziari partecipativi per le società cooperative a responsabilità limitata, le quali - ai sensi del quarto comma dell'art. 2526 cod. civ. - possono destinarli solamente ad *"investitori qualificati"*, con tali dovendosi intendere, secondo la dottrina, i *"medesimi investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale abilitati a sottoscrivere i titoli di debito delle S.r.l."*: così G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 620. Approfonditamente su modalità e limiti nell'emissione di strumenti finanziari ai sensi del citato art. 2526 cod. civ. da parte sia delle cooperative alle quali si applicano le norme sulle S.p.A. sia di quelle regolate dalle norme sulla S.r.l., M. RESCIGNO, *Strumenti finanziari emessi da società cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 925 ss. In particolare, sulle problematiche connesse all'emissione di tali strumenti finanziari da parte di cooperative società a responsabilità limitata, R. COSTI, *Gli strumenti finanziari*, *cit.*, 119 ss. in particolare.

¹⁵⁵ Sul procedimento assembleare nelle cooperative dopo la riforma del 2003 si rimanda a F. VELLA, *La nuova disciplina dell'organo assembleare nelle società cooperative tra partecipazione e democrazia*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 949 ss. e 962 s. con particolare riferimento alle competenze assembleari nelle cooperative che abbiano adottato il sistema dualistico.

assemblea: a norma del secondo comma dell'art. 2538 cod. civ., inoltre, lo statuto potrà stabilire i limiti al diritto di voto di strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori.¹⁵⁶

Ancora, il quarto comma dell'art. 2538 cod. civ. stabilisce che nelle cooperative consortili (ossia quelle in cui lo scopo mutualistico è realizzato attraverso l'integrazione delle imprese di taluni soci) i diritti di voto possano essere attribuiti in proporzione alla partecipazione posseduta, ma nessuno dei soci potrà esprimere (i) più di un decimo dei voti e comunque (ii) più di un terzo dei voti degli altri soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.¹⁵⁷

Importantissima peculiarità delle società cooperative riguarda poi la formazione della volontà assembleare che, a norma dell'art. 2540 cod. civ., può anche essere progressiva: la citata norma consente infatti che l'atto costitutivo possa¹⁵⁸ prevedere¹⁵⁹ lo svolgimento di assemblee separate. La volontà dei soci si forma pertanto in due momenti distinti: le assemblee separate manifestano la volontà dei soci che vi partecipano ed eleggono un delegato che prenderà parte all'assemblea generale, che assumerà le deliberazioni definitive nel rispetto, in ogni caso, della “*proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate*”. Ampia autonomia è lasciata inoltre allo statuto per quanto concerne le modalità di partecipazione di tali delegati all'assemblea generale.¹⁶⁰

Il descritto meccanismo delle assemblee separate è evidentemente finalizzato a favorire la partecipazione dei soci alle decisioni assembleari in cooperative con un'ampia compagine sociale o con una complessa articolazione territoriale: questa considerazione è particolarmente importante avuto riguardo alle società cooperative

¹⁵⁶ Lo statuto potrà dunque confermare il principio del voto capitolario ma anche derogarlo consentendo il cumulo dei diritti di voto: G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 621.

¹⁵⁷ Sulla portata del comma quarto della disposizione in commento, definito “*rivoluzionario*” nella misura in cui «*risponde [...] alla logica dell'efficienza organizzativa, nel senso che con esso si vuole dare maggior potere deliberativo a chi contribuisce maggiormente al perseguimento dello scopo mutualistico*», ancorché tale efficienza organizzativa «*non può arrivare al punto di eliminare la democrazia cooperativa*» si veda E. CUSA, *Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il principio democratico*, in *Giur. Comm.*, 2004, I, 852 ss.

¹⁵⁸ Nel caso in cui la cooperativa abbia più di tremila soci, svolga la sua attività nell'ambito di più province o abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche la previsione statutaria del possibile svolgimento di assemblee separate sarà un obbligo e non una facoltà, a norma del secondo comma dell'art. 2540 in commento.

¹⁵⁹ «*Anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci*».

¹⁶⁰ Alcune peculiarità della disciplina si possono riscontrare anche per quanto riguarda le impugnazioni: il comma 5 dell'art. 2540 stabilisce che «*le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate [...] anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione*» mentre il comma sesto della stessa disposizione precisa che «*le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate*».

caratterizzate da forme di azionariato popolare, nelle quali la compagine sociale sarà, per definizione, molto ampia.

Tanto premesso con riferimento alla ripartizione del diritto di voto, altre peculiarità che caratterizzano le società cooperative in materia di svolgimento dei lavori assembleari sono le seguenti:

(i) per evitare la manipolazione delle maggioranze nel periodo immediatamente precedente all'assemblea, l'art. 2538, al primo comma, stabilisce che il diritto di voto spetta ai soli soci iscritti da almeno 90 giorni;

(ii) in deroga ai principi sulla rappresentanza nelle S.p.A. di cui all'art. 2372 cod. civ., un socio può farsi rappresentare solo da un altro socio¹⁶¹, ma ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.¹⁶² Lo statuto può comunque escludere *tout court* il diritto alla partecipazione per rappresentanza;

(iii) il sesto comma dell'art. 2538 cod. civ. consente inoltre che il voto possa essere espresso per corrispondenza o con altri mezzi di comunicazione,¹⁶³ se lo statuto lo prevede: in tali casi è previsto che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta;¹⁶⁴

(iv) l'atto costitutivo può prevedere forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle che le legge consente alle società per azioni, purché sia rispettato il principio della tempestiva informazione ai soci;¹⁶⁵

(v) a norma del quinto comma dell'art. 2538 cod. civ. l'atto costitutivo può stabilire liberamente i *quorum* costitutivi e deliberativi delle assemblee, in deroga (in aumento o in diminuzione) rispetto alle maggioranze previste per le S.p.A.¹⁶⁶

¹⁶¹ Una deroga è prevista per il socio imprenditore individuale, che potrà farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino con l'impresa (art. 2539, comma secondo cod. civ.).

¹⁶² Così dispone il primo comma dell'art. 2639 cod. civ. su cui si veda P. MARANO, *La rappresentanza del socio nelle cooperative*, in *Riv. Coop.*, 1/2004, 31 ss.

¹⁶³ Si veda E. CUSA, *Il procedimento assembleare*, cit., 856.

¹⁶⁴ In giurisprudenza si veda sull'argomento Trib. Trieste, 21 marzo 1994 (decr.), in *Giur. Comm.*, 1995, II, 883, con nota di S. ROSSI, *Voto per corrispondenza e informazione dei soci nelle società cooperative*, 883 ss., nel senso che «la mancata indicazione per esteso, nell'avviso di convocazione, del testo della deliberazione proposta è causa di annullamento della deliberazione» e in conformità con un precedente della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 febbraio 1987, n. 1687, in *Giur. Comm.*, 1988, II, 57 ss.).

¹⁶⁵ E. CUSA, *Il procedimento assembleare*, cit., 854 s.

¹⁶⁶ Si veda in argomento E. CUSA, *Il procedimento assembleare*, cit., 856 ss. Norme particolari erano previste in tema di società cooperative quotate dagli artt. da 135 a 135-*octies* del c.d. Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). La maggiorparte di tali norme, introdotte nel 2010 (si veda in argomento G.F. CAMPOBASSO, cit., 624, nota 52), sono state abrogate nel 2012.

III.7 Cenni ai sistemi di amministrazione e controllo delle cooperative

Tra i molti aspetti delle società cooperative la cui disciplina è modellata su quella delle società per azioni vi è la regolamentazione dei sistemi di amministrazione e controllo, con riferimento ai quali, come nelle S.p.A., è consentita l'adozione dei sistemi alternativi monistico e dualistico.¹⁶⁷

Volendo soffermarsi sulle peculiarità del sistema di amministrazione tradizionale nelle società cooperative, si deve rilevare come dottrina e giurisprudenza generalmente ammettano che il voto dei soci che in assemblea si apprestino a nominare gli amministratori possa essere segreto, in modo da tutelare i soci stessi in relazione ad eventuali "ritorsioni" degli amministratori che risulteranno eletti nell'ambito dei rapporti mutualistici che si dovessero successivamente venirsi ad instaurare.¹⁶⁸

Ancora con riferimento alla nomina degli amministratori, l'art. 2542 cod. civ. - tenendo fermo il principio di cui al comma quinto per cui «*la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea*» - consente all'atto costitutivo di prevedere che la nomina di uno o più amministratori possa essere riservata allo Stato o a enti pubblici ovvero (comma quarto) agli appartenenti alle diverse categorie dei soci «*in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale*».¹⁶⁹

Quanto ai requisiti soggettivi degli amministratori, un'importante innovazione della riforma del 2003 è consistita nell'eliminazione della regola per cui tutti gli amministratori dovevano essere scelti tra i soci cooperatori: oggi il secondo comma del citato art. 2542 cod. civ. prevede infatti che i soci cooperatori eletti quali amministratori debbano essere almeno la maggioranza (ma non più la totalità) dei componenti l'organo amministrativo.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Per approfondimenti in tema di adozione del sistema dualistico nelle cooperative si rimanda a G. PRESTI, *Amministrazione e controllo nelle cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 995 ss. e 1000 ss. per notazioni più approfondite in materia di sistema monistico. Sullo stesso argomento P. MARANO, *Sistema tradizionale e sistemi alternativi di amministrazione e controllo nelle società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 3/2004, 9 ss.

¹⁶⁸ In giurisprudenza, con specifico riferimento alle banche di credito cooperativo, App. Bologna, 27 novembre 2001, in *Giur. Comm.*, 2002, II, 683 s., con nota A. POMELLI, *I limiti di ammissibilità del voto segreto nelle assemblee di società di capitali e cooperative*, 694 ss., il quale aderisce alla tesi dell'ammissibilità di tale modalità di voto per l'elezione delle cariche sociali (706 ss. in particolare). Nello stesso senso G. PRESTI, *Amministrazione e controllo*, *cit.*, 982 ss.

¹⁶⁹ Lo stesso comma quarto dell'art. 2542 cod. civ. prevede che ai possessori di strumenti finanziari non possa, in nessun caso, essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

¹⁷⁰ Come rilevato da G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 624, questa norma è volta a consentire che la direzione degli affari della cooperativa sia affidata «*prevalentemente [a] persone specificamente interessate allo*

Per quanto concerne i sistemi di controllo interno delle società cooperative, l'art. 2543 cod. civ. prevede che la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria negli stessi casi in cui la designazione di un sindaco è obbligatoria nelle S.r.l. (art. 2477 cod. civ.) o quando siano stati emessi strumenti finanziari non partecipativi. È importante rilevare come per la nomina dell'organo di controllo possa essere derogato - ma una previsione in tal senso dovrà essere contenuta nello statuto - il principio democratico "una testa un voto".¹⁷¹ È prassi consolidata nelle cooperative, inoltre, la nomina di un ulteriore organo interno, il collegio dei probiviri, cui sarà affidata la gestione e la risoluzione di possibili controversie tra i soci o tra questi e la società con riferimento al rapporto sociale o alla gestione mutualistica.¹⁷²

Un accenno meritano infine i controlli esterni all'attività delle cooperative, che sono sottoposte anzitutto, ai sensi dell'art. 2545-*quaterdecies* cod. civ. e del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi,¹⁷³ ad un controllo dell'autorità governativa, e in particolare del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici¹⁷⁴ e

svolgimento dell'attività mutualistica, senza tuttavia precludere del tutto il ricorso a professionalità esterne».

¹⁷¹ I commi secondo e terzo del citato art. 2543 cod. civ. prevedono, rispettivamente, che il diritto di voto possa essere attribuito «*proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico*» e che ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possa essere riservato il diritto ad eleggere fino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

¹⁷² Non è possibile in questa sede procedere ad un approfondimento del ruolo e delle funzioni di tale organo: ci si limita dunque a rilevare come, dal momento che il collegio dei probiviri potrebbe non garantire, di per sé, un elevato livello di imparzialità, parte della giurisprudenza tende a ridimensionarne il ruolo, escludendo, ad esempio, che in mancanza di una espressa clausola compromissoria nello statuto il provvedimento del collegio dei probiviri possa avere valore di lodo arbitrale e dunque precludere il successivo ricorso all'autorità giudiziaria. In proposito si veda Cass. 5 dicembre 2001, n. 17245, in *Le Società*, 5/2003, 701 ss., con nota di N. SOLDATI, *Opposizione alla delibera di esclusione del socio di società cooperativa*, 702 ss., ove (nota 1) anche ulteriori riferimenti a pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a mettere a fuoco il ruolo del collegio dei probiviri anche alla luce della prassi statutaria delle cooperative. Si segnala sull'argomento anche A. SARTI, *La clausola compromissoria nelle società cooperative*, in *Le Società*, 1/2010, 79 ss., a commento di una sentenza di legittimità (Cass. 18 marzo 2008, n. 7262) la quale ha dichiarato la nullità di una clausola compromissoria che deferisse la controversie sociali di una cooperativa ad un collegio dei probiviri per la cui elezione non fosse prevista l'unanimità dei soci. Tale pronuncia si riferiva tuttavia ad una controversia antecedente alla riforma del rito societario, che ha stabilito, all'art. 34, comma secondo del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 sui procedimenti in materia di diritto societario, che le clausole compromissorie inserite in statuto debbano oggi prevedere «*il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società*».

¹⁷³ Diffusamente sul controllo ministeriale ai sensi del citato Decreto Legislativo si veda E. CUSA, *Il controllo amministrativo sulle cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2012, I, 220 ss. nonché G. RACUGNO, *Controlli amministrativi e controllo giudiziario nelle società cooperative*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2012, I, 824 ss. in particolare.

¹⁷⁴ Si veda, rispettivamente, l'art. 1, comma 1 e comma 2 del citato Decreto Legislativo. Si veda inoltre, con specifico riferimento ai poteri ministeriali di controllo con riferimento all'operato dei soci c.d. finanziatori (sovventori e titolari di azioni di partecipazione cooperativa), E. CUSA, *Il controllo dell'autorità di vigilanza sui poteri corporativi dei soci finanziatori*, in *Riv. Coop.*, 3/2005, 25 ss.

che si sostanzia in ispezioni e revisioni almeno biennali.¹⁷⁵ Particolarmente incisivi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* cod. civ., sono i poteri sanzionatori delle autorità pubbliche di vigilanza, che potranno, «*in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, [...] revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando[ne] i poteri e la durata*».¹⁷⁶ A questo proposito, si segnala un recente intervento legislativo che ha limitato notevolmente l'incisività di tale controllo ministeriale, i cui effetti si possono esplicitare oggi «*nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura*» e in relazione all'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori.¹⁷⁷

Un secondo livello di controllo esterno deriva dall'applicazione, anche nei confronti delle cooperative, delle norme relative al controllo giudiziario delle società per azioni di cui all'art. 2409 cod. civ.¹⁷⁸, il cui richiamo è oggi esplicitamente contenuto

¹⁷⁵ Le cui modalità operative sono definite degli artt. 2 e ss. del Decreto Legislativo citato. Merita rilevare che alle attività ispettive ministeriali si affiancano quelle di altri organi e autorità pubbliche, come ad esempio quelle della Banca d'Italia per le banche popolari e quelle di credito cooperativo.

¹⁷⁶ La stessa disposizione precisa che «*al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza*». L'autorità di vigilanza potrà inoltre disporre la liquidazione coatta amministrativa di cooperative insolventi (2545-*terdecies* cod. civ.) o il loro scioglimento qualora non perseguano lo scopo mutualistico o non siano in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o ancora se per due anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio o non abbiano compiuto alcun atto di gestione (2545-*septiesdecies*). Per ulteriori osservazioni in argomento si rimanda a V. GIORGI, *Gestione commissariale e scioglimento della società nella riforma delle società cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 1043 ss. G. MANIERI, *La vigilanza ministeriale e le società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 1/2009, 15 ss. e, con specifico riguardo alla revoca degli amministratori in cooperative sottoposte alle norme della società a responsabilità limitata, G. DI CECCO, *La revoca giudiziale degli amministratori di società cooperative a r.l.*, in *Le Società*, 6/2008, 741 ss.

¹⁷⁷ Così dispone il comma nono dell'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 4 del citato Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 in relazione all'oggetto della revisione cooperativa ministeriale. Una così significativa limitazione degli effetti di tale revisione non ha mancato di registrare una tempestiva presa di posizione della dottrina, che ha definito tale intervento «*la classica pezza che si è voluto estemporaneamente porre per fronteggiare un incidente di percorso*»: in questo senso si è espresso G. BONFANTE, *La riforma delle società di mutuo soccorso e la vigilanza delle società cooperative*, in *Le Società*, 1/2013, 8, il quale ha altresì rilevato, auspicando un “*doveroso*” ripensamento del legislatore, che tale intervento legislativo «*potrebbe cambiare la faccia della vigilanza della vigilanza cooperativa e in particolare i revisori non saranno responsabili [...] se non accerteranno, ad esempio, la perdita del capitale in costanza di attività [...]. Il che vorrà dire esenzione da ogni controllo, salvo quelli sulle agevolazioni - per le cooperative in cui non è previsto l'organo di controllo interno*».

¹⁷⁸ Nel silenzio della legge, la parte maggioritaria della dottrina ritiene che il richiamo all'art. 2409 cod. civ. debba ritenersi effettuato anche in relazione alle cooperative alle quali si applichino le disposizioni sulle società a responsabilità limitata: in questo senso M. FIERRO, *Il controllo giudiziario sulla gestione delle cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 1018 nonché P. MARANO, *Vigilanza governativa e controllo giudiziario sulle società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2004, I, 26 ss. e 31 in particolare. In argomento anche M. CUPIDO, L. SCIPIONI, *Il controllo giudiziario nelle società cooperative. Ammissibilità e applicazione dell'art. 2409 c.c.*, in *Le Società*, 5/2009, 626 ss. nonché R. GENCO, *Il controllo giudiziario e le società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2012, II, 438 ss. Con specifico riferimento alle cooperative alle quali si applicano le norme delle società a responsabilità limitata, E. CODAZZI,

nell'art. 2545-*quinquiesdecies* cod. civ., a norma del quale potranno rivolgersi al Tribunale tanti soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero un decimo del numero complessivo dei soci (porzione ridotta ad un ventesimo per le cooperative che abbiano più di tremila soci).¹⁷⁹

III.8 *Principi relativi ai bilanci, alla destinazione degli utili e ai ristorni*

Anche per quanto concerne i bilanci, la disciplina applicabile alle società cooperative è quasi interamente mutuata da quella relativa alle società per azioni, salve le eccezioni e le particolarità che saranno brevemente illustrate nel presente paragrafo.

Quanto all'informativa di bilancio, si può osservare una particolare attenzione alla tutela dei diritti di informativa in favore dei soci: l'art. 2545 cod. civ. specifica che amministratori e sindaci, nelle rispettive relazioni all'assemblea chiamata ad approvare un bilancio, debbano indicare «*specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico*» e il successivo art. 2454-*bis* cod. civ. garantisce ai soci delle cooperative cui si applica la disciplina delle S.p.A. anche il diritto di esaminare, tramite un rappresentante, il libro delle adunanze del consiglio di amministrazione e, se esistente, quello del comitato esecutivo.¹⁸⁰

Quanto poi alla destinazione degli utili, in deroga alla disposizioni codicistiche in tema di società di capitali e in ossequio al particolare scopo che le cooperative devono perseguire, l'art. 2545-*quater* cod. civ. al primo comma, nell'evidente intento di garantire un elevato livello di solidità patrimoniale, impone la destinazione a riserva legale di almeno il 30% degli utili netti annuali, «*qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale*».¹⁸¹ Oltre a ciò, il secondo comma della disposizione da ultimo citata

Controllo giudiziario e cooperative a responsabilità limitata, in *Giur. Comm.*, 2012, II, 422 ss. e A. BELLO, *Società cooperative: quale controllo?*, in *Le Società*, 7/2007, 856 s. in particolare.

¹⁷⁹ Diffusamente circa il controllo del tribunale sull'attività delle società cooperative si rimanda ancora a M. FIERRO, *cit.*, 1011 ss. e P. MARANO, *Vigilanza*, *cit.*, 35 ss. (sui soggetti legittimati alla denuncia di gravi irregolarità) e 37 ss. (sul relativo procedimento) in particolare. In argomento si veda anche, di recente, G. RACUGNO, *cit.*, 830 ss.

¹⁸⁰ Fermo restando che la relativa richiesta deve pervenire da almeno un decimo dei soci, o da un ventesimo nel caso in cui la compagine sociale sia composta da più di tremila soci.

¹⁸¹ In argomento R. SANTAGATA, *cit.*, 57 ss. La porzione di utile da destinare a riserva legale è elevata addirittura al 70% per le banche di credito cooperativo, ai sensi dell'art. 37, primo comma del Testo Unico Bancario.

impone la destinazione di un ulteriore 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici.¹⁸²

Significative limitazioni sono inoltre poste rispetto alla distribuzione degli eventuali utili tra i soci: a tale proposito, l'art. 2545-*quinquies* cod. civ. dispone, ancora una volta a tutela della solidità del patrimonio sociale, che «*possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili [solo] se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto*».¹⁸³

Una disciplina particolarmente stringente è prevista per le cooperative a mutualità prevalente, gli statuti delle quali - ai sensi del già menzionato art. 2514 cod. civ. - dovranno recare, tra l'altro, (i) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%, (ii) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% rispetto al limite previsto per i dividendi, (iii) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori nonché (iv) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.¹⁸⁴

Elemento peculiare delle società cooperative è costituito dai ristorni, strumenti tecnici di remunerazione dei soci che sono (e debbono essere tenuti) ben distinti - come detto nel precedente capitolo - dagli utili¹⁸⁵ e che costituiscono una delle principali modalità di realizzazione dello scopo mutualistico. Si tratta, in sintesi, di una distribuzione ai soci di somme di danaro in proporzione ai rapporti di scambio realizzati

¹⁸² Che sono regolati dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 il quale commina, al relativo comma decimo, una pesante sanzione per le cooperative che non adempiano a tale obbligo, consistente nella decadenza da ogni beneficio di legge applicabile alle stesse, *ivi* inclusi quelli fiscali. Si veda in argomento R. COSTI, *La riforma*, cit., 939 s.

¹⁸³ R. SANTAGATA, cit., 59 ss.

¹⁸⁴ Si veda in argomento, anche per taluni aspetti relativi alla validità di tale obbligo in caso di soppressione delle relative clausole statutarie, R. GENCO, *Devoluzione mutualistica: clausole statutarie e rilevanza della perizia di stima*, in *Le Società*, 2/2010, 203 ss.

¹⁸⁵ Ai quali sono accomunati, come rileva G.F. CAMPOBASSO, cit., 630, dalla sola aleatorietà del loro pagamento. In giurisprudenza si veda, in argomento, Cass. 8 settembre 1999, n. 9513, in *Le Società*, 1/2000, 43 ss. Secondo i giudici di legittimità «*la legge non riconosce al socio di società cooperativa un diritto soggettivo al ristorno, come non riconosce al socio di società di capitali un diritto alla distribuzione degli utili, restando, nell'uno e nell'altro caso, le aspettative del socio subordinate alle deliberazioni della assemblea, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio*» (43) e pertanto «*la società potrà distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi*» (45). Peraltro, proprio per tenere ben distinti utili e ristorni ed evitare confusione in tale senso, l'art. 2545-*sexies* cod. civ. al secondo comma dispone che il bilancio delle cooperative deve indicare separatamente «*i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche*».

con la cooperativa da ciascun socio (rapporti di scambio che avvengono a condizioni di mercato anziché a condizioni migliorative, poiché il vantaggio per il socio è realizzato, per l'appunto, con la distribuzione di tali ristorni) e, dunque, di una sorta di rimborso in favore dei soci di una parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa.¹⁸⁶

È opinione comune che ai ristorni non debbano applicarsi le limitazioni relative alla distribuzione degli utili.¹⁸⁷ Si è posto, a questo proposito, il problema se la cooperativa sia addirittura obbligata a distribuire, sotto forma di ristorni, tutte le eccedenze della gestione mutualistica: dottrina e giurisprudenza tendono a dare a tale interrogativo risposta negativa, per «*ovvie esigenze di efficienza e conservazione dell'impresa*».¹⁸⁸ Legittima è ritenuta invece dalla dottrina una clausola statutaria che preveda l'obbligo per gli amministratori di effettuare ristorni.¹⁸⁹

La disciplina sui ristorni è contenuta nell'art. 2545-*sexies* cod. civ. il quale lascia allo statuto la libertà di determinare i relativi criteri di ripartizione tra i soci in proporzione alla quantità e qualità degli scambi tra questi e la cooperativa e consente (comma terzo) che tale ripartizione possa avvenire «*anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni [...] ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari*».¹⁹⁰

III.9 Cenni allo scioglimento delle cooperative e alle relative conseguenze patrimoniali

Quanto alle cause di scioglimento di una società cooperativa, l'art. 2545-*duodecies* cod. civ. richiama tutti i casi previsti per le società per azioni dall'art. 2484 cod. civ.¹⁹¹ tranne

¹⁸⁶ Sulla nozione economica e giuridica di ristorno N. DE LUCA, *Formazione e ripartizione dei ristorni*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *cit.*, 1057-1067 in particolare.

¹⁸⁷ Così G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 630 e N. DE LUCA, *cit.*, 1074.

¹⁸⁸ In tale senso G.F. CAMPOBASSO, *cit.*, 631, N. DE LUCA, *cit.*, 1077 e, in giurisprudenza, la già citata pronuncia Cass. 8 settembre 1999, n. 9513, in *Le Società*, 1/2000, 43 ss., con commento conforme di L.F. PAOLUCCI, *I ristorni nelle cooperative*, 47. Un'opinione contraria è espressa da A. ROSSI, *Mutualità e ristorni nella nuova disciplina delle cooperative*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2004, II, 779 ss.

¹⁸⁹ Tale clausola sarebbe valida, ad opinione di L.F. PAOLUCCI, *cit.*, 47, nella misura in cui «*rientra pienamente nell'attuazione del fine mutualistico [e] fin dalla nascita della cooperativa vi è stata una volontà dei soci di attuare la pratica del ristorno e di restituire ciò che da loro è stato pagato in più [...] o è stato ricevuto in meno [...] nelle varie operazioni con la società*».

¹⁹⁰ Approfonditamente sulla disciplina dei ristorni nelle cooperative si rimanda a N. DE LUCA, *cit.*, 1067 ss. In argomento anche A. CICCARELLI, L. IACONE, *L'istituto del ristorno*, in *Riv. Coop.*, 1/2009, 9 ss.

¹⁹¹ Scadenza del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea, assenza di utili o riserve disponibili per procedere

la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale: essendo le cooperative, come si è visto, caratterizzate dalla variabilità del capitale, lo stesso art. 2545-*duodecies* cod. civ. precisa che è causa di scioglimento solo la perdita dell'intero capitale. È inoltre causa di scioglimento delle società cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 2522 cod. civ. e come già ricordato in precedenza nel presente capitolo, la diminuzione del numero di soci al di sotto di nove (o di tre, nel caso in cui la disciplina applicabile alla cooperativa sia quella delle S.r.l.).

Come accennato in precedenza l'art. 2545-*terdecies* cod. civ. consente inoltre che l'autorità ministeriale di vigilanza disponga la liquidazione coatta amministrativa o lo scioglimento di una cooperativa insolvente:¹⁹² la stessa norma dispone introduce, al comma primo, anche il principio generale secondo cui le cooperative che svolgano attività commerciale siano sottoponibili a fallimento.¹⁹³

Coerente con le peculiarità dello scopo mutualistico di cui alla parte introduttiva del presente capitolo è la disciplina relativa alle conseguenze patrimoniali dello scioglimento di una cooperativa. Già si è detto in precedenza che la perdita del carattere di mutualità prevalente comporta l'obbligo di attribuzione a riserve indivisibili l'intero valore effettivo dell'attivo patrimoniale. A ciò si deve aggiungere che nelle cooperative a mutualità prevalente l'intero ammontare del patrimonio netto risultante all'atto della liquidazione, dedotti soltanto il capitale versato e gli eventuali dividendi già maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione.¹⁹⁴

ad un rimborso di azioni, deliberazione dell'assemblea (liquidazione volontaria) o altre cause previste dallo statuto.

¹⁹² Sui provvedimenti conseguenti allo svolgimento della vigilanza ministeriale sulle cooperative si veda A. CICCARELLI, *La vigilanza amministrativa e i presupposti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti*, in *Riv. Coop.*, 3/2010, 37 ss. in particolare.

¹⁹³ Il secondo comma della citata disposizione prevede inoltre che la dichiarazione di fallimento preclude la sottoposizione della cooperativa a liquidazione coatta amministrativa, e viceversa. Approfonditamente sull'argomento si veda G. BONFANTE, *L'insolvenza e le società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 3/2009, 51 ss. nonché M. M. DI RIENZO, *La crisi nelle società cooperative e le procedure concorsuali: presupposto soggettivo e presupposto oggettivo*, in *Riv. Coop.*, 4/2004, 34 ss.

¹⁹⁴ Così dispone il comma quinto dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante "Nuove norme in materia di società cooperative". In argomento G. COTRONEI, *La devoluzione del patrimonio residuo nelle società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 4/2003, 9 ss.

III.10 *Brevemente, applicazioni concrete: il settore del credito. Banche di Credito Cooperativo e Banche Popolari*

Numericamente, il fenomeno cooperativo è particolarmente esteso nel nostro Paese, con punte rilevanti in taluni settori, quali quello dei servizi assistenziali e della piccola edilizia.¹⁹⁵ Ad ogni modo, tale rilevanza numerica diventa meno incisiva man mano che i dati vengono confrontati con riferimento alle realtà dei maggiori gruppi industriali nazionali, per i quali la norma è rappresentata dalla forte presenza del socio di riferimento, spesso di tradizione familiare.

Vi è di contro un settore nel quale la realtà mutualistica è invece normale tanto quanto quella delle società di capitali, dove la presenza di tali tipi di impresa è «ormai da lungo tempo consolidata in buona parte del territorio nazionale».¹⁹⁶ Si tratta del settore del credito, che registra la presenza di banche commerciali, da un lato, e di banche di credito cooperativo ovvero popolari, dall'altro lato.

Tali ultime sono soggetti che vantano una solidità considerevole, specie se paragonata agli indici che contraddistinguono le banche commerciali concorrenti.¹⁹⁷ Ed a prescindere da tale cifra - che caratterizza maggiormente le banche di credito cooperativo pure piuttosto che le banche popolari - è comunque la portanza ed i dati di fatturato di tali istituti di credito a far comprendere agevolmente come quello bancario sia il settore, nel nostro Paese, ove maggiormente ha consolidato ragioni di *business* il modello mutualistico. Basti in tal senso un dato: nella classifica delle principali banche italiane per volumi di fatturato, tra le prime cinque banche due sono popolari, mentre tra le prime dieci la presenza aumenta a quattro.¹⁹⁸

Premesso un tanto, si può fare una breve digressione sul credito bancario in chiave mutualistica, distinto - ad opera del Testo Unico Bancario (di seguito per brevità

¹⁹⁵ Per un'interessante disamina del fenomeno cooperativo su scale regionale si rinvia a M. ROBIONY, *La cooperazione in Friuli Venezia Giulia nel secondo Novecento*, Forum, Udine, 2006.

¹⁹⁶ F. GIORGIANNI, C. M. TARDIVO, *Manuale di Diritto Bancario*, Giuffrè, Milano, 2009, 144. V. SANTORO, *Un tentativo di funzionalizzazione dell'impresa bancaria*, in *Banca, impresa, società*, 2010, I, 3.

¹⁹⁷ Come indicato dal Centro Studi di Mediobanca nella relazione annuale (2012) su Le Principali Società Italiane, la perdita aggregata del settore creditizio in tale anno ha toccato tanto il sistema delle banche commerciali (dato approssimativo: Euro 2,3 miliardi), quanto quello delle popolari (dato approssimativo: Euro 1,8 miliardi), mentre hanno chiuso in utile le Banche di Credito Cooperativo (Euro 427 milioni, in aumento del 34,3% rispetto agli analoghi indici del 2011).

¹⁹⁸ Dati da UFFICIO STUDI MEDIOBANCA, *Le principali società italiane*, Edizione Ottobre 2013, 288-351, consultabile *on line* su http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/ps_6_8.pdf (ottobre 2013).

definito “TUB”)¹⁹⁹ – in una duplice schematicità: Banche di Credito Cooperativo e Banche Popolari.²⁰⁰

Senza voler giungere all’iperbole, non si commette eccesso se si afferma come l’archetipo mutualistico applicato al credito trovi oggi (solo) nel modello delle banche di credito cooperativo piena rispondenza, venendo ad esser di contro individuato lo schema delle popolari come una figura che tra gli autori non si esita a definire spurio.²⁰¹

È dunque in primo luogo alle banche di credito cooperativo che occorre rivolgere l’attenzione della presente disamina. Addentrarsi nel settore del credito - che abbiamo visto esser quello ove ha trovato una dimensione consolidata il fenomeno mutualistico in chiave imprenditoriale - e studiarne la massima espressione cooperativa rappresenta

¹⁹⁹ Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. Per il tappeto normativo costituente la base legislativa per la disciplina delle banche di credito cooperativo si deve rinviare, oltre al menzionato TUB (ed in particolare agli artt. 14, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 144, 150, 150 bis e 161), al D. Lgs. 481/1992 ed alle disposizioni del codice civile in tema di cooperative. Con una determinante specificazione per quanto concerne tale ultimo perimetro: infatti, ai sensi dell’art. 150 bis del TUB «Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545- quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. [...]».

Per altro verso, per una disamina dottrinale più ampia sulle banche di credito cooperativo si rinvia, *ex pl.*, a: F. BELLÌ, F. MAZZINI, *Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità: il localismo?*, in *Dir. Banc.*, 1996, I, 443; V. CALANDRA, V. BUONAURA, *La Banca: l’impresa e i contratti*, in V. CALANDRA, B. BUONAURA, M. PERASSI, C. SILVETTI, *Trattato di diritto commerciale*, VI, Cedam, Padova, 2001, 101; F.M. FRASCA, *Le Banche di Credito Cooperativo, autonomia e sistema*, in *Cooperazione di Credito*, 2005, 189/190, 311-633; M. LAMANDINI, *Il quadro normativo della coesione di sistema del Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 2005, 189/190, 359-367; G.F. CAMPOBASSO, *Organizzazione di gruppo delle banche di credito cooperativo e gruppi (bancari) paritetici*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1997, I, 553; A. CECCHERINI, *Società cooperative*, in *Enc. Dir.*, VI, Giuffrè, Milano, 2001, 1011; F. FALERNO, *Fusione di banche di credito cooperativo e devoluzione dei fondi mutualistici*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 2006, I, 388; G. FAUCEGLIA, *L’organizzazione di «gruppo» nell’esperienza delle casse rurali e delle banche di credito cooperativo*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1997, I, 895; G. MARASÀ, *Le banche cooperative*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1998, I, 529; P. FERRO-LUZZI, *Ammissibilità di operazioni di trasformazione societaria delle Banche di Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 2000, 170, 489-497; G. MARASÀ, *Considerazioni sulla nuova disciplina della banche cooperative*, in *Banca Impr. Soc.*, 1994, 375; N. SALANITRO, *Profili normativi della banche cooperative*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1994, I, 273; V. SANTORO, *Trasformabilità, fusione e scissione eterogenea in banca di credito cooperativo*, in *Dir. Banc.*, 1996, I, 313; P. A. CINTI, *Mutualità e Vigilanza cooperativa: aspetti di innovazione e caratteristiche di specificità*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 191, 35-60.

²⁰⁰ Il Capo V del II Titolo del TUB, intitolato per l’appunto “*Banche Cooperative*”, prevede da subito tale sistematica distinzione. L’articolo d’apertura del detto Capo, *i.e.* l’art. 28, statuisce al primo comma che «L’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo».

Vi è dunque una duplice realtà nella cooperazione bancaria. Una duplicità che, forse come mai in altri settori, riguarda tanto il dato letterale normativo che quello sostanziale. Tanto per vincoli e regole, quanto per “aggressività” imprenditoriale e volumi d’affari, la distinzione tra banche di credito cooperativo e banche popolari è reale.

²⁰¹ G. BONFANTE, *Le banche popolari, la Consob e i principi di democrazia cooperativa*, in *Le Società*, I, 2010, 117.

esercizio dirimente al fine di studiare le concrete esplicazioni dell'azionariato popolare, comprendere i meccanismi di tali esplicazioni e valutarne la rispondenza al paventato modello di società calcistica posseduta ed amministrata dalla comunità dei tifosi.²⁰²

Per un verso il tenore mutualistico a connotare le banche di credito cooperativo, per l'altro il carattere locale della loro attività.

Fine invero perseguito in maniera vincolante, con stretta imposizione *ex lege* (artt. 34 e 35 TUB), limitando da un lato l'assunzione del titolo di socio ai soli soggetti che risiedono, hanno sede ovvero operano con carattere di continuità nel territorio di

²⁰² Per far ciò, può essere utile conoscere le origini di tale fenomeno, il quale affonda le proprie solide radici nell'ordinamento delle Casse Rurali ed Artigiane disposto dal Testo Unico delle leggi sulle Casse Rurali e Artigiane (TUCRA) del 1937 - Testo Unico approvato con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706. Per una più corposa disamina della nascita ed evoluzione del fenomeno cooperativo nel settore creditizio si rimanda senz'altro a F. CASTIELLO (a cura di), *Codice commentato delle Casse Rurali ed artigiane*, CISCRA Edizioni, Roma, 1995; P. CAFARO, *Il lavoro e l'ingegno. Confcooperative: premesse, costituzione, rinascita*, Il Mulino, Bologna, 2012; P. CAFARO, *Una lunga giovinezza. Chiavi di lettura per la storia del Credito Cooperativo*, ECRA, Roma, 2010; D. BODEGA, *Cultura organizzativa e banche di credito cooperativo*, ECRA, Roma, 2010; G. PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1994, I, 167.

L'aggancio a tale Testo Unico, ed alla natura funzionalmente orientata, non è casuale: da subito è stato profondo l'inserimento di tali banche nel mondo agricolo e nel suo finanziamento. Si rinvia, quanto al nesso di funzionalità con il finanziamento agricolo ed artigiano, a G. MUZZIOLI, *Banche e agricoltura. Il credito all'agricoltura italiana*, Il Mulino, Bologna, 1983. Ed ancora oggi forse la cifra che maggiormente connota tali istituti - oltre alla solidità, francamente ineccepibile - è il forte radicamento territoriale e l'aggancio con la realtà locale. Cifra, tale ultima, che se da un lato trova nella località un limite evidente all'espansione, dall'altro permette una massima espressione ai principi mutualistici.

È un'osservazione non banale tale ultima, che ha condotto parte autorevole della dottrina a ravvedere nella Casse Rurali ed Artigiane la locomotiva che ha nei decenni condotto il legislatore a consacrare per le società di diritto comune l'inscindibilità tra struttura cooperativa e funzione mutualistica. In tal senso in particolare R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, Bologna, 2012, 428, il quale così afferma: «*Il T.U. delineava altresì le caratteristiche delle Casse rurali ed artigiane come società cooperative, prefigurando per molti aspetti la connessione fra struttura cooperativa e funzione mutualistica che il Codice del 1942 doveva poi sancire. Ed anche per questa ragione la fisionomia societaria delle Casse non veniva alterata dal Codice civile, il quale, d'altra parte, estendeva alle Casse rurali ed artigiane le disposizioni dettate per le società cooperative soltanto nei limiti in cui fossero compatibili con le norme della legge speciale (art. 2517 Cod. civ.). La legge 31 gennaio 1992, n. 59, che ha introdotto profonde modificazioni nell'ordinamento generale della cooperazione, ha ribadito la forte connessione fra quest'ultimo e la disciplina delle Casse rurali ed artigiane, stabilendo (v. art. 21, 3° comma) che molte delle nuove norme avrebbero dovuto applicarsi alle Casse rurali; con una scelta, sul punto, opposta a quella adottata per l'altra categoria di cooperative bancarie, ossia le Banche popolari, alle quali, come abbiamo visto, quelle norme, sulla base della Legge del '92 e prima della recente riforma del diritto societario, non si applicavano.*

Nel vigore del T.U. del 1937, le Casse rurali ed artigiane, pertanto, erano, ad un tempo, aziende di credito, società cooperative e strutture specializzate per il finanziamento di particolari categorie di produttori (agricoltori e artigiani).

Ogni tentativo di costringere l'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane esclusivamente o nell'ambito del diritto societario o in quello del diritto comune delle aziende di credito era perciò destinato al fallimento. In particolare, era importante tener conto del fatto che a queste aziende era imposto legislativamente una specializzazione funzionale e che alcuni profili del loro ordinamento trovavano spiegazione non nel diritto societario, non nelle esigenze recepite dal diritto comune delle aziende di credito, ma nella tutela di quella specializzazione».

In tal senso anche V. SANTORO, *Profili funzionali e operativi delle Casse rurali ed artigiane*, Giuffrè, Milano, 1984, ed ancora R. COSTI, *Funzione mutualistica e imprenditorialità bancaria*, in *Banca Impresa Società*, 1985, 3.

competenza della banca stessa, e prevedendo dall'altro lato che il credito delle banche di credito cooperativo sia esercitato prevalentemente a favore dei soci.²⁰³

Ad ogni modo, tale correlazione con il territorio - per i nostri fini, declinabile sia in senso stretto (riferendoci a Club sportivi fortemente identificati con il territorio) che in senso lato (intendendosi allora l'appartenenza dei tifosi ai destini sportivi del Club) - è un profilo interessante per l'oggetto della presente disamina. Un'imposizione *ex lege* di requisiti di territorialità (o di "fede calcistica") è veicolo ideale per far confluire nell'azionariato della società coinvolta i soli soggetti che rispetto alla medesima possano emotivamente dirsi *stakeholders*.

Sarebbe però riduttivo soffermarsi sulla cifra localistica delle banche di credito cooperativo, senza invece coglierne appieno le diverse peculiarità.

Un tanto, partendo dal dato soggettivo dei soci - non più necessariamente, come nel richiamato TUCRA del 1937, almeno per i quattro quinti del totale agricoltori ed artigiani²⁰⁴ - ma titolari di interessi (personali - *residenti* - o economici - *operanti con carattere di continuità*) nel territorio di insediamento dell'istituto. Una platea, dunque, ampia²⁰⁵ ma slegata da logiche esclusivamente lucrative.

Di contro, occorre chiarire subito come una tale previsione non costituisca un limite all'acquisizione dello *status* di socio, essendo invece la massima apertura a tale acquisizione la caratteristica primaria del modello cooperativo di diritto comune.

²⁰³ Tuttavia, con il rinvio alla competenza della Banca d'Italia per l'individuazione di più ampi criteri, il ché a determinare di fatto un certo affievolimento delle maglie del localismo. Come osservato in dottrina (E. CUSA, *Lo scopo mutualistico della BCC tra legge e contratto*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 194, 441), «attraverso il diritto bancario il territorio di competenza di ciascuna BCC diventa il necessario legame tra scopo astrattamente mutualistico e scopo concretamente mutualistico o, detto diversamente, il tessuto connettivo tra impresa bancaria e mutualità». V. anche C. FAISSOLA, *Risparmio ed economia reale: la fiducia riparte dai territori*, in *Bancaria*, 2009, X, 2-5.

²⁰⁴ Art. 4, Testo Unico approvato con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706. In merito alle diverse normative succedutesi nel tempo a regolamentare l'attività bancaria occorre senza dubbio fornire una breve digressione in merito al regime di responsabilità afferente i soci degli istituti di credito cooperativo, prima Casse Rurali ed Artigiane e poi Banche di Credito Cooperativo. Nel regime precedente alla riforma del 1993, le Casse Rurali e Artigiane potevano adottare infatti la forma giuridica di società cooperative a responsabilità limitata, ma anche quella di società cooperative a responsabilità illimitata. Come noto, con l'introduzione del TUB tale ultima possibilità non sussiste più, avendosi l'art. 33 che dispone espressamente che le Banche di Credito Cooperativo debbano costituirsi con la forma giuridica di società cooperative per azioni a responsabilità limitata. A tal riguardo, onestà intellettuale porta a ridimensionare il carattere innovativo di una tale modifica, posto che già precedentemente alla medesima era "consigliato" dagli indirizzi delle Autorità di Vigilanza l'adozione del regime della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali in capo ai propri soci (in parallelo rispetto alla comune evoluzione del diritto societario). Ed invero, tale limitazione della responsabilità dei soci ha senza dubbio incentivato l'aumento del numero dei medesimi ed il conseguente allargamento delle compagini sociali. E costituisce elemento dirimente ai fini di questa disamina, posto che il livello di competenza pretendibile dal socio tifoso non può esser quello di un azionista investitore che assuma consapevolmente un rischio d'impresa illimitato.

²⁰⁵ Peraltro, necessariamente in numero non inferiore a 200 unità (art. 34 TUB).

Il punto di partenza è dato ovviamente dagli artt. 2511 e 2524 cod. civ., a detta dei quali le società cooperative «sono a capitale variabile» e con capitale «non determinato in un ammontare prestabilito», implicitamente assorbito per quanto attiene il settore del credito dal rinvio di fatto al dettame codicistico che il TUB ha modo di fare nel disciplinare le Banche di Credito Cooperativo. Il principio della “porta aperta” che, correlato alla variabilità del capitale, permette una immediata contendibilità dei titoli azionari.

Ulteriore limite, seppur indiretto, alla formazione di pacchetti azionari di controllo è dato dal quarto comma dell’art. 34 del TUB, a detta del quale «Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro». Previsione di una soglia massima, tale ultima, sottesa alla quale vi è la chiara e coerente volontà di esprimere lo spirito mutualistico.²⁰⁶

²⁰⁶ Perché è pur vero - ed è la seguente l’altra connotazione tipizzante delle banche di credito operativo - che vige il principio capitaro di voto, come *infra* richiamato. Ma è altrettanto corretto l’animo del legislatore che ha giustificato il limite massimo di cui sopra nell’intendimento di evitare, anche solo sul piano squisitamente economico, una disparità tra soci (e la possibile indiretta influenza di alcuni soci su altri) pregiudizievole per il perfezionamento degli scopi mutualistici. Si rinvia a: V. SANTORO, *Banche di Credito cooperativo*, in BELLI, CONTENUTO, PATRONI GRIFFI, PORZIO, SANTORO (a cura di), *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Commento al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, vol. I, Zanichelli, Bologna, 503-580. Sull’imposizione di un limite all’acquisizione di partecipazioni il dibattito dottrinale non è banale. In particolare, non mancano autori che sottolineano come detto vincolo costituisca un ostacolo istituzionale nella raccolta di capitale di rischio. Si veda G.F. CAMPOBASSO, *Mutualità delle Casse rurali e artigiane e strumenti di formazione del capitale*, in P. ABBADESSA e A. FUSCONI (a cura di), *Mutualità e formazione del patrimonio delle Casse rurali*, Giuffrè, Milano, 1985, 353; A. BASSI, *Profili giuridici dell’autofinanziamento nelle Casse rurali e artigiane*, in P. ABBADESSA e A. FUSCONI (a cura di), *Mutualità e formazione del patrimonio delle Casse rurali*, Giuffrè, Milano, 1985, 383; P. ABBADESSA, *I prestiti dei soci nelle cooperative e nelle Casse rurali*, in P. ABBADESSA e A. FUSCONI (a cura di), *Mutualità e formazione del patrimonio delle Casse rurali*, Giuffrè, Milano, 1985, 405; E.M. LEO, *Mezzi propri e banche cooperative nella disciplina costituzionale*, in G.B. PORTALE (a cura di), *Ricapitalizzazione delle banche e nuove strumenti di ricorso al mercato*, Giuffrè, Milano, 1983, 421.

Ed invero, giunge al massimo grado l’esaltazione dei detti principi ove si consideri la distinzione tra quanto disposto dal quarto comma dell’art. 2525 del cod. civ. - «i limiti di cui ai commi precedenti non si applicano [...] con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche» - ed il sopra richiamato quarto comma dell’art. 34, il quale non distingue tra socio persona fisica e socio persona giuridica. Con l’effetto immediato di ulteriormente congelare la possibilità di soci investitori che prevalgano sugli altri *shareholders*. Solo un breve rimando alle ipotesi di emissione di titoli diversi da quelli azionari da parte delle banche di credito cooperativo: C. BRESOLIN, A. VELLER, G. ZAGHINI, *Le emissioni obbligazionarie della Banche di Credito Cooperativo. Un confronto con i principali gruppi bancari e modello distributivo*, in *Cooperazione di Credito*, 2011, 208, 61-91. Si rimanda anche a E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Giuffrè, Milano, 2006.

Inoltre, per una più completa analisi delle differenze tra società cooperativa di diritto comune e banca di credito cooperativo si rimanda a F. CALEFFI, *Cooperazione e credito. Profili giuridici e societari di una società cooperativa: la specificità di una Banca di Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 192/193, 151-160; C. BRESCIA MORRA, *Modello Cooperativo e organizzazione societaria dopo la riforma del codice civile del 2003: temi per la ricerca*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 191, 7-25.

Unica sfumatura che potrebbe integrare un affievolimento della portata della disciplina della “porta aperta” nelle banche di credito cooperativo - tra l’altro, con applicazione delle normativa applicabile alle banche popolari - è quella relativa alla clausola di gradimento. Pur rinviando ai successivi capitoli, si può sottolineare come la portata di tale clausola si sia, nel dibattito animato tra Autorità di Vigilanza (in

L'aspetto attinente allo *status* di socio di cooperativa bancaria, e le modalità di acquisizione di tale *status*, è ovviamente il tema di maggior interesse ai fini della presente. Trovare una veste giuridica all'istanza della comunità dei tifosi di Club sportivi è un'esigenza che si massimizza nel momento dell'ingresso della compagine societaria.

Tuttavia, tale istanza è priva di effetto concreto ove non correlata alla reale possibilità in capo al singolo socio di incidere sulla gestione ed amministrazione sociale. D'altro canto, è altrettanto scolastico sottolineare la rilevanza della "mutualità" come elemento imprescindibile, al pari della variabilità del capitale, di qualsiasi cooperativa.²⁰⁷

Per quanto concerne le dinamiche di *governance* e l'influenza sulle medesime da parte dei soci, il dato normativo stretto (art. 33 TUB) prevede che «*la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali*».²⁰⁸

Non ci si può, allora, che attenersi all'osservanza delle disposizioni dettate per le cooperative di diritto comune, pur rinviando alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia ed allo Statuto Tipo previsto per le banche di credito cooperativo.²⁰⁹

particolare Consob ed ABI) che ha condotto alla riforma normativa della disciplina (1999), notevolmente ridimensionata. V. F. GIORGIANNI, C. M. TARDIVO, *Manuale di Diritto Bancario*, cit., 145.

²⁰⁷ G. BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 90, il quale sottolinea che «*la variabilità del capitale sociale rappresenta una regola che sottolinea indirettamente il carattere secondario del ruolo del capitale rispetto alla partecipazione attiva e personale del socio interessato alla prestazione mutualistica piuttosto che alla valorizzazione dell'investimento nella società*».

²⁰⁸ Comma modificato dall'art. 43, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Sul punto, V. SANTORO, *Il coordinamento del testo unico bancario con la riforma delle società. Due profili problematici: gli assetti proprietari e l'indipendenza degli esponenti aziendali*, in *Dir. Banc.*, 2005, I, 3.

²⁰⁹ Consultabili sul sito istituzionale della Banca d'Italia. Per lo Statuto Tipo, si rinvia agli Statuti - a titolo esemplificativo - delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, i quali, fatte salvi specifici accorgimenti, rinviano fedelmente allo Statuto Tipo. *Ex pl.*, http://www.bccarnia.it/doc/dettaglio.asp?i_documentoID=227793 (ottobre 2013). Tale Statuto tipo prevede una disciplina relativa all'assemblea dei soci finalizzata ad assicurare la massima partecipazione possibile dei soci, e ciò anche attraverso la limitazione o addirittura l'esclusione di alcuni principi dettati dalla normativa civilistica. Si veda G. FAUCEGLIA, C. COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l'organizzazione societaria*, in A. CARRETTA (a cura di), *Il credito cooperativo*, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 146.

Un tale perimetro normativo, di fatto incentrato sulla disciplina della cooperativa di diritto comune, non può che discostarsi dalla disciplina di diritto comune per quanto attiene alla competenza dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, dei soci. In particolare, è prevista la competenza dell'assemblea ordinaria a deliberare circa l'approvazione del bilancio di esercizio, la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione, la determinazione del compenso di amministratori e sindaci qualora questo non sia previsto all'interno dello statuto, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi soggetti, l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari nonché le altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza. In aggiunta, *ad colorandum* in quanto cooperative di diritto comune, ci sono ulteriori competenze: determinazione del sovrapprezzo delle azioni dei parametri di liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute dagli esponenti aziendali; approvazione del regolamento elettorale; approvazione del regolamento assembleare per la disciplina dei ristorni e del

relativo elenco dei contratti rilevanti per la determinazione dei medesimi (v. G. TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, ECRA, Roma, 2012, 30); adozione dei regolamenti relativi alle concrete modalità di svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. L'assemblea straordinaria, invece, ha competenza su modifiche statutarie ed in merito a nomina/sostituzione/poteri dei liquidatori, ed inoltre su qualsiasi altra materia attribuita dalla legge.

Con alcune specificazioni degne di nota relativamente all'assemblea ordinaria (la quale, in quanto società esercenti l'attività di credito, ha ulteriori competenze: approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti - In misura non superiore al 15% del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5%).

Più interessante il tema assemblea dei soci relativamente a *quorum* e procedimenti assembleari. Come si osserva in dottrina, le banche di credito cooperativo debbono perseguire l'impegno di predisporre strumenti organizzativi idonei ad agevolare la partecipazione di tutti i soci alla vita sociale, e dunque devono far propria l'opportunità di dotarsi di regole che - seppur nella necessaria convivenza di spirito mutualistico - siano finalizzate ad agevolare la partecipazione dei soci alle assemblee. Si veda S. AGOSTINI, *Le banche di credito cooperativo*, IPSOA, Milano, 2009, 62; E. CUSA, *Le banche di credito cooperativo nel Testo Unico Bancario*, UTET, Torino, 2011, 22, il quale ben significa come Federcasse abbia fornito alle banche di credito cooperativo associate lo schema tipo di regolamento dei lavori assembleari basato sui seguenti diritti dei soci: i) ad essere adeguatamente informati; ii) a partecipare consapevolmente al dibattito e al voto assembleare; iii) a candidarsi alle cariche sociali. *Inter alia*, si obbliga al massimo dettaglio il contenuto dell'avviso di convocazione e si prevede che, in considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

In tal senso vanno lette le accortezze dello Statuto Tipo, il quale prevede diverse modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione (posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna all'indirizzo risultante dal libro soci o dalla rispettiva scheda anagrafica, nonché a mezzo affissione in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della banca). All'adunanza assembleare possono intervenire ed esercitare il diritto di voto tutti i soci, sotto la vigilanza del Presidente dell'assemblea che accerta in particolare che l'iscrizione nel libro soci dei partecipanti sia stata effettuata da almeno novanta giorni (2538 cod. civ.). Il Regolamento tipo sopra richiamato prevede altresì la facoltà di partecipazione da parte di un rappresentante della Federazione Locale cui la Bcc aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). Inoltre, è ammesso l'intervento di rappresentanti dei Fondi di Garanzia. Partecipano altresì - pur senza diritto di voto - i componenti degli organi sociali. Quanto ai *quorum* - fermo restando il richiamo al principio capitaro - ed alle modalità di svolgimento dell'assemblea non si può che rinviare allo Statuto Tipo. Si veda E. CUSA, *La possibile disciplina statutaria della rappresentanza nell'assemblea della BCC*, in *Cooperazione di Credito*, 2007, 197, 225; V. BUONOCORE, *Diritto della Cooperazione*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 152; G. DI CECCO, *La governance delle società cooperative: l'assemblea*, in *La Riforma delle Società Cooperative*, R. GENCO (a cura di), IPSOA, Milano, 2003, 130. Per una disamina di diritto comune, invece, P. ABBADESSA, A. MIRONE, *Le competenze dell'assemblea nelle s.p.a.*, in *Rivista delle Società*, 2010, II, 269, nonché P. ABBADESSA, *L'assemblea nelle s.p.a.: competenza e procedimento nella legge di riforma*, in *Giur. Comm.*, 2004, I.

Ovviamente, all'assemblea dei soci compete la scelta degli esponenti aziendali dell'istituto di credito. A tal riguardo - fermo il generale rinvio alla disciplina di diritto comune - occorre ricordare la stella polare costituita dal principio di sana e prudente gestione, come in particolare enfatizzato nelle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" adottate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008. V. BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche*, 2008, documento n. 264010, consultabile *on line* sul sito di Via Nazionale bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/gov_soc_ban/disposizioni_20110331.pdf (ottobre 2013). Si può qui effettuare una brevissima digressione sugli effetti di tali Disposizioni sui modelli di *governance* bancaria. Tali Disposizioni dettate da Via Nazionale non incidono ovviamente sulla generale portata delle discipline di diritto comune. Tuttavia, le stesse derogano alla disciplina generale in più di un aspetto. In particolare, le maggiori divergenze riscontrabili concernono i due sistemi alternativi. Per quanto concerne il modello monistico, una notevole discrasia si rinviene in quanto disposto dall'art. 2409-*octiesdecies* e quanto, viceversa, asserito dalle *Disposizioni di vigilanza*. Nel dettaglio, ove il dettato del predetto articolo codicistico recita che «salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione», il punto 2.2, lett. n), delle "Linee applicative" del

Tali principi ispiratori, certificati con il fideistico rinvio alle scelte operate federativamente con lo Statuto Tipo, hanno reso pressoché unanime l'adozione (*rectius*, la conferma) del sistema tradizionale di amministrazione fondato sulla bipolarità amministratori/sindaci. Tuttavia, si è osservato tra gli autori come una scelta alternativa, quella monistica in particolare, potrebbe costituire la *best practice* per le banche di credito cooperativo, specie se di piccole dimensioni.²¹⁰

Il richiamo al ventaglio di scelte tra sistema tradizionale e sistemi alternativi, dualistico o monistico, è insisto nel rinvio generale, già richiamato, che la disciplina del TUB fa a quella di diritto comune.²¹¹ Per l'effetto, nel rinviare al capitolo della presente

provvedimento del 4 marzo 2008 dispone che sia da «attribuire all'assemblea il compito di nominare e revocare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione», rendendo doverosa, in tal modo, per le banche una soluzione che per le società di diritto comune è, invece, facoltativa. L'intento di tale disposizione è quello di consolidare le prerogative - e l'indipendenza - della funzione di controllo sulla gestione della società, stante la constatazione che «il controllo risulterebbe sicuramente indebolito se la nomina e la revoca dei componenti del comitato fossero conservate al consiglio di amministrazione», come osservato da R. COSTI, *Governo delle banche e potere normativo della Banca d'Italia*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, n.62, 2008, in www.bancaditalia.it (ottobre 2013). Carattere derogatorio presentano anche, per quanto attiene il modello dualistico, le indicazioni che la Banca d'Italia ha fornito in merito ai poteri del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Nel dettaglio, l'art. 2409-terdecies del Cod. civ. dispone che «i componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee». Direzione antitetica percorre, viceversa, il tenore delle Disposizioni di vigilanza, le quali, dopo aver sottolineato come, «qualora il consiglio di sorveglianza svolga funzione di supervisione strategica» [nell'ipotesi in cui, cioè, sia stata esercitata la facoltà di cui all'art. 2409-terdecies, primo comma, lett. f-bis)] «o sia di ampia composizione», allora sia necessaria la costituzione di un Comitato per il controllo interno, asseriscono che «il Presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolga la funzione di supervisione strategica, non può far parte di tale comitato». E, a conferma della natura derogatoria di tale intervento, le stesse disposizioni della Banca d'Italia statuiscono che «almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione», evidenziando come suddetta partecipazione sia «strettamente connessa allo svolgimento delle funzioni di controllo», ed in quanto tale «riservata ai soli componenti del comitato per il controllo interno», nel cui novero, si è visto, non rientra il Presidente del Consiglio di Sorveglianza (con la conseguenza che il Presidente del Consiglio di Sorveglianza rischi di divenire, come sottolineato dall'Avv. Francesco Gianni in occasione del Convegno «Organizzazione e governo societario delle banche nelle nuove disposizioni di vigilanza. Assetti organizzativi e sistemi di controllo», tenutosi a Milano, in data 9-10 aprile 2008, un «*ultimus inter pares*»). Si rinvia anche a P. MORETTI, *Il Governo societario*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, nonché a F. CHIAPPETTA, *Diritto del governo societario*, Cedam, Padova, 2010.

²¹⁰ N. IRTI, *Due temi di governo societario (responsabilità amministrativa - codici di autodisciplina)*, in *Giur. Comm.*, VI, 2003, pag.703/I; R. FAVELLA, *Governo societario delle banche. Gli orizzonti futuri tra sana e prudente gestione e scelta del modello di governance*, in *Banche e Banchieri*, 2009, IV, 389.

²¹¹ Le Banche di Credito Cooperativo sono, ex primo comma dell'art. 33 del TUB, società cooperative per azioni a responsabilità limitata. Ciò determina l'applicazione nei loro confronti dell'art. 2519 cod. civ., ai sensi del quale «alle società cooperative, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni». Si veda E. CUSA, *L'autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, 2, 153. Sui profili di *governance* in generale e sull'attinenza dei medesimi nei risultati finanziari degli istituti di credito, nonché sull'impatto degli stessi sulla solidità dei medesimi: F. CANNATA E M. QUAGLIARELLO, *The role of Basel II in the subprime financial crisis: guilty or not guilty?*, in *CAREFIN Working Paper*, n.3, 2009, pag. 15-16, consultabile in www.carefin.unibocconi.eu (ottobre 2013), nonché A. RESTI, *Ma Basilea II non c'era*, consultabile in www.lavoce.info/articoli/-finanza/ (ottobre 2013). Sulla «corresponsabilità» della *corporate governance* nell'insorgere della nota recente e perdurante crisi economica si veda A. BLUNDELL-WIGNALL, P. ATKINSON, S. HOON LEE, *The current financial crisis: causes and policy issues*, pag. 11-13, *paper* consultabile su www.oecd.org (ottobre 2013). In particolare,

avente ad oggetto la disciplina civilistica, occorre forse qui brevemente evidenziare alcune note legate più alle politiche imprenditoriali poste in essere nella gestione ed amministrazione delle banche di credito cooperativo piuttosto che soffermarsi sulla disciplina bancaria sul punto, che - come osservato in dottrina - non è particolarmente loquace.²¹² Ed allora - richiamando la distinzione effettuata da autorevole dottrina tra *Share Holder Value Banks*, ovverosia banche orientate a produrre valore per gli azionisti, e *Stake Holder Value Banks*, ovverosia banche orientate al valore per gli stakeholder - si può sottolineare come le banche di credito cooperativo, differentemente dalla generalità degli istituti di credito la cui attività è finalizzata alla massimizzazione degli interessi degli azionisti e del tasso di remunerazione del capitale, costituiscano fattispecie di maggior rilievo della seconda categoria, perseguendo un orizzonte più ampio rivolto all'ottimizzazione del *surplus* dei soci.²¹³ Tale circostanza, che a ben vedere appare declinazione diversa dei medesimi principi alla disciplina insita nel modello cooperativo di diritto comune, pone le banche cooperative, in ottica concorrenziale, in posizione più avvantaggiata rispetto alle altre tipologie di banche. Come osservato nei precedenti paragrafi, cifra attuale del credito cooperativo - rispetto ai concorrenti istituti - è individuata nella maggior solidità finanziaria degli stessi. Tale denotazione va di pari passo rispetto a quanto appena statuito sul modello di *governance*, che - anche per come viene percepito all'esterno - appare esplicitamente

non si può non concordare con, ad esempio, V. PICCININI, *I rapporti tra banca e clientela. Asimmetria e condotte abusive*, Cedam, Lavis (TN), 2008, pag.342, secondo cui le disposizioni normative dettate sul tema «non sono in grado di tutelare il cliente da condotte propriamente abusive degli istituti bancari. Ciò in quanto, alcuni profili di disciplina sono lasciati al libero esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti. Tuttavia, lasciare spazio all'autonomia contrattuale delle parti in un ambito come quello della contrattazione e della attività bancaria, significa in sostanza lasciare mano libera alla autodeterminazione delle banche le quali [...] per il predominante potere contrattuale di cui dispongono, finiscono per essere l'unica parte contrattuale a determinare il contenuto dei contratti ai quali i clienti sono costretti ad aderire se desiderano realmente avere accesso a quel determinato servizio bancario». Ed ancora, F. VELLA, *Il nuovo governo societario delle banche nelle disposizioni di vigilanza: spunti di riflessione*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, n. 62, 2008, pag.7, consultabile in www.bancaditalia.it (ottobre 2013). E F. BONELLI, *L'amministrazione delle spa nella riforma*, in *Giur. Comm.*, 2003, VI; V. BUONOCORE, *Le nuove forme di amministrazione nelle società di capitali non quotate*, in *Giur. Comm.*, 2003, IV; V. CALANDRA, V. BUONANURA, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. Comm.*, 2003, V; L. ENRIQUES, G. SCASSELLATI SFORZOLINI, *Adeguamenti statutari: scelte di fondo e nuove opportunità nella riforma societaria*, in *Notariato*, I, 2004. Infine, per una disamina sistematica su scala sovranazionale: C. E. CUEVAS, K. P. FISCHER, *Istituti di Credito Cooperativo. Argomenti di governance, regolamentazione e controllo*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 194, 367-430.

²¹² G. FAUCEGLIA, C. COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l'organizzazione societaria*, cit., 146.

²¹³ H. GROENEVELD, D. T. LLEWELLYN, *La corporate governance nelle banche cooperative*, in *Cooperazione di Credito*, 2011, 208, 7.

rivolto alla massimizzazione del valore per la clientela piuttosto che al perseguimento di logico di profitto di medio, se non breve, termine.²¹⁴

Massimizzazione che trova ovvia residenza anche nella concreta applicazione dello scopo mutualistico e nella disciplina dei ristorni in favore dei soci.

A tal riguardo, occorre chiarire preliminarmente come non sussista in capo al socio di cooperativa di credito un diritto soggettivo ad ottenere l'erogazione di credito da parte della società, in quanto lo *status* di socio non è di per sé circostanza costitutiva del c.d. merito creditizio (*i.e.* l'affidabilità necessaria a concludere contratti di credito con la banca). Di contro, sussiste una (parimenti ampia ma ontologicamente diversa) posizione soggettiva ad avvalersi della funzione mutualistica della società.²¹⁵

Tale ultima è funzionalmente connessa, essendone la ragione, alla pratica dei ristorni, dovendosi al contrario, in assenza della funzione mutualistica, parlare di utili - come in qualsiasi società di diritto comune - e non già di ristorni.²¹⁶ Ad ogni modo, al

²¹⁴ Come afferma, citando Fazio e Maino, R. MASERA, *La corporate governance nelle banche*, Il Mulino, Bologna, 2006, 45, «l'obiettivo del raggiungimento delle migliori performances deve necessariamente essere perseguito attraverso una sana e prudente gestione che miri a realizzare e proteggere gli interessi non solo dagli azionisti ma anche di tutti gli stakeholders della banca [...]. La gestione di una banca deve tendere, cioè, al perseguimento del profitto in base a decisioni indipendenti da interessi estranei all'impresa bancaria e conformi ai canoni generali di correttezza. Allo stesso tempo, la gestione deve caratterizzarsi per la capacità di individuare, misurare e gestire il rischio e di costituire idonei presidi patrimoniali, tanto più che le banche impegnano nella loro attività d'impresa non solo il proprio capitale, ma soprattutto le disponibilità dei risparmiatori». Difatti, come recitano le summenzionate Disposizioni di Bankitalia, «i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo». A tal fine, ruolo dirimente può essere assegnato agli amministratori indipendenti, Si è osservato, in tal senso, che sia i soggetti esercenti direttamente tali prerogative, sia coloro i quali, pur interni all'organo gestorio, non siano direttamente coinvolti nella conduzione societaria, possano realmente influire sulla sana e prudente gestione nella misura in cui il loro intervento non si riduca ad un mero diritto di tribuna, ma costituisca strumento efficace di vigilanza (come ha sottolineato il Prof. Luigi Zingales, nel suo intervento "Independent Boards Members", in occasione del Convegno "Corporate Governance in Italy: 10 years after the Consolidated Law on Finance (TUF)", organizzato dalla Banca d'Italia e tenutosi a Roma, in data 11 dicembre 2008, è necessario che gli amministratori indipendenti siano messi nelle condizioni di comunicare *bad news*, al fine di meglio indirizzare, anche se indirettamente, la corretta gestione societaria). *Conditio sine qua non* affinché tale realtà si concretizzi è, oltre che l'indipendenza *tout court* di detti soggetti, anche il continuo perseguimento del fine di agire informato; discorso, quest'ultimo, maggiormente valevole per gli amministratori non esecutivi. V. anche M. BROGI, *Il sistema dualistico per la governance di banche e assicurazioni*, in *CAREFIN Working Paper*, n.3, 2008, pag. 18-21, consultabile in www.carefin.unibocconi.eu (ottobre 2013). Sul rilievo da riconoscersi al dato reputazionale in ottica concorrenziale: G. GABBI, M. MATTHIAS, *Il valore della reputazione bancaria nel pensiero di Tancredi Bianchi*, in *Banche e Banchieri*, 2009, IV, 269-283. Come ha sottolineato infatti T. BIANCHI, *Il caso Société Générale*, in *Banche e Banchieri*, 2008, I, «i banchieri non possono dimenticare che il maggiore attivo 'intangibile' a loro disposizione si chiama 'reputazione', una dote che si costruisce pazientemente nel tempo e che non si può sprecare per la creduta convinzione di saper in ogni caso vincere qualsiasi scommessa finanziaria». Inoltre, V. CONTI, *Sistemi di remunerazione, incentivi e corporate governance: alcune riflessioni sulla recente crisi*, in *Bancaria*, 2009, XII, 12-12; F. CESARINI, *Ripensare il ruolo delle banche: dal predominio della finanza a un difficile ritorno alla valutazione del rischio*, in *Bancaria*, 2009, XI, 2-16;

²¹⁵ F. GALLO, A. ROSSI, *Aspetti civilistici e fiscali dei ristorni delle Banche di Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 1999, 166, 257.

²¹⁶ G. OPPO, *L'essenza della cooperativa e gli scritti recenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, 349.

pari di qualsiasi cooperativa, anche le banche di credito cooperativo perseguono *ex lege* il suddetto scopo, il quale è elemento essenziale del tipo cooperativo ed invero motivo originante l'ulteriore disciplina speciale in tema di limitazione degli apporti, voto per teste, principio della porta aperta.²¹⁷

Si è dunque osservata la rilevanza dei cardini delle società cooperative di diritto comune - scopo mutualistico, limitazione degli apporti, voto per teste, principio della porta aperta.

Si tratta di connotazioni di portata sostanziale - ed il collocamento sistematico operato dal codice civile per il tipo cooperativo rispetto alle società di capitali ne è lampante dimostrazione - tali da giustificare, come noto, anche un peculiare regime fiscale e tributario.²¹⁸

Cardini che, seppur declinati secondo le regole speciali del diritto bancario, trovano una rispondenza piena nelle Banche di Credito Cooperativo, mentre la stessa viene ad essere affievolita nelle Banche Popolari.

Le difformità tra tali due tipi di banche si è andata nel tempo ad accrescere, con ovvie ripercussioni sui risultati economici delle stesse (come visto nei paragrafi introduttivi, infatti, le Banche Popolari - meno vincolate ai rigidi dettami di contro gravanti *tout court* sulle Banche di Credito Cooperativo - sono protagoniste primarie

²¹⁷ Chiarito un tanto diviene consequenziale l'inquadramento del vantaggio mutualistico nelle banche di credito cooperativo. La cui coniugazione concreta non è da individuarsi, come erroneamente si tenderebbe a fare, nella sola erogazione di credito in favore dei soci, ma si estende a tutto il perimetro dell'attività sociale. Con la conseguenza che, come osservato tra gli autori, lo scopo mutualistico si traduce nel dovere del C.d.A. e dell'assemblea di agire rispettando la posizione del socio ad avere il vantaggio mutualistico relativamente ai rapporti instaurati con la società sia per quanto riflette l'erogazione del credito sia nell'ambito degli altri due possibili rapporti tra socio e società: rapporti afferenti ai depositi dei soci verso la società e quelli relativi ad altri servizi (come quelli di intermediazione).

Per l'effetto, il detto vantaggio mutualistico può concretizzarsi in diverse forme: minor costo nei servizi ricevuti dal socio; maggior compenso per i servizi prestati dal socio; ristorni.

Tali ultimi, per la cui disamina si rinvia al capitolo sulla cooperativa di diritto comune, non rappresentano quindi né ripartizione di utili, come tipica nelle società lucrative, né restituzione del capitale sociale (G. Tremonti, *L'introduzione del ristorno ai soci delle Banche di Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 2000, 170, 499. Inoltre, per non poterla affrontare in questa sede, si rimanda ai seguenti contributi per una disamina su riserve e fondi: V. Santoro, *Devoluzione del patrimonio di banche cooperative e fondi mutualistici*, in *Dir. banca*, 2001, I, 280-287; L. De Angelis, *Perdita dei requisiti della mutualità prevalente e devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici: un caso concreto*, in *Cooperazione di Credito*, 2010, 107, 230. Parimenti, per altro tema: A. Sarti, *La clausola compromissoria nelle società cooperative*, in *Le Società*, 2010, I, 77-83.). Ciò per una ragione sostanziale e concettualmente giuridica: a differenza degli utili, i ristorni non sono correlati alla partecipazione del socio al capitale sociale, ma alla quantità di scambi intercorsi tra il socio e la cooperativa.

²¹⁸ Si veda V. CONTARINO, *Cooperative e società di capitali: diversità di scopo e di strutture*, in *Le Società*, 2012, II, 129-136.

dell'economia bancaria nazionale). Tanto che, tra gli autori, non ci si esime dal definire le Banche Popolari un'"anomalia" nel quadro delle cooperative.²¹⁹

Invero, il primo comma dell'art. 29 del TUB - che apre il sistema di norme dedicato a tale tipologia di istituto di credito - dispone testualmente che «*le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata*». Il che determinerebbe, in linea di principio, l'applicazione dei principi dell'ordinamento corporativo e dunque la risposta affermativa al quesito che regge il presente paragrafo.

Tuttavia, le deviazioni organizzative ed operative che si registrano nelle Banche Popolari rispetto alle Banche di Credito Cooperativo sono - e lo sono state - notevoli, tanto da rendere di difficile convivenza gli scopi lucrativi perseguiti da tali Banche con la funzione mutualistica caratterizzante le società cooperative.²²⁰

Il punto di partenza è dato dall'art. 150 *bis* del TUB, il quale prevede le normative codicistiche (e non solo) che si applicano o che non si applicano alle Banche di Credito Cooperativo ed alle Banche Popolari. Orbene, il perimetro di deroghe rispetto alla disciplina di diritto comune è ben più ampio per le seconde piuttosto che per le prime. In particolare, con fine di sintesi, si può osservare come alle Banche Popolari non si applichino le norme dettate per le società cooperative in tema di:

- (i) emissione di strumenti finanziari ed attribuzione dei medesimi in capo ai lavoratori dipendenti;
- (ii) definizione di mutualità prevalente;
- (iii) possibilità di adottare lo schema di società a responsabilità limitata;
- (iv) valore nominale delle quote e delle azioni, e relativi limiti;
- (v) ammissione a socio;
- (vi) trasferimento della partecipazione dei soci cooperativi;
- (vii) obbligatoria previsione delle assemblee separate;
- (viii) diritti agli utili e riserve;
- (ix) denuncia *ex art.* 2409 cod. civ.;
- e soprattutto (x) disciplina delle cooperative a mutualità prevalente.²²¹

²¹⁹ G. BONFANTE, *Le banche popolari, la Consob e i principi di democrazia cooperativa*, cit., 116.

²²⁰ *Ex pl.*, F. BELLÌ, A. BROZZETTI, *Banche Popolari*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Comm.*, II, Utet, Torino, 1987, 153; V. BUONOCORE, *Società Cooperative*, II, *Cooperative Speciali*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1993, 10; M. PIPITONE, *Scopo mutualistico e forma cooperativa delle banche popolari*, Quaderni di Credito popolare, Roma, 1997, 7; F. CAPRIGLIONE, *Banche popolari. Metamorfosi di un modello*, Cacucci, Bari, 2011.

²²¹ Tale quadro determina *prima facie* la differenza, sostanziale e giuridica, tra la Banca di Credito Cooperativo, rispondente all'archetipo di società corporativa, e la Banca Popolare, tipo spurio rispetto al

Vi sono ovviamente notevoli elementi di uniformità rispetto alla disciplina dettata per le Banche di Credito Cooperativo. Si tratta, in primo luogo, della previsione di un limite minimo di soci e di un limite massimo alla partecipazione detenibile da ogni socio.²²²

Tale previsione è a mio avviso la vera linea di demarcazione tra Banche di Credito Cooperativo e Banche Popolari. Se a primo avviso può rappresentare una mera facoltà riconosciuta *ex lege* e nulla più, ha di fatto costituito la porta di ingresso per invocare sempre maggiori libertà e sempre minori vincoli per le Popolari, sull'assunto - consacrato nella suddetta disposizione - che il mancato obbligo di avere una platea di *shareholders* "immacolata" e funzionalmente connessa allo scopo mutualistico piuttosto che a quello lucrativo fosse ragione di per sé sufficiente ad allontanare giuridicamente il modello Popolare dall'archetipo corporativo.²²³

modello. Si vedano: F. MAIMERI, *Le banche popolari: punti di contatto e di differenziazione con le banche di credito cooperativo*, in *Dir. Banc.*, 1993, I, 544; P. MARANO, *Banche popolari e scopo mutualistico*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 2001, I, 573; M. RESCIGNO, *Il nuovo volto delle banche popolari*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1994, I, 308.

²²² In merito a tale ultimo aspetto è di assoluto interesse quanto statuito dal secondo e terzo comma dell'art. 29 del TUB, ai sensi dei quali «Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca», tuttavia specificando che «Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi». Sulle regole di acquisizione dello status di socio si rinvia a M. IOCCA, *Commento all'art. 2528 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), Cedam, Padova, 2011, 1556. In particolare, l'autore conferma l'osservazione già evidenziata in dottrina secondo la quale non vi è un vero e proprio diritto soggettivo ad entrare nella compagine sociale.

²²³ E si badi, così è stato. Anche a livello giurisprudenziale. Emblematica in tal senso la pronuncia del T.A.R. Lazio del 28 marzo 2008, la quale ha statuito la legittimità, per le Popolari quotate, della Delibera Consob che richiede, per la presentazione di liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, una quota di partecipazione pari allo 0,5% del capitale. Riferimenti: T.A.R. Lazio, I Sezione, 28 marzo 2008, n. 2684, consultabile su *Le Società*, 2010, II, 109; Delibera Consob n. 15915 dd. 03.05.2007, la quale prevede il detto requisito dello 0,5% del capitale «salvo la minore partecipazione prevista in Statuto». Sulle Banche Popolari quotate: R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit., 420-422. V. anche M. NOTARI, *Art. 135*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI (a cura di), *La disciplina delle società quotate nel testo unico della Finanza*, Giuffrè, Milano, 1999, 1231; A. NIGRO, *Art. 1*, in V. SANTORO (a cura di), *La tutela del risparmio*, Giappichelli, Torino, 2007; M. VENTORUZZO, *La composizione del Consiglio di Amministrazione delle società quotate*, in U. TOMBARI (a cura di), *La società quotata dalla riforma del diritto societario alla legge sul risparmio*, Giappichelli, Torino, 2008, 176.

Tale delibera era stata infatti impugnata dall'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari in quanto, ad avviso della stessa, il requisito sopra richiamato è correlato al capitale e non al numero dei soci, ed è dunque contrario a quanto disposto dall'art. 135 del Testo Unico Finanziario. Con ciò ponendosi in contrasto con i principi generali vigenti in materia cooperativa e favorendo inoltre gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali fondi e Sicav, i quali - come sopra visto, per legge - non hanno vincoli al possesso azionario, in spregio dunque del principio di parità di trattamento.

Ciò nonostante, il Tribunale Amministrativo adito ha respinto tali doglianze. Per ragioni giuridiche e per ragioni sostanziali. In particolare, osservando come le Banche Popolari ad oggi quotate difficilmente possano legittimarsi come cooperative perseguenti lo scopo mutualistico e conseguentemente reclamare l'applicazione dello statuto cooperativo e delle sue regole. Conseguentemente, proprio sulla base del

Ad ogni modo, salve le suddette valutazioni, la disciplina in tema di *status* di soci e di decisioni dei medesimi non diverge sostanzialmente da quella dettata per le Banche di Credito Cooperativo.

In particolare, il principio capitario trova ovviamente residenza anche per le Popolari, senza che ciò determini una difficile convivenza tra tale regola e la democraticità alla stessa sottesa, da un lato, e l'agire imprenditoriale, dall'altro lato. Ciò con una sola, specifica, storica eccezione: Banca Popolare di Milano, definita senza esitazione dalla stampa specializzata “*la banca che divora i suoi capi*”.²²⁴ Per tale società, infatti, il voto per testa ha rappresentato nei fatti un ostacolo alla spedita gestione sociale, posto il noto blocco rappresentato dall'Associazione Amici della Bpm, raggruppante i dipendenti. Nell'ottica della presente disamina e del contesto sportivo cui si colloca, tale circostanza potrebbe costituire un campanello d'allarme. Infatti, se già ad oggi le associazioni del tifo organizzato hanno strumenti tali da porre in essere rilevanti attività di *lobbying* (usando volutamente un inglesismo a significare come, di fatto, al netto dell'elemento “violenza”, la pressione esercitata dalle tifoserie sia comunque massima) nei confronti del club e dei suoi esponenti, ci si immagini il caso in cui gli stessi, divenuti soci, costituiscano un blocco di sindacato di fatto.²²⁵

Diverso, invece, il discorso per quanto concerne l'operatività imprenditoriale delle Popolari fra scopo mutualistico e scopo lucrativo. Perché per ragioni sistematiche²²⁶ non v'è dubbio che le Banche Popolari debbano perseguire lo scopo mutualistico, ma tale conclusione in realtà non è affatto pacifica.²²⁷

carattere spurio di tale tipologia di Banche - come a mio avviso consacrato nel terzo comma dell'art. 29 del TUB - spesso gli organi giudicanti di volta in volta aditi hanno legittimato decisioni aventi ad oggetto interpretazioni distoniche rispetto alla stretta regola corporativa, facendo dunque prevalere le ragioni del mercato ed il dato sostanziale rispetto ai principi mutualistici e democratici.

²²⁴ S. BRAGANTINI, *La banca che divora i suoi capi. Perché il caos della Popolare di Milano va fermato*, in *Corriere Economia*, 02.11.2013.

²²⁵ La cronaca sportiva e giudiziaria recente è testimone di numerosi accadimenti che hanno visto attori i tifosi e spettatori inermi i Club. Basti da ultima la triste vicenda del match di Lega Pro Salernitana - Nocerina, di fatto non disputatosi per imposizione dei supporter ospiti; così come in occasione del derby capitolino Roma - Lazio di qualche stagione sportiva fa. O ancora, si pensi ai capi Ultras del Milan arrestati per condotte ricattatorie nei confronti del Club per l'ottenimento di un diretto vantaggio economico.

²²⁶ *In primis*, si veda il combinato disposto tra art. 1 D. Lgs. 105/1948 e l'art. 2511 del cod. civ..

²²⁷ Occorre partire dalle considerazioni già svolte nel precedente paragrafo sulla definizione di mutualità ove applicata al settore del credito. Come detto, non vi è un diritto soggettivo del socio al vedersi riconosciuto il merito creditorio e dunque a pretendere l'erogazione di credito in suo favore. Di contro, la funzione mutualistica si esprime in primo luogo nel dovere imposto agli organi sociali di tutelare l'interesse del socio a vedersi riconosciuta la possibilità di usufruire di servizi e beni a condizioni privilegiate rispetto a quelle di mercato. *Ex pl.*, E. SIMONETTO, *La cooperativa e lo scopo mutualistico*, in *Riv. Società*, 1971, 245; E. M. LEO, *La legge sulle Casse rurali e artigiane e l'essenza della cooperativa*, in *Riv. Società*, 1965, 552; L. F. PAOLUCCI, *La mutualità nelle cooperative*, Giuffrè, Milano, 1974, 47; S. M. CESQUI, *La funzione sociale della cooperativa*, Giuffrè, Milano, 1983.

III.11. *Le società cooperative europee*

Brevemente, si può qui immaginare l'ipotesi di club sportivi transfrontalieri (ipotesi applicabile agli sport diversi dal calcio, dove leghe associanti club di diverse Nazioni sono la regola, come ad esempio nel rugby d'*élite*). In tal senso, si può sviluppare la disamina sul fenomeno corporativo transfrontaliero.

In un mercato europeo che, nonostante la attuale situazione di crisi economica e dei mercati, tende ad una progressiva globalizzazione e nel quale gli organi comunitari ispirano la propria azione ad un crescente livello di armonizzazione delle discipline anche in materia di diritto societario, il fenomeno della cooperazione non poteva restare, come non è restato, estraneo all'ambito di attenzione del legislatore comunitario, che è intervenuto in materia con un Regolamento e con una Direttiva che hanno disciplinato un nuovo tipo societario: la società cooperativa europea.²²⁸

Ora, nel concreto tale funzione è rinvenibile nelle Popolari? Come noto, tali ultime perseguono pacificamente (anche) lo scopo lucrativo. In tal senso, parte della dottrina storica ha sempre ritenuto che il perseguimento di un utile (*lucro soggettivo*) sia incompatibile *tout court* con lo scopo mutualistico, così rispondendo negativamente a tale quesito. *Ex pl.*, A. NIGRO, *Art. 45*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, 25; E. M. LEO, *L'odierna problematica giuridica delle Casse Rurali nei suoi aspetti di fondo*, in *Cooperazione di Credito*, 1968, III, 47; L. BUTTARO, *Sulla "non diversa natura" delle casse rurali e delle Banche Popolari*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1973, I, 182.

Tuttavia, una tale conclusione dev'essere mitigata sulla base del seguente fattore: il perseguimento dello scopo lucrativo nelle Popolari non può *ex lege* estendersi sino alla massimizzazione degli utili ed alla ricerca del massimo lucro oggettivo possibile. Invero, *ex* secondo comma dell'art. 32 del TUB, la disciplina dettata sul tema non regola la lucratività, ma si limita a disporre che gli utili siano distribuibili in favore dei soci. Ed allora, non vi è assolutamente un divieto per operazioni in piena esecuzione dello spirito mutualistico, e dunque con destinatario privilegiato il socio; anzi, le stesse - in assenza di previsione normativa contraria (non esistente nel complesso normativo applicabile) - sono fisiologiche stante la natura cooperativa della società. Di conseguenza, è pacifico sostenere che le Banche Popolari debbano perseguire una funzione mutualistica, nei limiti dell'interesse sociale e della disciplina dell'attività, ma possono anche contemporaneamente perseguire - come difatti fanno - la massimizzazione dell'utilità da distribuire fra i soci. Per completezza di deve menzionare anche l'orientamento dottrinale, seppur minoritario, che giunge all'estremo di sostenere la legittima non necessarietà del perseguimento di uno scopo mutualistico da parte delle Banche Popolari. V. G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Giuffrè, Milano, 1984, 320. Il ché, chiudendo così il cerchio prima aperto con il riferimento al terzo comma dell'art. 30 del TUB, è coerente con la presenza di soci che perseguono esclusivamente il fine lucrativo (come peraltro non escluso nemmeno nella disciplina di diritto comune, con le figure dei soci sovventori o portatori delle azioni di risparmio cooperativo, o ancora dei soci finanziatori).

In conclusione, non si può affermare che la mutualità perseguita dalle Popolari sia estesa e senza fini di speculazione privata. Inoltre, occorre sottolineare come tali Banche non siano tenute a rispettare i requisiti mutualistici dettati per le società cooperative a mutualità prevalente, ed anzi, parrebbe coerente con la normativa applicabile sostenere che le stesse - anche ove prevedessero statutariamente il rispetto di tali requisiti - non avrebbero diritto alla relative provvidenze (infatti, il quarto comma dell'art. 29 del TUB stabilisce che alle Banche Popolari non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 1577 dd. 14.12.1947). Ciò nonostante, è altrettanto pacifico rimarcare come sia ampiamente possibile, ed anzi sia necessaria, la sussistenza nelle Popolari del fine mutualistico, del caso (*rectius*, verosimilmente) in regime di stretta convivenza con il fine lucrativo.

²²⁸ In generale sull'armonizzazione del diritto comunitario in materia di diritto commerciale e societario si veda A. SANTA MARIA, *Diritto commercial europeo*, Giuffrè, Milano, 2008, 170 ss.

Nei due paragrafi che seguono si intende dunque esaminare, seppure per sommi capi, i principali aspetti delle società cooperative europee, come risultano normati dalla relativa disciplina comunitaria, nonché le peculiarità del gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) - una figura *sui generis* che alle cooperative è comunque accomunata da almeno due caratteristiche relative alla sua finalità, ossia la propensione a favorire la cooperazione tra una pluralità di soggetti (nella fattispecie aventi necessariamente diverse nazionalità nell'ambito dell'Unione Europea), da un lato, e la mancanza di uno scopo di lucro per il raggruppamento di imprese in quanto tale, dall'altro, e da una strutturale, vale a dire il principio "una testa un voto".²²⁹

Quanto alla società cooperativa europea si può osservare quanto segue.

Oltre alla più nota figura della società europea, istituita, dopo un *iter* protrattosi per decenni,²³⁰ con il Regolamento dell'8 ottobre 2001, n. 2157, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato, in data 22 luglio 2003, due atti relativi alle società cooperative europee: si tratta, in particolare, del Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società cooperativa europea, n. 1435²³¹, nonché della Direttiva n. 72 concernente lo specifico tema del coinvolgimento dei lavoratori nell'attività della cooperativa europea.²³²

²²⁹ Per un raffronto tra società cooperative e G.E.I.E. si rimanda a A. BADINI CONFALONIERI, *Il GEIE*, Utet, Torino, 1999, 73 ss.

²³⁰ Il dibattito relativo alla opportunità, o necessità, di istituire strumenti societari uniformi a livello comunitario ha preso avvio nella prima metà degli anni Sessanta: nel 1964 la Commissione Europea iniziò ad occuparsi della materia con un progetto che sfociò, due anni più tardi, in un *memorandum* sulla creazione di una società commerciale europea presentato al Consiglio Europeo, che non ebbe un seguito immediato ma che fu ripreso all'inizio degli anni Settanta sia dalla Commissione sia dal Consiglio. Si veda, su tali risalenti proposte, A. MIGLIAZZA, *I problemi di diritto internazionale privato relativi alla creazione di una società commerciale europea*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1970, 761 ss. e, in generale sulla società europea, F. MALESCI BACCANI, *Guida al codice europeo e internazionale delle società*, Gruppo 24Ore, Milano, 2010, 65 ss. nonché, più diffusamente, F. CAPRIGLIONE (a cura di), *La nuova disciplina della società europea*, Cedam, Padova, 2008.

²³¹ È interessante notare come il Regolamento 1435/2003 sia stato oggetto di una causa promossa dal Parlamento Europeo per il suo annullamento: il Parlamento aveva, in particolare, impugnato il Regolamento per una asserita errata scelta della base giuridica relativa alla sua emanazione, che avrebbe dovuto essere identificata nell'art. 114 TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri, anziché nell'art. 352 del TFUE stesso, il ricorso al quale sarebbe stato ammesso, ad opinione del Parlamento, solo qualora nessun'altra disposizione del Trattato avesse attribuito alle istituzioni europee le necessarie competenze per l'emanazione di un determinato atto. La Corte di Giustizia Europea, nel decidere la controversia con la sentenza del 2 maggio 2006 rigettando il ricorso del Parlamento Europeo e dichiarando pertanto non annullabile il provvedimento impugnato, ha stabilito, in sintesi, che il Regolamento 1435/2003 non avrebbe inteso tanto ravvicinare le legislazioni degli stati membri applicabili alle società cooperative, quanto piuttosto creare una nuova forma di società cooperativa, che si affianca e, per certi aspetti, si contrappone a quelle già istituite dalle diverse legislazioni nazionali. Si veda, per alcune note più approfondite sull'argomento, MALESCI BACCANI, *cit.*, 83 ss. Per una sintetica disamina delle principali disposizioni del Regolamento 1435/2003 si rimanda inoltre a G. DI MARCO, *Il modello statutario per la società cooperativa europea*, in *Le Società*, 1/2004, 123 ss.

²³² Merita sottolineare come già le Nazioni Unite abbiano esortato tutti i Paesi della comunità internazionale a garantire un contesto favorevole affinché le cooperative possano operare in condizioni di

Al pari della normativa in tema di società europea, anche la disciplina contenuta nei due provvedimenti appena citati è finalizzata al completamento del mercato interno e alla contestuale rimozione di ogni ostacolo agli scambi, per consentire una riorganizzazione delle imprese, incluse quelle cooperative su scala comunitaria a beneficio di quelle imprese la cui attività non sia limitata ad un orizzonte nazionale. In particolare, l'introduzione di una specifica disciplina per le cooperative europee si è resa necessaria per regolare, anche a livello comunitario, taluni aspetti del funzionamento delle società cooperative, intese come associazioni autonome di persone che cooperano per soddisfare esigenze non solo economiche, ma anche sociali e culturali, mediante un'impresa la cui proprietà è collettiva e nell'ambito delle quali il potere è esercitato secondo meccanismi democratici, con una struttura che è dunque peculiare rispetto alle altre forme di impresa adottate da altri operatori economici.²³³

In linea generale, dunque, il Regolamento 1435/2003 consente a persone fisiche o giuridiche, rispettivamente residenti o costituite secondo la legge nazionale degli stati membri, di procedere alla costituzione di una società cooperativa europea per «*il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare*».²³⁴ Operativamente, una società cooperativa europea può essere costituita secondo una delle seguenti modalità indicate dal par. 1 dell'art. 2 del citato Regolamento e, pertanto:

- (i) da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due stati membri dell'Unione;
- (ii) da almeno cinque tra persone fisiche e società (o altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno stato membro) che siano soggette alla giurisdizione di almeno due diversi stati membri;

parità rispetto alle altre forme di imprese e, *in primis*, alle società di capitali: si veda in proposito la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU nell'ottantottesima sessione plenaria del 19 ottobre 2001, n. A/RES/56/114, il cui testo è consultabile al seguente indirizzo: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/114&Lang=E.

²³³ Così F. MALESCI BACCANI, *cit.*, 80 ss. Si veda, per alcune considerazioni circa la declinazione dello scopo mutualistico (non espressamente menzionato nel Regolamento che istituisce le 1435/2003) in un ente cooperative transnazionale come la società cooperative europea, M. BENETTI, *Scopo mutualistico e modalità di costituzione*, in *Riv. Coop.*, 2/2004, 13 ss.

²³⁴ Così recita l'art. 1, par. 3 del Regolamento in parola, il quale sottolinea che la società cooperativa europea «*può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche [...] di una o più SCE e/o di cooperative nazionali*» e che «*la SCE può svolgere le sue attività attraverso una succursale*», precisando poi al par. 4 che «*salvo disposizioni contrarie dello statuto, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni*».

(iii) da sole società (o altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno stato membro), purché soggette alla giurisdizione di almeno due diversi stati membri;

(iv) mediante fusione di cooperative esistenti che siano tutte costituite secondo la legge di stati membri e aventi la sede legale e l'amministrazione centrale²³⁵ all'interno dell'unione, purché siano soggette alla giurisdizione di diversi stati membri,²³⁶ o

(v) mediante trasformazione di una società cooperativa costituita secondo la legge di uno stato membro ed *ivi* avente la sede legale e l'amministrazione centrale²³⁷, se tale società cooperativa abbia da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro stato membro.²³⁸

Uno dei caratteri principali delle società cooperative è la variabilità, oltre che del numero dei soci, anche del capitale sociale, e la società cooperativa europea non fa ovviamente eccezione in questo senso, come ribadito dal par. 2 dell'art. 1 del Regolamento 1435/2003. Il par. 2 dell'art. 3 precisa inoltre che il capitale minimo sottoscritto deve essere pari a 30.000,00 Euro:²³⁹ tale norma è derogabile “al rialzo” nella misura in cui la legge di uno stato membro può prescrivere «*la sottoscrizione di un capitale più elevato per le entità giuridiche che esercitano determinati tipi di attività*» e in tale caso quella legge «*si applica alle SCE che hanno la sede sociale in tale Stato membro*».²⁴⁰ Degne di menzione appaiono inoltre le disposizioni relative alla facoltà dello statuto di prevedere diverse categorie di quote sociali (che dovranno essere, in ogni caso, nominative) che attribuiscono «*diritti diversi in materia di ripartizione degli utili*»²⁴¹ e al divieto di effettuare conferimenti d'opera o di servizi.²⁴²

²³⁵ Il par. 2 dell'art. 2 del Regolamento 1435/2003 precisa inoltre che «*uno Stato membro può prevedere che un'entità giuridica la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità possa partecipare alla costituzione di una SCE, a condizione che tale entità sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro*».

²³⁶ La disciplina dettagliata della procedura di costituzione di una società cooperativa europea mediante fusione è disciplinata nel dettaglio dagli artt. da 19 a 34 del Regolamento 1435/2003. In argomento si veda S. CHIRICO, P. TROIANELLO, *La Società Cooperativa Europea - Regolamento CE n. 1435/2003*, Ipsa, Milano, 2007, 51 ss.

²³⁷ Anche in questo caso troverà applicazione la particolare regola prevista dal par. 2 dell'art. 2 del Regolamento 1435/2003 richiamato *supra* in nota.

²³⁸ A questo proposito, ulteriori aspetti operativi sono poi disciplinati più nel dettaglio nell'art. 35 del Regolamento 1435/2003.

²³⁹ Tale ammontare rappresenta anche il livello minimo inderogabile, in assenza di una eventuale previsione statutaria che fissi un limite maggiore, al di sotto del quale il capitale sociale neppure può ridursi per l'effetto del rimborso delle quote di quei soci che cessino di fare parte della cooperativa europea (art. 3, par. 4 del Regolamento 1435/2003).

²⁴⁰ Così il par. 3 dell'art. 3 del Regolamento 1435/2003.

²⁴¹ Art. 4, par. 1 del Regolamento 1435/2003.

Ancora con riferimento alla costituzione di una società cooperativa europea, pare opportuno sottolineare come l'par. 2 dell'art. 5 del Regolamento 1435/2003 precisi che l'atto costitutivo e lo statuto di una cooperativa europea siano da redigere «*nell'osservanza delle disposizioni sulla costituzione delle società cooperative, previste dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE*» e comunque con il requisito minimo della scrittura privata. Il par. 4 della medesima disposizione indica altresì i contenuti minimi che lo statuto dovrà includere.²⁴³

La sede legale di una società cooperativa europea, a norma dell'art. 6 del Regolamento 1435/2003, dovrà essere ubicata all'interno della Comunità, nello stesso stato dell'amministrazione centrale: è importante rilevare come il trasferimento della sede legale di una società cooperativa europea da uno stato membro ad un altro non comporti lo scioglimento della società né la nascita di un nuovo soggetto giuridico.

Di capitale importanza in un'ottica di armonizzazione comunitaria appare poi il principio di non discriminazione fissato dall'art. 9 del citato Regolamento, a norma del quale «*fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale*».

Quanto alla legge applicabile alle società cooperative europee, è opportuno fare un breve accenno al contenuto dell'art. 8 del Regolamento 1435/2003, a norma del quale la società cooperative europea è disciplinata, nell'ordine, dalle norme del Regolamento, dal proprio statuto (nei limiti previsti dal Regolamento stesso) e, in caso di lacune, dalle leggi «*adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SCE*», da quelle «*degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale*» e, in subordine, «*dalle disposizioni dello statuto della SCE, alle stesse*

²⁴² Si veda in proposito l'art. 4, par. 2 del Regolamento 1435/2003, che prevede viceversa la possibilità di effettuare conferimenti in natura. Sul principio della "porta aperta" e dunque sulla variabilità della compagine sociale, nonché su quella del capitale, si veda anche S. CHIRICO, P. TROIANELLO, *cit.*, 38 ss.

²⁴³ Si tratta, in particolare, dei seguenti requisiti: la denominazione sociale della società preceduta o seguita dall'abbreviazione «SCE» e, ove occorra, dall'indicazione «a responsabilità illimitata»; l'indicazione esatta dell'oggetto sociale; il nome delle persone fisiche e la denominazione delle entità che sono stati soci fondatori (nel caso di persone giuridiche, occorrerà indicare anche il relativo oggetto e la relativa sede sociale); l'indirizzo della sede sociale della società; le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; i diritti e gli obblighi dei soci e, se del caso, le differenti categorie di soci nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria; il valore nominale delle quote sottoscritte nonché l'ammontare del capitale sottoscritto e l'indicazione della variabilità del capitale; le norme specifiche relative all'importo degli utili da destinare, ove occorra, alla riserva legale; i poteri e le attribuzioni dei membri dei singoli organi sociali; le condizioni di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali; le regole che disciplinano le maggioranze e i *quorum*; la durata della società, quando questa abbia una durata limitata. In argomento si rimanda anche a S. CHIRICO, P. TROIANELLO, *cit.*, 44 ss.

*condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale».*²⁴⁴

Venendo ad alcune rapide annotazioni sulla struttura di governo della società cooperativa europea come delineata dal Regolamento 1435/2003, è possibile notare come la disciplina predisposta dal legislatore comunitario lasci allo statuto la facoltà di individuare la forma di governo da adottare: all'assemblea generale dei soci possono dunque affiancarsi un organo di direzione ed uno di vigilanza (sistema dualistico) ovvero il solo organo direzionale (sistema monistico).

Il sistema dualistico, disciplinato dagli artt. 37-41 del citato Regolamento, è imperniato su di un organo di vigilanza, che controlla la gestione e i cui membri sono nominati e revocati dall'assemblea, e uno di direzione, i cui membri sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza e che *«gestisce sotto la propria responsabilità la SCE e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio»*. Nel sistema monistico, la cui disciplina è contenuta negli artt. 52-63 del Regolamento 1435/2003, l'organo di vigilanza è viceversa assente e quello direzionale è pertanto nominato e revocato direttamente dall'assemblea generale.²⁴⁵ La dottrina italiana non ha mancato di rilevare come la disciplina del citato Regolamento in tema di *governance* delle cooperative europee sia eccessivamente scarna e possa generare dubbi interpretativi e lacune con riferimento agli aspetti non esplicitamente disciplinati, lacune che potrebbero essere colmate da un puntuale intervento dei legislatori nazionali che, tuttavia, almeno in Italia, non è al momento in discussione.²⁴⁶

²⁴⁴ Si veda, per alcune considerazioni sulle criticità derivanti dalla disposizione in commento con specifico riferimento alle norme sulla *governance* delle cooperative europee, G. PRESTI, *Le fonti della disciplina e l'organizzazione interna della società cooperativa europea*, in *Giur. Comm.*, fasc. 6, 2005, 774 ss., §§ 2-4 in particolare. L'Autore ritiene, in particolare, che l'integrazione di eventuali lacune in mancanza di disposizioni puntuali del Regolamento ed in assenza di una disciplina statutaria su determinate materie dovrebbe in linea di massima avvenire, per quanto di competenza dell'ordinamento italiano e salvo casi specifici, in primo luogo facendo riferimento alla disciplina cod. civ. relativa alle società cooperative per azioni e non a quella delle cooperative a responsabilità limitata.

²⁴⁵ Per talune annotazioni più approfondite con riferimento al governo delle cooperative europee e, in particolare, alle principali caratteristiche dei sistemi di amministrazione dualistico e monistico cui si appena brevemente accennato e che non possono, in questa sede, essere oggetto di più approfondita trattazione, si rimanda a G. PRESTI, *Le fonti, cit.*, in particolare §§ 5-10. Sull'argomento si rimanda anche a S. CHIRICO, P. TROIANIELLO, *cit.*, 66 ss.

²⁴⁶ Si veda, a tale proposito, G. PRESTI, *Le fonti, cit.*, 774 ss. L'Autore rileva, in particolare, come in assenza di una disciplina esaustiva introdotta dal Regolamento in parola, *«nulla assicura che l'autonomia privata [e, dunque, nella fattispecie, lo statuto delle società cooperative europee] sia sempre in grado di provvedere a un adeguato completamento delle regole»*. Tale circostanza, unita all'assenza di un intervento del legislatore nazionale in materia, genera talune difficoltà interpretative soprattutto nel comprendere *«se il silenzio del legislatore su un determinato aspetto [integri] una lacuna da colmare oppure una disciplina in negativo (cioè, a seconda dei casi, la mancanza di un divieto, un obbligo, un requisito, una facoltà)»*.

Completamento imprescindibile del Regolamento 1435/2003 è la direttiva 2003/72 in relazione al coinvolgimento dei lavoratori nella cooperativa europea: l'obiettivo di tale Direttiva è quello di garantire che la costituzione di una cooperativa europea non pregiudichi o riduca il coinvolgimento dei lavoratori delle entità che abbiano partecipato a tale costituzione.²⁴⁷

La citata Direttiva 2003/72 ha trovato attuazione nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 48, il quale disciplina in maniera puntuale le modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell'attività cooperativa fin dalla fase delle redazioni del progetto di costituzione di una società cooperativa europea.

In particolare, l'art. 3 del citato Decreto Legislativo prevede che «*gli organi di direzione o di amministrazione delle entità giuridiche partecipanti predispongono il progetto di costituzione di una SCE e prendono con tempestività le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate, nonché circa il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE*». Il citato Decreto Legislativo prevede inoltre, al relativo art. 4, i requisiti minimi dell'accordo tra le parti che dovrà avere, tra l'altro, forma scritta.

III.12 I gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)

Una peculiare forma di cooperazione tra imprese diversa dalle società cooperative europee, ma che ad esse è accomunata, come brevemente accennato nel paragrafo introduttivo al presente capitolo, da taluni aspetti di fondo quali lo scopo di realizzare forme di cooperazione tra soggetti economici di nazionalità diversa e la non necessaria ricerca dello scopo lucrativo tipico delle altre forme societarie, è rappresentata dal gruppo europeo di interesse economico.

²⁴⁷ Sulle disposizioni contenute in tale direttiva si veda, tra gli altri, MALESCI BACCANI, *cit.*, 85 ss. ove si sottolinea, in particolare (88-89), come la Commissione Europea abbia richiamato l'attenzione, nella comunicazione al Consiglio del 23 febbraio 2004, sulla necessità che gli stati membri incoraggino, mediante un adeguato apparato normativo, il maggior ricorso alla forma della cooperativa, il cui potenziale non sarebbe sfruttato appieno in ambito comunitario. Sull'argomento si vedano anche P. OLIVELLI, *La partecipazione dei lavoratori tra diritto comunitario e ordinamento italiano*, in *Dir. Rel. Ind.*, fasc. 1, 2010, 37 ss., nonché S. CHIRICO, P. TROIANIELLO, *cit.*, 83 ss. e G. DI MARCO, *cit.*, 127 s. in particolare.

Al pari dell'interesse per le cooperative europee, anche quello per i G.E.I.E. ha trovato riscontro fin da tempi piuttosto remoti: è del 1970 il *memorandum* c.d. Colonna della Commissione Europea che considerava la necessità di favorire le imprese in processi di associazione transfrontaliera a livello comunitario, ispirandosi all'esperienza dei consorzi italiani ma soprattutto dei *groupement l'intérêt économique* (G.I.E.)²⁴⁸ dell'ordinamento francese. L'intento perseguito con l'istituzione dei G.E.I.E. - avvenuta con l'adozione, da parte del Consiglio Europeo in data 25 luglio 1985, del Regolamento 2137/1985²⁴⁹ - è quello di sostenere le imprese, soprattutto quelle medie e piccole, nei processi di internazionalizzazione realizzati attraverso la collaborazione con altre imprese estere, tradizionalmente ostacolate da problemi amministrativi, burocratici, giuridici o fiscali, nonché da difficoltà nel reperimento delle necessarie risorse finanziarie.²⁵⁰

I G.E.I.E. rappresentano, in sintesi, un «*modello contrattuale riconosciuto in tutta l'area europea*» ed «*uno strumento giuridico sui generis che permette ad imprese e professionisti*²⁵¹, con sede o domicilio in Stati diversi, di operare in modo transnazionale»²⁵² costituibile allo scopo «*di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere loro di migliorare i propri risultati*».²⁵³ Tali raggruppamenti si distinguono dunque dalle società (incluse le cooperative) nella misura

²⁴⁸ Su cui si veda A. BADINI CONFALONIERI, *cit.*, 12 ss.

²⁴⁹ Per un primo commento sulle disposizioni di tale Regolamento, quando la disciplina attuativa nell'ordinamento italiano non era ancora stata emanata, V. SALAFIA, *Il gruppo europea di interesse economico*, in *Le Società*, 12/1988, pp. 1237 ss.

²⁵⁰ D. CORAPI, *L'applicazione in Italia del gruppo europeo di interesse economico*, in *Le Società*, 9/1991, 1168 menziona addirittura difficoltà di tipo «*psicologico che si frappongono all'impiego di strumenti giuridici di un determinato paese da parte di chi non ne è cittadino*» facendo altresì riferimento a fattori di diffidenza o prestigio che possono influenzare la scelta dell'ordinamento nelle operazioni di *joint venture*, superabili in parte con uno strumento - come il G.E.I.E. - identico in tutti gli ordinamenti comunitari. A questo proposito, il primo Considerando del Regolamento 2137/1985 fa riferimento, in particolare alla necessità «*che le persone fisiche, la società e gli altri enti giuridici possano effettivamente cooperare oltre le frontiere*» al fine di garantire uno «*sviluppo armonioso delle attività economiche ed una espansione continua ed equilibrata nell'insieme della Comunità*» che dipenderebbero, tra l'altro, dalla «*instaurazione e dal buon funzionamento di un mercato comune che assicuri condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale*».

²⁵¹ Per l'analisi delle problematiche relative alla costituzione e alla gestione di un G.E.I.E. di cui siano parte anche liberi professionisti, con particolare riferimento alle questioni concernenti le professioni «regolate» o «protette» dai diversi ordinamenti comunitari, si rimanda a F. POCAR, *Sull'attività del GEIE costituito tra liberi professionisti*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1996, fasc. 3, 387 ss. L'Autore rileva in particolare come (388) - in assenza di una esplicita presa di posizione da parte di un legislatore nazionale - in linea di principio non vi sono esclusioni o limitazioni quanto alle professioni ammesse alla partecipazione ad un gruppo europeo di interesse economico. Di particolare interesse (394 ss.) appare poi il problema se al G.E.I.E. possa essere affidato il compito di trattare direttamente con i clienti dei professionisti che ne sono membri, problema al quale l'Autore dà risposta negativa affermando che «*il GEIE non può svolgere attività professionale nei confronti dei terzi*».

²⁵² F. MALESCI BACCANI, *cit.*, 114.

²⁵³ Così il quinto Considerando del Regolamento 2137/1985.

in cui «l'attività del gruppo deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirsi ad essa».²⁵⁴ Inoltre i G.E.I.E., al pari delle cooperative, non sono dunque caratterizzate dallo scopo di realizzare profitti per loro stessi, quanto piuttosto quello di ottimizzare le potenzialità di realizzazione di utili per i propri membri (che saranno ad essi attribuiti e tassati ai sensi degli artt. 21 e 40 del Regolamento 2137/1985).²⁵⁵

In concreto, un tale raggruppamento può consentire ad una pluralità di imprenditori di porre in essere congiuntamente iniziative economiche (come la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private)²⁵⁶ che essi, singolarmente, non sarebbero in grado di realizzare, in ragione della ridotta dimensione delle relative imprese, della mancanza del necessario *know-how* o, ancora, di adeguati contatti a livello transnazionale.

Venendo ai profili operativi relativi ai gruppi europei di interesse economico, si rileva come la costituzione degli stessi sia subordinata alla stipulazione di un contratto²⁵⁷ tra i soggetti aderenti e all'iscrizione nel registro individuato dalla

²⁵⁴ Tale carattere ausiliario dell'attività dei G.E.I.E. è ricavabile sempre dal quinto Considerando del Regolamento 2137/1985 nonché, in modo ancora più esplicito, dall'art. 3 del Regolamento stesso il quale, al relativo par. 2, stabilisce inoltre una serie di attività che al G.E.I.E. sono precluse quali, ad esempio, l'esercizio del potere di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri o delle attività di un'altra impresa, la detenzione diretta o indiretta, di quote o azioni in un'impresa membro o, ancora, la partecipazione quale membro di un altro G.E.I.E. Si rimanda, a questo proposito, a N. MAROTTA, *L'attività del Geie*, in *Giur. Comm.*, I/1991, 447 ss. il quale si sottolinea, tra l'altro, come il carattere ausiliario dei G.E.I.E. non pregiudichi una loro possibile funzione di "valido sostegno per la piccola impresa tesa nello sforzo di sopravvivere nel mercato". Sul tema dell'ausiliarità dei G.E.I.E. si veda anche G. SACERDOTI, *I caratteri del GEIE e il suo impiego nell'ordinamento italiano*, in *Giur. Comm.*, I/1992, 880 s.

²⁵⁵ F. MALESCI BACCANI, *cit.*, 114, ove, in particolare alle note 6 e 7, anche altri riferimenti con specifico riferimento al trattamento fiscale dei G.E.I.E.

²⁵⁶ Si segnala, a questo proposito, l'intervento della Commissione Europea con la comunicazione del 9 settembre 1997 concernente «la partecipazione dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) agli appalti pubblici e ai programmi finanziati con fondi pubblici» con la quale è stato sottolineato come - sebbene fino a quel momento fossero stati costituiti all'interno dell'Unione oltre ottocento G.E.I.E. - le potenzialità di tale forma giuridica non fossero state ancora sfruttate al meglio dalle imprese intenzionate a forme di cooperazione a livello transnazionale nei casi, appunto, di partecipazione a gare di appalto pubblico o a programmi finanziati con fondi pubblici.

²⁵⁷ I requisiti minimi di tale contratto sono indicati nell'art. 5 del Regolamento 2137/1985 il quale prevede, tra l'altro, alla lettera a) del par. 1, che la denominazione del gruppo deve essere «preceduta o seguita dall'espressione «gruppo europeo di interesse economico» o dalla sigla «GEIE», a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione». L'interpretazione di tale disposizione ha peraltro dato origine ad un procedimento pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia Europea, instaurato dalla Corte di Francoforte sul Meno con riferimento al rifiuto dell'iscrizione di un G.E.I.E. - iscrizione alla quale si era opposta la Pretura di Francoforte sulla scorta della considerazione secondo cui tale raggruppamento non aveva incluso nella propria denominazione, come prescritto dalla legge tedesca, la menzione del nome di alcuni partecipanti. La questione verteva pertanto sulla possibilità, per l'ordinamento nazionale, di integrare tale disposizione dell'art. 5 del Regolamento 2137/1985 ed è stata risolta dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 18 dicembre 1997, la quale ha stabilito che - dal momento che l'art. 2 del Regolamento stesso prevede tra l'altro che la legge regolatrice di un G.E.I.E. è quella dello stato membro in cui è stabilita la sua sede - a tale legge si dovrà fare riferimento anche con riferimento alla normativa applicabile al contenuto della denominazione di un G.E.I.E. L'art. 5 citato deve essere interpretato come norma che determina unicamente il modo secondo cui la specifica forma giuridica del raggruppamento

legislazione dello stato membri nel quale il G.E.I.E. avrà la propria sede,²⁵⁸ la quale dovrà, ovviamente, essere situata all'interno dell'Unione Europea.²⁵⁹ Quanto ai requisiti soggettivi di costituzione, l'art. 4, par. 2 del Regolamento 2137/1985 stabilisce che un G.E.I.E. deve essere composto almeno da due società o enti²⁶⁰ aventi l'amministrazione centrale in stati membri diversi o da due persone fisiche che esercitino la propria attività principale in stati membri diversi o, ancora, da una società o ente e da una persona fisica aventi, rispettivamente, l'amministrazione centrale e la principale sede di svolgimento della propria attività in stati membri diversi. Lo stesso art. 4, al relativo par. 3, consente agli stati membri di prevedere che i gruppi iscritti nei propri registri non possano avere più di 20 membri.

La legge regolatrice del G.E.I.E. - che disciplinerà il contratto costitutivo e il funzionamento del gruppo e dunque, ad esempio, la responsabilità dei suoi membri e lo stato di insolvenza - è quella dello stato membro ove, ai sensi del contratto costitutivo, è stabilita la sua sede.²⁶¹

Il Regolamento 2137/1985 demanda agli stati membri la scelta se dotare o meno, ai sensi dei diversi ordinamenti, i G.E.I.E. di personalità giuridica: tuttavia l'art. 1, par. 2 del Regolamento stesso stabilisce che ogni G.E.I.E. ha «*capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio*».

Quanto poi agli aspetti organizzativi (si potrebbe dire, forse impropriamente, di *governance*) dei G.E.I.E. si ritiene di dover richiamare l'attenzione almeno sui seguenti caratteri fondamentali:

(i) la non necessità di un capitale minimo iniziale;²⁶²

deve menzionarsi nella denominazione, lasciando dunque spazio alla legge nazionale per quanto concerne l'introduzione di eventuali ulteriori requisiti ai quali tale denominazione debba conformarsi. Si veda, per una disamina più approfondita della questione, F. MALESCI BACCANI, *cit.*, 121-124. Sulle clausole eventuali del contratto di gruppo, nonché sui limiti all'autonomia contrattuale delle parti, si veda A. BADINI CONFALONIERI, *cit.*, 121 ss.

²⁵⁸ Così gli artt. 1 e 6 del Regolamento 2137/1985.

²⁵⁹ L'art. 12 del medesimo Regolamento 2137/1985 precisa inoltre che la sede dovrà essere fissata «*nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale*» ovvero «*nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una persona fisica, l'attività a titolo principale, purché il gruppo vi svolga un'attività reale*».

²⁶⁰ In particolare, da enti sia pubblici sia privati e tra questi, ad esempio, università, istituti di ricerca, fondazioni o enti di carattere scientifico.

²⁶¹ Così l'art. 2, par. 1 del Regolamento 2137/1985, che esclude dall'ambito di applicazione della regola appena esposta «*le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche*» le quali saranno dunque sottoposte alla legge regolatrice individuata dalle disposizioni di diritto internazionale privato applicabili ad ogni singola fattispecie contrattuale.

²⁶² La dottrina non ha mancato di soffermarsi sul tema dall'autonomia patrimoniale di un G.E.I.E. In particolare è stato rilevato come la mancanza di una previsione circa il capitale minimo di un G.E.I.E. non escluda, di per sé sola, che un tale raggruppamento sia dotato di una certa stabilità patrimoniale avuto

- (ii) la validità per i G.E.I.E. del principio “una testa un voto” tipico, come si è visto, delle società cooperative, sancito dal par. 1 dell'art. 17 del Regolamento 2137/1985, che ammette tuttavia una deroga nella misura in cui «*il contratto di gruppo può attribuire più voti a taluni membri, a condizione che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti*»;
- (iii) la presenza necessaria di almeno due organi, ossia l'assemblea dei membri e l'amministratore o gli amministratori (art. 16, par. 1 del Regolamento 2137/1985) e l'attribuzione all'assemblea dei membri del potere di «*prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo*» (art. 16, par. 2 del Regolamento 2137/1985);²⁶³
- (iv) l'attribuzione agli amministratori - e solo ad essi - del potere di rappresentare il gruppo nei confronti di soggetti terzi (art. 20, par. 1 del Regolamento 2137/1985) nonché di quello di gestire lo stesso (a norma dell'art. 19, par. 1 dello stesso Regolamento);²⁶⁴
- (v) la facoltà, da parte dei soggetti che sottoscrivono il contratto costitutivo, di prevedere nello stesso l'istituzione di altri organi, monocratici o collegiali, stabilendone i relativi poteri (art. 16, par. 1 del Regolamento 2137/1985);
- (vi) la responsabilità illimitata e solidale dei membri rispetto a qualunque obbligazione assunta dal raggruppamento;²⁶⁵ e

riguardo, soprattutto, alla previsione dell'art. 21 del Regolamento 2137/1985, che impone ai membri di contribuire al saldo dell'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate e pertanto, nella sostanza, di ricapitalizzare il gruppo quando necessario. Si veda, per ulteriori considerazioni a questo proposito, F. MAZZI, *La stabilità patrimoniale del gruppo europeo di interesse economico*, in *Giur. Comm.*, I/1991, 452 s.

²⁶³ L'art. 17, par. 2 del Regolamento 2137/1985 prevede, in particolare, una serie di materie in relazione alle quali è stabilito il principio non derogabile dell'unanimità nelle relative deliberazioni dell'assemblea dei membri: si tratta, in particolare, della modifica dell'oggetto del gruppo, del numero di voti attribuito a ciascuno dei membri, delle condizioni di adozione delle decisioni, della proroga della durata del gruppo oltre il termine fissato nel contratto, della modifica della quota del contributo dei membri al finanziamento del gruppo o di qualsiasi altro obbligo di un membro (salvo che il contratto non disponga altrimenti) e da ogni altra modifica del contratto di gruppo (salvo che il contratto stesso non disponga altrimenti e salva l'unanimità richiesta dall'art. 26, par. 1 del Regolamento in parola con riferimento alle decisioni relative all'ammissione di nuovi membri e dell'art. 27, par. 1 dello stesso con riferimento alla determinazione delle regole che disciplinano il recesso dal gruppo da parte dei suoi membri, recesso che è peraltro sempre possibile per giusta causa). Il par. 3 del citato art. 17 citato prevede inoltre che per tutte le altre decisioni dell'assemblea dei membri sarà lo statuto a dover determinare «*a quali condizioni di numero legale e di maggioranza saranno prese le decisioni o alcune di esse*», stabilendo altresì che in mancanza di previsioni specifiche in tal senso le decisioni dovranno essere prese all'unanimità dei membri. Sul funzionamento del collegio dei membri e sulle modalità di decisione delle relative decisioni si veda A. BADINI CONFALONIERI, *cit.*, 248 ss.

²⁶⁴ Per ulteriori considerazioni sugli amministratori dei G.E.I.E. e relativi poteri, G. SACERDOTI, *cit.*, 885 ss.

²⁶⁵ Si veda l'art. 24 del Regolamento 2137/1985, il quale dispone altresì, al par. 1, che le conseguenze di tale responsabilità illimitata dovranno essere determinate dalle leggi nazionali dei singoli stati membri. In argomento si rimanda a G. SACERDOTI, *cit.*, 888 ss. e A. BADINI CONFALONIERI, *cit.*, 194 ss.

(vii) come già anticipato, la qualificazione dei profitti risultanti dalle attività del gruppo quali profitti dei membri, che dovranno essere «ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali».²⁶⁶

Pur essendo un Regolamento comunitario - come tale applicabile direttamente negli ordinamenti degli stati membri destinatari - il testo normativo relativo ai G.E.I.E. che si è appena sommariamente esaminato lascia spazio, con riguardo a diversi suoi aspetti, all'intervento dei singoli legislatori nazionali per il completamento della relativa disciplina.²⁶⁷ Il legislatore italiano, per quanto propria di competenza, ha emanato, in attuazione del Regolamento 2137/1985, il Decreto Legislativo del 23 luglio 1991, n. 240.²⁶⁸

Il citato provvedimento normativo contiene, tra l'altro, disposizioni relative alla forma del contratto associativo che deve, a norma dell'art. 2, essere redatto per iscritto, nonché l'individuazione del registro presso il quale dovranno effettuarsi le iscrizioni previste dal Regolamento 2137/1985, che dovrà essere il registro delle imprese nella cui circoscrizione il G.E.I.E. ha sede (art. 3).

Quanto all'amministrazione del raggruppamento, l'art. 5 del Decreto Legislativo citato dispone che può essere nominato amministratore di un G.E.I.E. anche una persona giuridica, che svolgerà le proprie funzioni attraverso un rappresentante appositamente designato, che assumerà gli stessi obblighi e le stesse responsabilità - civili e penali - previste a carico delle persone fisiche amministratori, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica nominata quale amministratore. L'art. 13 del Decreto Legislativo 24/1991 disciplina inoltre la responsabilità penale degli amministratori del

²⁶⁶ Così dispone l'art. 21, par. 1 del Regolamento 2137/1985 il quale prevede, al relativo par. 2, un analogo principio con riferimento alla partecipazione alle perdite (a norma di tale disposizione, infatti, «i membri del gruppo contribuiscono al saldo dell'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali»).

²⁶⁷ Sono questi i casi, ad esempio, della disciplina relativa alla capacità delle persone fisiche e giuridiche, alla personalità giuridica dei G.E.I.E. e ancora allo scioglimento, liquidazione o chiusura del raggruppamento, alle altre cause di scioglimento, all'insolvenza, agli aspetti tributari, alla disciplina sul limite al numero di partecipanti al gruppo. Si veda in argomento F. MALESCI BACCANI, *cit.*, 118.

²⁶⁸ Per un'esposizione delle principali disposizioni di tale normativa di attuazione si veda F. MALESCI BACCANI, *cit.*, 118 ss., ove anche ulteriori riferimenti anche per quanto concerne i profili tributari, nonché G.A. TEDESCHI, *Consorzi - Riunioni temporanee - GEIE*, Giuffrè, Milano, 2007, 707 ss. e, per gli aspetti fiscali, 731 ss. In argomento anche D. CORAPI, *cit.*, 1168 s. e, per le questioni relative alla fiscalità, 1170: l'Autore sottolinea, in particolare (1168), come il legislatore, avendo predisposto un testo normativo di soli 13 articoli, abbia optato per «un intervento snello ed essenziale, limitato ai soli punti indispensabili per l'applicazione del GEIE nel nostro paese e per il suo coordinamento con gli altri tipi contrattuali che hanno ad oggetto la collaborazione tra imprese». Per talune considerazioni sulla «lunga gestazione» del Decreto Legislativo di attuazione si rimanda infine a C. VACCÀ, *L'attuazione in Italia del gruppo europeo di interesse economico: luci (poche) ed ombre (tante) - Il commento*, ne *Il Corriere Giuridico*, 11/1991, 1173 ss.

raggruppamento (e di suoi eventuali liquidatori) con il richiamo di talune disposizioni cod. civ. In particolare:

(i) nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di un raggruppamento potranno trovare applicazione gli articoli cod. civ. in materia di false comunicazioni sociali (limitatamente al primo comma dell'art. 2621 cod. civ.), di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.) e di impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);²⁶⁹

(ii) la pena prevista dall'art. 2626 cod. civ. sull'indebita restituzione di conferimenti (reclusione fino ad un anno) potrà trovare applicazione nei confronti degli amministratori o liquidatori del raggruppamento che omettano di eseguire nei termini prescritti ogni comunicazione, deposito o richiesta ai sensi del Regolamento 2137/1985;

(iii) la pena prevista dall'art. 2627 cod. civ. in relazione all'illegale ripartizione degli utili o delle riserve (arresto fino ad un anno) potrà trovare applicazione nei confronti degli amministratori o liquidatori del raggruppamento che omettano l'indicazione - nella corrispondenza, negli ordinativi e negli analoghi documenti del raggruppamento - di tutte le informazioni prescritte dall'art. 25 del Regolamento 2137/1985.

L'art. 6 del Decreto Legislativo 24/1991 prevede l'automatica esclusione dal G.E.I.E. dei membri che siano dichiarati falliti o ammessi ad un procedura di concordato preventivo, o assoggettati a liquidazione coatta amministrativa. Quanto alle scritture contabili, l'art. 7 del citato Decreto Legislativo prevede, tra l'altro, che lo stato patrimoniale ed il conto economico del G.E.I.E. siano redatti dagli amministratori e successivamente approvati dall'assemblea dei membri, nonché depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Meritano infine un accenno l'art. 8 del decreto legislativo in commento, che rinvia, per lo scioglimento di un raggruppamento, all'art. 2275 cod. civ. sullo scioglimento delle società semplici,²⁷⁰ il quale dispone, tra l'altro, che «*se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso*

²⁶⁹ Si segnala che il richiamo, contenuto nell'art. 13 del Regolamento 2137/1985, all'art. 2624 cod. civ. in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione deve ritenersi non più applicabile in quanto la disposizione codicistica appena richiamata è stata abrogata nel 2010.

²⁷⁰ D. CORAPI, *cit.*, 1169 s., sottolinea come «*le norme del decreto legislativo confermano la tendenza ad avvicinare le disciplina del GEIE a quella delle società di persone*» e come tale scelta sia frutto della poca chiarezza del sistema francese circa la collocazione dei G.I.E. ma soprattutto della scarsità della disciplina legislativa italiana relativa ai consorzi, che sembrerebbero essere i "parenti" più prossimi dei G.E.I.E. nel sistema giuridico italiano. Per un raffronto tra i raggruppamenti che si stanno illustrando ed i consorzi secondo il diritto italiano si rimanda a G. SACERDOTI, *cit.*, 891 ss. nonché A. BADINI CONFALONIERI, *cit.*, 64 ss.

di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale»,²⁷¹ nonché all'art. 9 dello stesso, il quale dispone lo scioglimento del raggruppamento nel caso di fallimento di un G.E.I.E. che eserciti un'attività commerciale.

²⁷¹ Ove ogni riferimento ai soci di società semplice si intenderà effettuato ai membri del raggruppamento.

CONCLUSIONI

Conclusioni

L'oggetto del presente elaborato è stato rappresentato da una disamina dei tipi societari adottabili dalle società sportive al fine di valutare la possibilità di costituire per l'appunto società sportive che siano ispirate allo schema dell'azionariato popolare.²⁷²

In prima battuta - connotati i caratteri di massima dell'azionariato popolare - si è posto in essere un esame empirico degli esempi offerti dalla realtà straniera, in particolare spagnola (caso di scuola ove si realizza un azionariato popolare "diretto") e tedesca ed inglese (ove si realizza di contro un azionariato popolare "mediato" per il tramite di un veicolo societario ad ampia rappresentatività che detiene la quota di controllo della società sportiva, quest'ultima di contro costituita come società di capitali *tout court*).

All'esito di tale esame si è ricondotta l'ipotesi dell'azionariato popolare applicata allo sport italiano alla fattispecie della società cooperativa. Cooperativa si deve presumere a mutualità non prevalente e con possibili limitazioni legate al dato territoriale - *rectius*, alla passione sportiva - per l'acquisizione dello *status* di socio.

Società cooperativa la quale ultima è senza dubbio costituibile nello sport dilettantistico, ma non in quello professionistico - salva la richiamata interpretazione estensiva per cui anche le società cooperative sarebbero da ricondurre nel novero delle società di capitali in quanto «*società di capitali modificate per la realizzazione di uno scopo mutualistico*».²⁷³

Il tutto, sulla base della disposizione normativa di riferimento - *i.e.* l'art. 10 della L. 91 del 1981, ai sensi del quale «*possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata*».

Orbene, fotografando il fine ultimo della presente, che si auspica innovativa quanto a tale profilo, ci si è interrogati sugli strumenti per poter prevedere anche in Italia la possibilità di costituire società sportive professionistiche cooperative, ispirate al modello dell'azionariato popolare, declinato come azionariato partecipato dei tifosi. Ciò avvertendo un'esigenza di armonizzazione rispetto ad altri sistemi normativi europei più che per convinzione fideistica - chi scrive è infatti convinto che per il calcio di *élite*, per

²⁷² Sul punto, vedi anche L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 150-153.

²⁷³ M. FRANZONI, *cit.*, 1360.

la complessità gestionale e la managerialità/imprenditorialità richiesta, il modello della società di capitali chiusa resti l'unico idoneo a garantire, salvo distonie, sana e prudente gestione, nonché solidità, mentre la società sportiva professionistica cooperativa possa costituire una valida alternativa per realtà minori, in particolare se deboli a livello patrimoniale.

La *ratio* della disposizione dell'art. 10 della L. n. 91 del 1981 appare condivisibile, ed è cioè quella di garantire che le società sportive siano dotate di presidi e meccanismi di solvibilità idonei, assicurati tanto dall'assunzione della forma di società per azioni quanto dalla costituzione secondo il tipo della società a responsabilità limitata.

Tuttavia, non si può aprioristicamente escludere che la veste cooperativa possa assicurare pari solidità, ed anzi, l'analisi empirica *infra* effettuata - in particolare nel settore del credito - ha evidenziato proprio l'affidabilità patrimoniale di società costituite secondo il modello corporativo.

Inoltre, vi è un nesso d'appartenenza tra tifoso/socio e squadra/società talmente radicato ed inscindibile da far ritenere come massimamente verosimile l'effettuazione di qualsiasi impegno ed attività della compagine degli *shareholders* di una possibile cooperativa sportiva al fine di garantire le *performance* di tale ultima.

Alla luce di un tanto - ritenendo affascinante ma non fondata la posizione dottrinale per la quale la società di cooperativa rientri nel perimetro codicistico delle società di capitali, e dunque non ritenendo l'insistenza su tale posizione lo strumento per il fine perseguito - si ritiene occorrente suggerire una possibile riforma normativa, in primo luogo della norma generale di cui all'art. 10 della L. n. 91 del 1981.

In particolare, estendendone la portata come segue:

«Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa».

Una norma di tal guisa potrebbe finalmente consentire la piena partecipazione attiva dei tifosi alle vicende societarie dei club sportivi.

Tali ultimi verrebbero ad esser costituiti e ad operare in forma di società cooperativa - la quale sin d'ora si può ipotizzare perseguita anche lo scopo di lucro, e dunque a mutualità non prevalente, con la presenza facoltativa di soci sovventori

apportanti capitale e con clausole statutarie volte ad assicurare il principio localistico o quanto meno di appartenenza sportiva.

Una scelta di tal guisa avrebbe un duplice fine.

Il primo, oggettivo, di uniformare la normativa interna - e di riflesso, il tessuto imprenditoriale - alle analoghe esperienze consolidate con successo in altri Paesi europei.

Il secondo, proattivo, di assicurare un legame più stretto della società commerciale con il fine sportivo.

Perché è effettivamente condivisibile il pensiero espresso dal Presidente della UEFA, Michel Platini, al riguardo dell'azionariato popolare: *«Mi piace l'idea che i tifosi investano nel proprio club perché in un certo senso ne difendono l'identità. Ci sono club in cui il presidente, l'allenatore o i giocatori non appartengono a quella nazione. L'unica identità rimasta è rappresentata dai tifosi».*

Bibliografia

1. P. ABBADESSA, *L'assemblea nelle s.p.a.: competenza e procedimento nella legge di riforma*, in *Giur. Comm.*, 2004, I;
2. P. ABBADESSA, *I prestiti dei soci nelle cooperative e nelle Casse rurali*, in P. ABBADESSA e A. FUSCONI (a cura di), *Mutualità e formazione del patrimonio delle Casse rurali*, Giuffrè, Milano, 1985;
3. G. ARRIGO, *La partecipazione dei lavoratori tra diritto nazionale e diritto comunitario*, in *Quaderni di Rassegna sindacale*, n. 2/2004;
4. G. ARRIGO, *I diritti di informazione e di consultazione nell'ordinamento comunitario*, in *Scritti in onore di Salvatore Hernandez*, in *Dir. Lav.*, 2003;
5. G. ARRIGO, *Il coinvolgimento dei lavoratori nella Società europea*, in *Diritti Lavori Mercati*, n. 3/2003;
6. A. BADINI CONFALONIERI, *Profili generali della riforma delle cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
7. A. BADINI CONFALONIERI, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995;
8. A. BADINI CONFALONIERI, *Il GEIE*, Utet, Torino, 1999;
9. A. BADINI CONFALONIERI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in *Il codice civile - Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1988;
10. BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche*, 2008;
11. A. BARTALENA, *sub 2519*, in G. PRESTI (a cura di), *Società cooperative, Commentario alla riforma della società diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari*, Egea, Milano, 2006;
12. S. BARTOLI, *Istituzione di un trust interno da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno*, in *Il Corriere del merito*, 2009, VIII-IX;
13. A. BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il codice civile commentato*, Giuffrè, Milano, 1988;
14. A. BASSI, *Profili giuridici dell'autofinanziamento nelle Casse rurali e artigiane*, in P. ABBADESSA e A. FUSCONI (a cura di), *Mutualità e formazione del patrimonio delle Casse rurali*, Giuffrè, Milano, 1985;
15. A. BASSI, *Cooperazione e Mutualità. Contributo allo studio della Cooperativa di consumo*, Jovene, Napoli, 1976;

16. F. BELLI, F. MAZZINI, *Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità: il localismo?*, in *Dir. Banc.*, 1996, I;
17. F. BELLI, A. BROZZETTI, *Banche Popolari*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Comm.*, II, Utet, Torino, 1987;
18. A. BELLO, *Società cooperative: quale controllo?*, in *Le Società*, 7/2007;
19. U. BELVISO, *Le cooperative a mutualità prevalente*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
20. M. BENETTI, *Scopo mutualistico e modalità di costituzione*, in *Riv. Coop.*, 2/2004, 9;
21. M. BIAGI, *La partecipazione azionaria dei dipendenti tra intervento legislativo e autonomia collettiva*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1999, I;
22. T. BIANCHI, *Il caso Société Générale*, in *Banche e Banchieri*, 2008;
23. M. BIGELLI, R. GENCO, *I nuovi strumenti finanziari delle società cooperative: verso il mercato dei capitali?*, in *Le Società*, 7/2005;
24. A. BLUNDELL-WIGNALL, P. ATKINSON, S. HOON LEE, *The current financial crisis: causes and policy issues*, pag. 11-13, *paper* consultabile su www.oecd.org;
25. D. BODEGA, *Cultura organizzativa e banche di credito cooperativo*, ECRA, Roma, 2010;
26. F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, *Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC, mès que un club*, in *RDES*, Vol. III, Fasc. 2, 2007;
27. F. BONELLI, *L'amministrazione delle spa nella riforma*, in *Giur. Comm.*, 2003, VI;
28. G. BONFANTE, *La riforma delle società di mutuo soccorso e la vigilanza delle società cooperative*, in *Le Società*, 1/2013;
29. G. BONFANTE, *Le banche popolari, la Consob e i principi di democrazia cooperativa*, in *Le Società*, I, 2010;
30. G. BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, Bologna, 2010;
31. G. BONFANTE, *L'insolvenza e le società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 3/2009;
32. G. BONFANTE, *Le integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto cooperativo ai sensi del decreto legislativo 28/12/2004, n. 310*, in *Riv. Coop.*, 4/2004;
33. G. BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1999;
34. C. BRESCIA MORRA, *Modello Cooperativo e organizzazione societaria dopo la riforma del codice civile del 2003: temi per la ricerca*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 191;

35. C. BRESOLIN, A. VELLER, G. ZAGHINI, *Le emissioni obbligazionarie della Banche di Credito Cooperativo. Un confronto con i principali gruppi bancari e modello distributivo*, in *Cooperazione di Credito*, 2011, 208;
36. M. BROGI, *Il sistema dualistico per la governance di banche e assicurazioni*, in *CAREFIN Working Paper*, n.3, 2008, pag. 18-21, in www.carefin.unibocconi.eu;
37. V. BUONOCORE, *Rapporto mutualistico e parità di trattamento*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
38. V. BUONOCORE, *Le nuove forme di amministrazione nelle società di capitali non quotate*, in *Giur. Comm.*, 2003, IV;
39. V. BUONOCORE, *Diritto della Cooperazione*, Il Mulino, Bologna, 1997;
40. V. BUONOCORE, *Obblighi del socio cooperatore e tutela della qualità di socio*, in *Giur. Comm.*, 1995, II;
41. V. BUONOCORE, *Società Cooperative*, II, *Cooperative Speciali*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1993;
42. L. BUTTARO, *Sulla "non diversa natura" delle casse rurali e delle Banche Popolari*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1973, I;
43. P. CAFARO, *Il lavoro e l'ingegno. Confcooperative: premesse, costituzione, rinascita*, Il Mulino, Bologna, 2012;
44. P. CAFARO, *Una lunga giovinezza. Chiavi di lettura per la storia del Credito Cooperativo*, ECRA, Roma, 2010;
45. P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, Vol. I, Morano, Napoli, 1965;
46. V. CALANDRA, V. BUONANURA, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. Comm.*, 2003, V;
47. V. CALANDRA, V. BUONANURA, *La Banca: l'impresa e i contratti*, in V. CALANDRA, B. BUONANURA, M. PERASSI, C. SILVETTI, *Trattato di diritto commerciale*, VI, Cedam, Padova, 2001;
48. F. CALEFFI, *Cooperazione e credito. Profili giuridici e societari di una società cooperativa: la specificità di una Banca di Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 192/193;
49. L. CALVOSA, *La circolazione della partecipazione cooperativa*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
50. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, 2. - Diritto delle società*, Utet, Torino, 2012;

51. G.F. CAMPOBASSO, *Organizzazione di gruppo delle banche di credito cooperativo e gruppi (bancari) paritetici*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1997, I;
52. G.F. CAMPOBASSO, *Mutualità delle Casse rurali e artigiane e strumenti di formazione del capitale*, in P. ABBADESSA e A. FUSCONI (a cura di), *Mutualità e formazione del patrimonio delle Casse rurali*, Giuffrè, Milano, 1985;
53. F. CANNATA E M. QUAGLIARELLO, *The role of Basel II in the subprime financial crisis: guilty or not guilty?*, in *CAREFIN Working Paper*, n.3, 2009, pag. 15-16, in www.carefin.unibocconi.eu;
54. F. CAPRIGLIONE, *Banche popolari. Metamorfosi di un modello*, Cacucci, Bari, 2011;
55. F. CAPRIGLIONE (a cura di), *La nuova disciplina della società europea*, Cedam, Padova, 2008;
56. B. CARBONI, *Le imprese cooperatrici e le mutue assicuratrici*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, XVII, Utet, Torino, 1985;
57. C. G. CASADIO, *Commento sub art. 2428*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve al diritto delle società*, Cedam, Padova, 2007;
58. R. CASIRAGHI, *Nei cda ruolo centrale per gli indipendenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 gennaio 2010;
59. F. CASTIELLO (a cura di), *Codice commentato delle Casse Rurali ed artigiane*, CISCRA Edizioni, Roma, 1995;
60. A. CECCHERINI, *L'albo delle società cooperative in un recente intervento legislativo*, in *Le Società*, 11/2009;
61. A. CECCHERINI, *Società cooperative*, in *Enc. Dir.*, VI, Giuffrè, Milano, 2001;
62. F. CESARINI, *Ripensare il ruolo delle banche: dal predominio della finanza a un difficile ritorno alla valutazione del rischio*, in *Bancaria*, 2009, XI;
63. S. M. CESQUI, *La funzione sociale della cooperativa*, Giuffrè, Milano, 1983;
64. F. CHIAPPETTA, *Diritto del governo societario*, Cedam, Padova, 2010;
65. M. CHIARINI, *Il futuro del calcio: il Fair Play Finanziario*, in *Giustizia Sportiva*, 2011, II;
66. S. CHIRICO, P. TROIANIELLO, *La Società Cooperativa Europea – Regolamento CE n. 1435/2003*, Ipsoa, Milano, 2007;
67. M. CIAN, A. BEGHETTO, *Commento sub art. 2428*, in G. CIAN, *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*, II, Cedam, Padova, 2010;
68. A. CICCARELLI, *La vigilanza amministrativa e i presupposti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti*, in *Riv. Coop.*, 3/2010;

69. A. CICCARELLI, L. IACONE, *L'istituto del ristorno*, in *Riv. Coop.*, 1/2009;
70. P. A. CINTI, *Mutualità e Vigilanza cooperativa: aspetti di innovazione e caratteristiche di specificità*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 191;
71. E. CODAZZI, *Controllo giudiziario e cooperative a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2012, II;
72. R. COLAIORI, *Effetti della mancata previsione nello statuto della società cooperativa dello svolgimento dell'attività con i terzi*, in *Riv. Coop.*, 3/2006;
73. COMMISSIONE SOCIETÀ COOPERATIVE DELL'UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI - ROMA (a cura di), *Mutualità: determinazione della prevalenza e definizione dei requisiti*, in *Riv. Coop.*, 3/2005;
74. V. CONTARINO, *Le nuove sfide della cooperazione*, in *Le Società*, 10/2010;
75. V. CONTARINO, *Cooperative e società di capitali: diversità di scopo e di strutture*, in *Le Società*, 2012, II;
76. V. CONTI, *Sistemi di remunerazione, incentivi e corporate governance: alcune riflessioni sulla recente crisi*, in *Bancaria*, 2009, XII;
77. D. CORAPI, *L'applicazione in Italia del gruppo europeo di interesse economico*, in *Le Società*, 9/1991;
78. R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, Bologna, 2012;
79. R. COSTI, *Governo delle banche e potere normativo della Banca d'Italia*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, n.62, 2008, in www.bancaditalia.it;
80. R. COSTI, *Gli strumenti finanziari nelle nuove cooperative: problemi di disciplina*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 2005, I;
81. R. COSTI, *La riforma delle società cooperative: profili patrimoniali e finanziari*, in *Giur. Comm.*, 1991, I;
82. R. COSTI, *Funzione mutualistica e imprenditorialità bancaria*, in *Banca Impresa Società*, 1985;
83. G. COTRONEI, *La devoluzione del patrimonio residuo nelle società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 4/2003;
84. C. E. CUEVAS, K. P. FISCHER, *Istituti di Credito Cooperativo. Argomenti di governance, regolamentazione e controllo*, in *Cooperazione di Credito*, 2006, 194;
85. M CUPIDO, L. SCIPIONI, *Il controllo giudiziario nelle società cooperative. Ammissibilità e applicazione dell'art. 2409 c.c.*, in *Le Società*, 5/2009;
86. E. CUSA, *Il controllo amministrativo sulle cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2012, I;
87. E. CUSA, *Le banche di credito cooperativo nel Testo Unico Bancario*, UTET, Torino, 2011;

88. E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, in *Riv. Soc.*, 2010;
89. E. CUSA, *L'autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, 2;
90. E. CUSA, *Gli aumenti di capitale nelle società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2009, I;
91. E. CUSA, *La possibile disciplina statutaria della rappresentanza nell'assemblea della BCC*, in *Cooperazione di Credito*, 2007, 197;
92. E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Giuffrè, Milano, 2006;
93. E. CUSA, *Lo scopo mutualistico della BCC tra legge e contratto*, in *Cooperazione di Credito*, 2006;
94. E. CUSA, *Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il principio democratico*, in *Giur. Comm.*, 2004, I;
95. L. DE ANGELIS, *Perdita dei requisiti della mutualità prevalente e devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici: un caso concreto*, in *Cooperazione di Credito*, 2010;
96. N. DE LUCA, *Formazione e ripartizione dei ristorni*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
97. A. DE MARTINI, *Partecipazione attiva dei supporters nelle società sportive: una nuova realtà*, in *RDES*, 2013, II;
98. G. DI CECCO, *La governance delle società cooperative: l'assemblea*, in *La Riforma delle Società Cooperative*, R. GENCO (a cura di), IPSOA, Milano, 2003;
99. G. DI CECCO, *La revoca giudiziale degli amministratori di società cooperative a r.l.*, in *Le Società*, 6/2008;
100. G. DI MARCO, *Il modello statutario per la società cooperativa europea*, in *Le Società*, 1/2004;
101. M. DI RIENZO, *I regolamenti sullo svolgimento dell'attività mutualistica*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
102. M. DI RIENZO, *La crisi nelle società cooperative e le procedure concorsuali: presupposto soggettivo e presupposto oggettivo*, in *Riv. Coop.*, 4/2004;
103. A.A. DOLMETTA, *Operazioni delle cooperative sulle proprie «partecipazioni»: le novità della disciplina*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;

104. A.A. DOLMETTA, *Cooperative con «applicazione necessaria» della (compatibile) disciplina delle s.p.a. ex art. 2519 c.c. e struttura delle partecipazioni sociali*, in *Riv. Soc.*, 2005;
105. L. ENRIQUES, G. SCASSELLATI SFORZOLINI, *Adeguamenti statutari: scelte di fondo e nuove opportunità nella riforma societaria*, in *Notariato*, I, 2004;
106. C. FAISSOLA, *Risparmio ed economia reale: la fiducia riparte dai territori*, in *Bancaria*, 2009, X;
107. F. FALERNO, *Fusione di banche di credito cooperativo e devoluzione dei fondi mutualistici*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 2006, I;
108. G. FAUCEGLIA, C. COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l'organizzazione societaria*, in A. CARRETTA (a cura di), *Il credito cooperativo*, Il Mulino, Bologna, 2011;
109. G. FAUCEGLIA, *Considerazioni sul principio di parità di trattamento dei soci di cooperativa*, in *Riv. Coop.*, 4/2004;
110. G. FAUCEGLIA, *Note in tema di disciplina dei ristorni nelle società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2000, II;
111. G. FAUCEGLIA, *L'organizzazione di «gruppo» nell'esperienza delle casse rurali e delle banche di credito cooperativo*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1997, I;
112. R. FAVELLA, *Il Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate. La risposta di Juventus, Roma e Lazio*, in *Giustizia Sportiva*, 2011, III;
113. R. FAVELLA, *Governo societario delle banche. Gli orizzonti futuri tra sana e prudente gestione e scelta del modello di governance*, in *Banche e Banchieri*, 2009, IV;
114. P. P. FERRARO, *Sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali*, in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 2011, 1;
115. P. FERRO-LUZZI, *Ammissibilità di operazioni di trasformazione societaria delle Banche di Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 2000;
116. M. FIERRO, *Il controllo giudiziario sulla gestione delle cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
117. R. FOGLIA, *I diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori dopo la società europea*, in *Lav. Dir.*, 2004, II;
118. N. FORTE, *Guida alle società e associazioni sportive*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008;
119. M. FRANZONI, *Sub art. 2517 cod. civ.*, in P. CENDON (diretto da), *Commentario al codice civile*, UTET, Torino, 1991, V Volume;

120. F.M. FRASCA, *Le Banche di Credito Cooperativo, autonomia e sistema*, in *Cooperazione di Credito*, 2005;
121. G. GABBI, M. MATTHIAS, *Il valore della reputazione bancaria nel pensiero di Tancredi Bianchi*, in *Banche e Banchieri*, 2009, IV;
122. L. GALANTINO, *Diritto Comunitario del Lavoro*, Giappichelli, Torino, 2008, 295-314;
123. F. GALGANO, *Diritto Privato*, Cedam, Padova, 2010, XV Ed.;
124. F. GALLO, A. ROSSI, *Aspetti civilistici e fiscali dei ristorni delle Banche di Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 1999;
125. F. GALLUZZO, *Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione*, in *Corriere Giuridico*, 2010, IV;
126. R. GENCO, *Devoluzione mutualistica: clausole statutarie e rilevanza della perizia di stima*, in *Le Società*, 2/2010;
127. R. GENCO, *Il controllo giudiziario e le società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2012, II, 438;
128. V. GIORGI, *Gestione commissariale e scioglimento della società nella riforma delle società cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
129. F. GIORGIANNI, C. M. TARDIVO, *Manuale di Diritto Bancario*, Giuffrè, Milano, 2009, 144;
130. M. IOCCA, *Commento all'art. 2528 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), Cedam, Padova, 2011;
131. N. IRTI, *Due temi di governo societario (responsabilità amministrativa - codici di autodisciplina)*, in *Giur. Comm.*, VI;
132. H. GROENEVELD, D. T. LLEWELLYN, *La corporate governance nelle banche cooperative*, in *Cooperazione di Credito*, 2011, 208;
133. G.P. LA SALA, *La costituzione delle società cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
134. M. LAMANDINI, *Il quadro normativo della coesione di sistema del Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 2005, 189/190;
135. M. LAMANDINI, *Il controllo*, Giuffrè, Milano, 1995;
136. E.M. LEO, *Mezzi propri e banche cooperative nella disciplina costituzionale*, in G.B. PORTALE (a cura di), *Ricapitalizzazione delle banche e nuove strumenti di ricorso al mercato*, Giuffrè, Milano, 1983;
137. E. M. LEO, *L'odierna problematica giuridica delle Casse Rurali nei suoi aspetti di fondo*, in *Cooperazione di Credito*, 1968, III;

138. E. M. LEO, *La legge sulle Casse rurali e artigiane e l'essenza della cooperativa*, in *Riv. Società*, 1965;
139. B. LIBONATI, *Il governo del consiglio di amministrazione di società per azioni*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2011, 1;
140. R. LOLLI, *Specificità delle clausole di esclusione del socio nello statuto delle cooperative*, in *Le Società*, 9/2007;
141. L. LONGHI, *Il Fair Play Finanziario UEFA di fronte all'ordinamento giuridico comunitario*, in *RDES*, 2012, II;
142. M. LUBRANO DI SCORPANELLO, *Irregolarità nel procedimento di ammissione di nuovi soci*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
143. F. MAIMERI, *Le banche popolari: punti di contatto e di differenziazione con le banche di credito cooperativo*, in *Dir. Banc.*, 1993, I;
144. F. MALESCI BACCANI, *Guida al codice europeo e internazionale delle società*, Gruppo 24Ore, Milano, 2010;
145. G. MANIERI, *La vigilanza ministeriale e le società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 1/2009;
146. P. MARANO, *Numero minimo di soci nella cooperativa e applicazione della disciplina su S.p.A. o S.r.l.*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
147. P. MARANO, *La rappresentanza del socio nelle cooperative*, in *Riv. Coop.*, 1/2004;
148. P. MARANO, *Sistema tradizionale e sistemi alternativi di amministrazione e controllo nelle società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 3/2004;
149. P. MARANO, *Vigilanza governativa e controllo giudiziario sulle società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2004, I;
150. P. MARANO, *Banche popolari e scopo mutualistico*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 2001, I;
151. G. MARASÀ, *Le banche cooperative*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1998, I;
152. G. MARASÀ, *Considerazioni sulla nuova disciplina della banche cooperative*, in *Banca Impr. Soc.*, 1994;
153. G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Giuffrè, Milano, 1984;
154. R. MARCELLO, *L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle piccole e medie imprese*, in *Le Società*, 2009, n. 2;
155. P. MARCHETTI, *Forme tecniche di finanziamento diretto nelle società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 2/2004;
156. N. MAROTTA, *L'attività del Geie*, in *Giur. Comm.*, I/1991;

157. R. MASERA, *La corporate governance nelle banche*, Il Mulino, Bologna, 2006;
158. P. MASI, *Ammissione di nuovi soci e categorie speciali di soci nella società cooperativa*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
159. F. MAZZI, *La stabilità patrimoniale del gruppo europeo di interesse economico*, in *Giur. Comm.*, I/1991;
160. A. MAZZONI, *La porta aperta delle cooperative tra premesse ideologiche e nuovo diritto positivo*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
161. A. MIGLIAZZA, *I problemi di diritto internazionale privato relativi alla creazione di una società commerciale europea*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1970;
162. A. MINERVINI, *I diritti di informazione e di consultazione tra ordinamento comunitario e ordinamento interno*, in *Lav. Giur.*, 2003, VI;
163. P. MONTALENTI, *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2011, 4;
164. P. MORETTI, *Il Governo societario*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007;
165. G. MUZZIOLI, *Banche e agricoltura. Il credito all'agricoltura italiana*, Il Mulino, Bologna, 1983;
166. A. NIGRO, *Art. 1*, in V. SANTORO (a cura di), *La tutela del risparmio*, Giappichelli, Torino, 2007;
167. M. NOTARI, *Art. 135*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI (a cura di), *La disciplina delle società quotate nel testo unico della Finanza*, Giuffrè, Milano, 1999;
168. P. OLIVELLI, *La partecipazione dei lavoratori tra diritto comunitario e ordinamento italiano*, in *Dir. Rel. Ind.*, fasc. 1, 2010;
169. M. ONZA, *Strumenti finanziari emessi da cooperative e iscrizione in bilancio*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 2009, II;
170. G. OPPO, *L'essenza della cooperativa e gli scritti recenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I;
171. L.F. PAOLUCCI, *I ristorni nelle cooperative*, in *Le Società*, 1/2000;
172. L. F. PAOLUCCI, *La mutualità nelle cooperative*, Giuffrè, Milano, 1974;
173. L. PELLE, *Profili processuali delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori sociali*, in *Le Società*, 2011, 12;
174. S. PELLICIARI, *Quote o azioni? Considerazioni relative alle cooperative di consumo*, in *Coop. Cons.*, 2/2004;

175. R. PESSI, *Informazione e partecipazione tra esperienze nazionali ed indirizzi Comunitari*, in L. FICARI (a cura di), *Società Europea, diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori*, Giuffrè, Milano, 2006;
176. V. PICCININI, *I rapporti tra banca e clientela. Asimmetria e condotte abusive*, Cedam, Lavis (TN), 2008;
177. M. PIPITONE, *Scopo mutualistico e forma cooperativa delle banche popolari*, Quaderni di Credito popolare, Roma, 1997;
178. A. PIZZOFRERATO, *La fine annunciata del modello partecipativo nello statuto della società europea*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2004, I;
179. F. POCAR, *Sull'attività del GEIE costituito tra liberi professionisti*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1996, III;
180. A. POMELLI, *I limiti di ammissibilità del voto segreto nelle assemblee di società di capitali e cooperative*, in *Giur. Comm.*, 2002, II;
181. G. PRESTI, *Amministrazione e controllo nelle cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
182. G. PRESTI, *Le fonti della disciplina e l'organizzazione interna della società cooperativa europea*, in *Giur. Comm.*, fasc. 6, 2005;
183. G. PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1994, I;
184. G. RACUGNO, *Controlli amministrativi e controllo giudiziario nelle società cooperative*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2012, I;
185. E. RAVOR, *Costituzione di trust e pregiudizio in danno dei creditori*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, X;
186. M. RESCIGNO, *Strumenti finanziari emessi da società cooperative*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
187. M. RESCIGNO, *Il nuovo volto delle banche popolari*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1994, I;
188. A. RESTI, *Ma Basilea II non c'era*, consultabile in www.lavoce.info/articoli/-finanza/;
189. M. ROBIONY, *La cooperazione in Friuli Venezia Giulia nel secondo Novecento*, Forum, Udine, 2006;
190. E. ROCCHI, *sub 2518*, in G. PRESTI (a cura di), *Società cooperative, Commentario alla riforma della società diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari*, Egea, Milano, 2006;

191. G. ROMAGNOLI, *L'azione di partecipazione cooperativa: un'ipotesi ricostruttiva*, in *Giur. Comm.*, 1993;
192. A. ROSSI, *Mutualità e ristorni nella nuova disciplina delle cooperative*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2004, II;
193. S. ROSSI, *Voto per corrispondenza e informazione dei soci nelle società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 1995, II;
194. G. SACERDOTI, *I caratteri del GEIE e il suo impiego nell'ordinamento italiano*, in *Giur. Comm.*, I/1992;
195. V. SALAFIA, *Il gruppo europea di interesse economico*, in *Le Società*, 12/1988;
196. N. SALANITRO, *Profili normativi della banche cooperative*, in *Banca, Borsa, Tit. Cred.*, 1994, I;
197. V. SANGIOVANNI, *Finanziamenti dei soci e particolarità nelle società cooperative*, in *Le Società*, 10/2008;
198. A. SANTA MARIA, *Diritto commercial europeo*, Giuffrè, Milano, 2008;
199. R. SANTAGATA, *Le riserve nelle nuove società cooperative tra mutualità e mercato*, in *RDS*, 2/2007;
200. V. SANTORO, *Un tentativo di funzionalizzazione dell'impresa bancaria*, in *Banca, impresa, società*, 2010, I;
201. V. SANTORO, *Il coordinamento del testo unico bancario con la riforma delle società. Due profili problematici: gli assetti proprietari e l'indipendenza degli esponenti aziendali*, in *Dir. Banc.*, 2005, I;
202. V. SANTORO, *Devoluzione del patrimonio di banche cooperative e fondi mutualistici*, in *Dir. banca*, 2001, I;
203. V. SANTORO, *Trasformabilità, fusione e scissione eterogenea in banca di credito cooperativo*, in *Dir. Banc.*, 1996, I;
204. V. SANTORO, *Banche di Credito cooperativo*, in BELLI, CONTENUTO, PATRONI GRIFFI, PORZIO, SANTORO (a cura di), *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Commento al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, vol. I, Zanichelli, Bologna;
205. V. SANTORO, *Profili funzionali e operativi delle Casse rurali ed artigiane*, Giuffrè, Milano, 1984;
206. M. SARALE, *Cooperative e prestazioni accessorie in denaro*, in *Le Società*, 5/2000;
207. A. SARTI, *La clausola compromissoria nelle società cooperative*, in *Le Società*, 2010, I;
208. E. SIMONETTO, *La cooperativa e lo scopo mutualistico*, in *Riv. Società*, 1971;

209. N. SOLDATI, *Opposizione alla delibera di esclusione del socio di società cooperativa*, in *Le Società*, 5/2003;
210. C. SOTTORIVA, *La qualificazione del c.d. "titolo sportivo" nel trasferimento d'azienda nell'ambito di procedure concorsuali*, in *Le Società*, 2011, VII;
211. M. SPERANZIN, *La forma e il trasferimento della partecipazione sociale*, in *La cooperativa - s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, E. CUSA (a cura di), Cedam, Padova, 2008;
212. M. SPIOTTA, *Responsabilità degli amministratori e legittimazione attiva del curatore*, in *Il Fallimento*, 2011, 5;
213. G. TATARANO, *L'impresa cooperativa*, in A. CICU, F. MESSINEO (già diretto da), L. MENGONI (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2002;
214. G.A. TEDESCHI, *Consorzi - Riunioni temporanee - GEIE*, Giuffrè, Milano, 2007;
215. G. TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, ECRA, Roma, 2012;
216. U. TOMBARI, *Crisi di impresa e doveri di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società capogruppo. Prime considerazioni*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2011, 3;
217. P. TOSI, *La nuova Società Europea e le relazioni industriali in Italia*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2004, II;
218. G. TREMONTI, *L'introduzione del ristorno ai soci delle Banche di Credito Cooperativo*, in *Cooperazione di Credito*, 2000;
219. UFFICIO STUDI MEDIOBANCA, *Le principali società italiane*, Edizione Ottobre 2013;
220. C. VACCÀ, *L'attuazione in Italia del gruppo europeo di interesse economico: luci (poche) ed ombre (tante) - Il commento*, ne *Il Corriere Giuridico*, 11/1991;
221. F. VELLA, *Il nuovo governo societario delle banche nelle disposizioni di vigilanza: spunti di riflessione*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, n.62, 2008, in www.bancaditalia.it;
222. F. VELLA, *La nuova disciplina dell'organo assembleare nelle società cooperative tra partecipazione e democrazia*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, IV, Utet, Torino, 2007;
223. M. VENTORUZZO, *La composizione del Consiglio di Amministrazione delle società quotate*, in U. TOMBARI (a cura di), *La società quotata dalla riforma del diritto societario alla legge sul risparmio*, Giappichelli, Torino, 2008;
224. M. VENTORUZZO, *Commento sub art. 2391 bis*, in P. MARCHETTI, L. A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI (a cura di), *Commentario alla riforma delle società, artt. 2380-2396. Amministratori*, Giuffrè, Milano, 2005;

225. P. VERRUCCOLI, voce *Cooperative (Imprese)*, in *Enc. Dir.*, X, Giuffrè, Milano, 1962, 552;
226. A. VIMERCATI, *Dimensioni delle imprese e diritti di partecipazione: note a margine di un provvedimento in materia di occupazione giovanile*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2008, II;
227. A. ZOPPINI, *Le società cooperative disciplinate mediante il richiamo alle regole della società per azioni*, in *Riv. Coop.*, 3/2004.